Supplemento ordinario alla "Gazzetta Ufficiale,, n. 163 del 15 luglio 1998 - Serie generale

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Mercoledì, 15 luglio 1998** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

N. 123

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Atti internazionali entrati in vigore per l'Italia nel periodo 15 marzo-15 giugno 1998, non soggetti a legge di autorizzazione alla ratifica.

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Atti internazionali entrati in vigore per l'Italia nel periodo 15 marzo-15 giugno 1998 non soggetti a legge di autorizzazione alla ratifica

(Pubblicazione disposta ai sensi dell'art. 4 della legge n. 839 dell'11 dicembre 1984)

Vengono qui riprodotti i testi originali degli Accordi entrati in vigore per l'Italia nel periodo 15 marzo-15 giugno 1998 non soggetti a legge di autorizzazione alla ratifica ai sensi dell'art. 80 della Costituzione o a decreto del Presidente della Repubblica di esecuzione, pervenuti al Ministero degli affari esteri entro il 15 giugno 1998.

L'elenco di detti Accordi risulta dalla tabella n. 1.

In tale tabella sono indicati anche gli Accordi entrati in vigore precedentemente al 16 marzo 1998, i cui testi originali non erano in possesso del Ministero degli affari esteri in tale data.

Eventuali altri Accordi entrati in vigore nel periodo 15 marzo-15 giugno 1998 i cui testi non sono ancora pervenuti al Ministero degli affari esteri saranno pubblicati nel prossimo supplemento trimestrale della *Gazzetta Ufficiale* datato 15 ottobre 1998.

Quando tra i testi facenti fede non è contenuto un testo in lingua italiana, si è pubblicato sia il testo in lingua straniera facente fede, sia il testo in lingua italiana se esistente come testo ufficiale. In mancanza del quale si è pubblicata una traduzione non ufficiale in lingua italiana del testo facente fede.

Per comodità di consultazione è stata altresì predisposta la tabella n. 2 nella quale sono indicati gli Atti internazionali soggetti a legge di autorizzazione alla ratifica entrati in vigore per l'Italia recentemente, per i quali non si riproduce il testo, essendo lo stesso già stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* (di cui si riportano, per ciascun Accordo, gli estremi).

TABELLA N. 1

ATTI INTERNAZIONALI ENTRATI IN VIGORE PER L'ITALIA NEL PERIODO 16 GIUGNO - 15 SETTEMBRE 1997 NON SOGGETTI A LEGGE DI AUTORIZZAZIONE ALLA RATIFICA

Data, luogo della firma, titolo	Data di entrata in vigore	Pagina
673.		
5 ottobre 1995, Managua		
Accordo quadro per la costituzione e gestione dei Fondi di controvalore generati da aiuti bilaterali della cooperazione italiana tra Italia e Nicaragua	10 marzo 1998	11
674.		
26 ottobre 1995, Colombo		
Accordo tra l'Italia e lo Sri Lanka concernente il progetto «Espansizione del centro tecnico Don Bosco di Negombo», con due allegati e Scambio di lettere per la modifica dell'articolo 7.3	8 luglio 1997	21
675.		
20 dicembre 1995, Buenos Aires		
Protocollo intergovernativo tra Italia e Argentina per il completamento del programma di edilizia sociale di Moron e Resistencia	3 giugno 1996	63
676.		
3 settembre 1996, Roma		
Scambio di Lettere tra Italia e Slovenia sull'abolizione dei visti d'ingresso	1° settembre 1997	69
677.		
27 giugno 1997, Roma		
Memorandum d'intesa tra Italia e Croazia sul sostegno bilaterale dell'Italia alla Croazia quale parte del Programma di cooperazione italiano per l'Europa centrale e orientale	27 giugno 1997	77
678.		
7 ottobre 1997, Vienna		
Accordo tra Italia e Austria sulla riammissione delle persone alla frontiera	1° aprile 1998	83
679.		
20 ottobre 1997, Accra		
Accordo tra Italia e Ghana sul consolidamento di alcuni specifici debiti dovuti dal Ghana	27 marzo 1998	91

TABELLA N. 2

ATTI INTERNAZIONALI SOGGETTI A LEGGE DI AUTORIZZAZIONE ALLA RATIFICA O APPROVATI CON DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA RECENTEMENTE ENTRATI IN VIGORE

Data, luogo della firma, titolo	Data di entrata in vigore
Memorandum d'intesa tra Italia e Norvegia per le ricerche nell'atlantico (Tromso 1° dicembre 1994) *(Vedi legge 10 novembre 1997, n. 401 in* G.U. *n. 272 del 21 novembre 1997)*	13 maggio 1998 *G.U.* n. 124 del 30 maggio 1998
Convenzione sull'aiuto alimentare del 1995 (Londra 5 dicembre 1994) *(Vedi legge 10 novembre 1997, n. 402 in* G.U. *n. 274 del 24 novembre 1997)*	20 gennaio 1998
Trattato sulla Carta europea dell'energia, con atto finale protocollo e decisioni (Lisbona 17 dicembre 1994) *(Vedi legge 10 novembre 1997, n. 415 in* G.U. *n. 283 nel* S.O. n. 241/L *del 4 dicembre 1997)*	16 aprile 1998
Accordo tra Italia e India sulla promozione e protezione degli investimenti (Roma 23 novembre 1995) *(Vedi legge 19 gennaio 1998, n. 12 in* G.U. *n. 30 nel* S.O. n. 23/L *del 6 febbraio 1998)*	26 marzo 1998 *G.U.* n. 112 del 16 maggio 1998
Accordo di collaborazione culturale, scientifica e tecnologica tra Italia e Lituania (Vilnius 4 aprile 1996) *(Vedi legge 26 maggio 1997, n. 145 in* Gazzetta Ufficiale *n. 132 del 9 giugno 1997)*	8 maggio 1998 *G.U.* n. 132 del 23 marzo 1998

673.

Managua, 5 ottobre 1995

Accordo quadro per la costituzione e gestione dei Fondi di controvalore generati da aiuti bilaterali della cooperazione italiana tra il governo della Repubblica italiana ed il governo della Repubblica del Nicaragua

(Entrata in vigore: 10 marzo 1998)

ACCORDO QUADRO PER LA COSTITUZIONE E GESTIONE DEI
"FONDI DI CONTROVALORE"
GENERATI DA AIUTI BILATERALI DELLA COOPERAZIONE ITALIANA

tra

IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA
rappresentato dall'Ambasciatore d'Italia in Nicaragua

ed

IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DEL NICARAGUA
rappresentato dal Ministro per la Cooperazione Esterna,

in seguito denominati "le parti",

VISTO che nell'ambito delle iniziative previste dal Programma di Cooperazione Bilaterale il Governo della Repubblica Italiana, per il tramite del Ministero degli Affari Esteri, Direzione Generale per la Cooperazione allo Sviluppo, in seguito denominato "M.A.E.-D.G.C.S.", ha fornito al Governo della Repubblica del Nicaragua aiuti che saranno commercializzati in Nicaragua attraverso i normali canali previsti a tale scopo;

CONSIDERATO che gli aiuti saranno venduti agli utilizzatori finali e che il ricavato delle vendite sarà destinato a costituire i fondi di Controvalore Italia-Nicaragua, in seguito denominati "F.C.V.I.N.";

CONSIDERATO che occorre istituire procedure uniformi per la costituzione, l'allocazione, l'esborso, la contabilizzazione e l'utilizzo di tali "F.C.V.I.N.";

CONSIDERATO che una efficiente gestione ed un effettivo utilizzo di tali "F.C.V.I.N." sono essenziali per perseguire una efficace politica di sviluppo in Nicaragua;

Hanno convenuto quanto segue:

ARTICOLO 1

SCOPO DELL'ACCORDO

1. Il presente Accordo instaura le procedure, convenute tra le "parti", per la costituzione, il deposito, la programmazione, l'allocazione, l'esborso, la contabilizzazione e l'utilizzo dei "F.C.V.I.N." generati dalla vendita in Nicaragua degli aiuti forniti dal "M.A.E. - D.G.C.S." nel quadro della Cooperazione Bilaterale.

2. Le procedure del presente Accordo, salvo disposizioni contrarie da convenire tra le "parti" con scambio di Note Verbali, sono applicate a tutti i "F.C.V.I.N." generati a seguito di accordi bilaterali o donativi del Governo italiano, sotto forma di forniture di beni e servizi connessi e/o di derrate alimentari, in seguito denominati "forniture", che non siano stati allocati e/o utilizzati alla data dell'entrata in vigore del presente Accordo e che saranno generati in seguito a tale data, ad eccezione di quanto previsto nell'Accordo sottoscritto il venti di maggio millenovecentoottantanove (20.05.89) e sue modifiche in via di approvazione.

3. Gli aiuti forniti dal Governo italiano non potranno essere soggetti al pagamento di diritti doganali, tasse o imposte od altri tributi con effetto equivalente.

ARTICOLO 2

COSTITUZIONE E DEPOSITO DEI FONDI DI CONTROVALORE

1. Le "parti", convengono sull'importanza di istituire procedure uniformi per la costituzione dei "F.C.V.I.N." generati a seguito delle "forniture" di cui all'art. 1.2.

La commercializzazione delle "forniture", ai fini del presente Accordo, significa donazione di "forniture", che saranno vendute in Nicaragua attraverso i normali canali previsti a tale scopo. Le "parti" convengono inoltre che tali procedure, per quanto possibile, dovranno rispecchiare le procedure commerciali internazionali standard per l'acquisto di "forniture".

2. Almeno un mese prima dell'invio, debitamente notificato da parte del M.A.E. - D.G.C.S., delle "forniture" al paese, il beneficiario presenterà al M.A.E. - D.G.C.S. una proposta contenente le modalità di commercializzazione dei prodotti, ed in particolare il prezzo di vendita.

La proposta diventerà esecutiva tra le parti a seguito dell'approvazione formale da parte del M.A.E. - D.G.C.S.

3. Il prezzo di vendita, concordato fra le parti secondo la procedura prevista all'art. 2.2, sarà determinato con riferimento al prezzo internazionale vigente o al prezzo interno quando esiste un mercato per tale prodotto oppure al prezzo interno di prodotti similari quando tali prodotti esistano sul mercato.

In ogni caso il prezzo concordato non dovrà mai avere l'effetto di danneggiare la produzione locale di prodotti similari o dei loro sostituti.

4. Il calcolo dei depositi che andranno ad integrare i "F.C.V.I.N" equivarrà al prezzo di vendita concordato, moltiplicato per le quantità del prodotto ricevuto nel porto di sbarco, così come attestato dal certificato di presa in carico (take over certificate).

Da detti fondi potranno essere detratte le spese di commercializzazione convenute, secondo le modalità dell'articolo 2.2.

5. I "F.C.V.I.N." dovranno essere versati nella loro totalità in un tempo massimo di 90 giorni dall'arrivo delle "forniture" (prodotti alimentari) nel porto di sbarco. Per particolari "forniture" (concimi, macchine agricole e industriali, ecc.) verranno previamente definiti gli opportuni tempi e modalità di pagamento.

Nel caso eccezionale che i termini di cui sopra non possano essere rispettati, dovrà essere richiesta una proroga motivata.

L'obbligazione di pagamento sussiste da parte del Governo nicaraguense, anche attraverso prestazioni di garanzia bancaria o di beni e servizi, indipendentemente dalla situazione di vendita delle forniture (prodotti alimentari) e forniture speciali.

Il Governo della Repubblica del Nicaragua trasferirà dalla Banca Centrale, entro 30 giorni, dopo ogni sessione, attraverso il Tesoriere Generale della Repubblica, le somme decise dal Comitato di Gestione, su apposito "conto corrente speciale" fruttifero, a firma congiunta, in cordobas, denominato "Fondi di controvalore Italia - Nicaragua".

6. Gli interessi comunque generati dal deposito dei "F.C.V.I.N." presso Istituti bancari costituiscono parte integrante del fondo.

ARTICOLO 3

UTILIZZAZIONE DEI FONDI DI CONTROVALORE

1. Le "parti" convengono sulla necessità di massimizzare l'utilizzazione dei "F.C.V.I.N." in progetti di appoggio all'attività produttiva, al settore sociale e ad attività di carattere umanitario quali:

a) sostegno ad attività delle Agenzie di Sviluppo Economico e Sociale (ADES) e delle Agenzie di Sviluppo Economico Locale (ADEL);

b) costi locali di progetti bilaterali di cooperazione finanziati dal Governo italiano;

c) completamento per costi locali degli interventi eseguiti nel quadro di progetti bilaterali di cooperazione finanziati dal Governo italiano o di ONG italiane;

d) interventi eseguiti nel quadro di situazioni di emergenza;

e) interventi volti a fronteggiare bisogni prioritari socio-economici.

I "F.C.V.I.N." saranno ripartiti secondo un criterio percentualmente equilibrato ed utilizzati, sulla base di quanto precede, per il finanziamento di progetti definiti di comune accordo tra le "parti" attraverso un apposito Comitato di Gestione.

ARTICOLO 4

GESTIONE E CONTROLLO SULL'UTILIZZO DEI "F.C.V.I.N."

1. I "F.C.V.I.N." sono gestiti e controllati da un Comitato di Gestione formato da:

- l'Ambasciatore d'Italia in Nicaragua ed un suo rappresentante
- dal Ministro per la Cooperazione Esterna ed un suo rappresentante.

Il Comitato potrà invitare alla riunione i promotori del progetto con diritto di parola ma senza voto.

La Segreteria del Comitato di Gestione sarà disimpegnata dal Governo della Repubblica del Nicaragua attraverso il Ministero della Cooperazione Esterna ed i relativi costi saranno a carico del "F.C.V.I.N." previa approvazione del Comitato di Gestione. Eventuali consulenze esterne per la valutazione dei progetti presentati secondo le modalità dell'Annesso I, dovranno essere approvate dal Comitato di Gestione.

2. Al Comitato di Gestione competono:

a) l'approvazione dei singoli progetti sia sotto il profilo della rispondenza degli stessi ai requisiti di cui all'art. 3.1. sia per quello che concerne la formulazione di cui all'Annesso I;

b) il controllo sulla corretta gestione dei fondi in generale e quello sulla esecuzione dei singoli progetti;

c) l'emissione e la firma degli ordinativi di pagamento dal conto speciale agli enti esecutori.

3. I progetti che beneficiano di finanziamenti a carico dei "F.C.V.I.N." dovranno presentare un rapporto di attività secondo le linee definite nell'Annesso II.

Inoltre, su richiesta scritta di uno dei membri del Comitato di Gestione, i responsabili dei progetti dovranno fornire rapporti sullo stato di esecuzione dell'attività.

4. Il Ministero per la Cooperazione Esterna è responsabile nei confronti del M.A.E.-D.G.C.S. a che i progetti sviluppino la loro attività in conformità con la programmazione. Pertanto sarà sua cura utilizzare tutti gli strumenti appropriati, ivi compreso l'invio sul terreno di esperti e revisori dei conti.

5. Il Comitato di Gestione si riunirà almeno quattro volte l'anno. Il predetto Comitato potrà in ogni caso convocarsi quando se ne ravvisi la necessità, su richiesta di uno dei due membri.

Alle riunioni del Comitato di Gestione potranno partecipare, senza diritto di voto, esperti e funzionari competenti nelle materie trattate.

ARTICOLO 5

DISPOSIZIONI FINALI

1. Il presente Accordo entrerà in vigore alla data in cui le "parti" contraenti si saranno scambiate notifiche delle rispettive procedure costituzionali all'uopo previste e resterà in vigore fino a quando non interverranno atti intergovernativi tra le "parti" tali da modificarne sostanzialmente i presupposti ed il contenuto.

2. Le procedure di cui al presente Accordo potranno essere interrotte da ciascuna delle "parti" in qualsiasi momento dietro preavviso scritto di 60 (sessanta) giorni, giustificando i motivi di detta interruzione.

Nell'eventualità che tali procedure siano interrotte a valere sulla presente clausola, le presenti norme continueranno comunque ad essere applicate per i "F.C.V.I.N." generati, depositati o prelevati dal "conto corrente speciale" prima della data effettiva che fissa la cessazione dell'Accordo, salvo disposizioni scritte contrarie delle "parti".

3. Il presente Accordo può essere modificato con scambio di Note su accordo scritto delle "parti".

4. Il Governo italiano ed il Governo della Repubblica del Nicaragua potranno designare appositi funzionari quali responsabili di qualsiasi questione relativa all'esecuzione del presente Accordo, previa comunicazione scritta di tale designazione all'altra parte.

5. All'entrata in vigore del presente Accordo si intendono revocate tutte le eventuali precedenti disposizioni riguardanti l'utilizzazione dei "F.C.V.I.N." ad eccezione di quanto previsto negli Accordi sottoscritti il venti maggio millenovecentottantanove (20.05.1989), e sue modifiche in via di approvazione, e il ventiquattro settembre millenovecentonovantuno (24.09.1991).

6. Gli annessi I e II formano parte integrante del presente accordo.

Fatto a Managua il - 5 OCT. 1995 in 2 (due) originali in lingua italiana e 2 (due) originali in lingua spagnola, entrambi i testi facenti ugualmente fede.

PER IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA
S.E. TIBOR HOOR TEMPIS
Ambasciatore d'Italia

PER IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DEL NICARAGUA
DR. ERWIN J. KRÜGER M.
Ministro Cooperazione Esterna

MINISTRO DE COOPERACION EXTERNA

ALLEGATI:

ANNESSO I: **RICHIESTA DI FINANZIAMENTO DEI PROGETTI.**
ANNESSO II: **RAPPORTO SUI PROGETTI.**

ANNESSO I: **RICHIESTA DI FINANZIAMENTO DEI PROGETTI.**

La richiesta, da presentare alla Segreteria del Comitato di Gestione, dovrà contenere i seguenti elementi:

- titolo completo del progetto o dell'intervento;
- nome e descrizione dell'Organismo richiedente con allegata documentazione (statuto, opuscoli, ecc.);
- obbiettivi e finalità del progetto o dell'intervento, popolazione beneficiaria;
- giustificazione del progetto: contesto nel quale va a collocarsi, priorità, ecc.;
- componenti del progetto e attività previste: tipologia, metodologia, attrezzature;
- organizzazione e modalità di esecuzione del progetto;
- durata del progetto o dell'intervento e cronogramma di esecuzione previsto;
- costo stimato e mezzi di finanziamento previsti: bilancio pubblico, apporti provenienti da altre Agenzie o Enti, contributi provenienti dai "F.C.V.I.N.";
- piano operativo, dettagliando gli obiettivi concreti e le attività da realizzare con i relativi costi. I costi saranno esposti per capitoli, con la indicazione - se del caso - dei costi unitari e delle quantità previste;
- nel caso di progetto già iniziato, la richiesta dovrà essere accompagnata da una relazione sullo stato di esecuzione e di realizzazione raggiunte, nonché le spese effettuate e le fonti di finanziamento delle stesse.

ANNESSO II: **RAPPORTO SUI PROGETTI.**

Il rapporto, da presentare trimestralmente alla Segretaria del Comitato di Gestione, dovrà contenere i seguenti elementi:

1) una relazione tecnica ed una relazione contabile, che facciano entrambi riferimento esplicito al piano operativo ed al bilancio presentato nella richiesta di finanziamento per i periodi previsti nell'approvazione;

2) una valutazione degli obiettivi raggiunti in rapporto alle finalità ed agli obiettivi concreti inizialmente indicati;

3) eventuale modifiche di orientamenti intervenuti durante la esecuzione e loro giustificazioni;

4) i contributi saranno erogati solo a seguito di presentazione di rendicontazione sull'utilizzo dei fondi ricevuti.

674.

Colombo, 26 ottobre 1997

Memorandum d'Intesa tra il Governo della Repubblica Italiana e il Governo della Repubblica Democratica Socialista di Sri Lanka concernente il progetto «Espansione del centro tecnico Don Bosco di Negombo», con due allegati e scambio di lettere per la modifica dell'art. 7.3

(Entrata in vigore: 8 luglio 1997)

MEMORANDUM OF UNDERSTANDING
BETWEEN
THE GOVERNMENT OF THE ITALIAN REPUBLIC
AND
THE GOVERNMENT OF THE
DEMOCRATIC SOCIALIST REPUBLIC OF SRI LANKA
CONCERNING
"Enlargement of Don Bosco Technical Centre of Negombo"

The Government of the Italian Republic and the Government of the Democratic Socialist Republic of Sri Lanka, hereinafter named "the Parties": aware of the importance of the project for social and economic development, convene to stipulate the present Memorandum for the implementation of the programme aiming at enlarging the Don Bosco Technical Centre of Negombo.

ARTICLE 1

The main objectives of the Project are:
- improvement and increasing of existing specializations in the Don Bosco Technical Centre in Negombo;
- construction of the available areas for new workshops and classrooms; providing the workshop with equipments; starting of new courses in order to increase the pupils to about 200 units;
- improvement of sport equipments and other social services of the Centre.

ARTICLE 2

2.1. The Government of the Democratic Socialist Republic of Sri Lanka, represented by the Ministry of Finance and Planning, Ethnic Affairs and National Integration designates the Don Bosco Technical Centre of Negombo (hereinafter referred to as "D.B.T.C.) as the Agency responsible for the implementation of its obligations under this Memorandum of Understanding.

2.2. The Government of the Italian Republic designates the NGO:Associazione Italiana Soci Costruttori I.B.O. (hereinafter referred as "IBO"), as the organization responsible for the implementation of its obligations under this Memorandum of Understanding.

ARTICLE 3

The Government of the Italian Republic, in accordance with the prevaling laws and regulations, and following the resolution n. 29 adopted on July 12, 1994 by the Steering Committee of the Italian Directorate General for Development Cooperation, Ministry of Foreign Affairs will contribute a grant up to 1.340.330.000 Italian Liras for the imputs stated in the next article 4.

ARTICLE 4

IBO Contribution

IBO will contribute to the realization of the Project with the following supply:

4.1 BASIC ENGINEERING.

The basic engineering consists of the following working out:

a) General plan of the Centre
scale drawings: 1:500;

b) Plans, sections, prospects of the single laboratories
scale drawings: 1:100;

c) Basical technical specifications for the civil works and utilities (paving, machine foundation compressed air, electrical power, industrial water);

d) technological lay-out of the single laboratories;
lay-out of the machines foundations of the single laboratories;
lay-out of the machines utilities of the single laboratories (only connection point)
scale drawings: 1:50.

4.2 EQUIPMENT.

In the Annex A all the equipment that will be supplied for the carring out of the didactic activities are listed.
Spare parts pertinent to machines and equipments will be supplied only for the duration of the Project.
The overall equipment shall be delivered ex-works in Italy.

4.3 SUPERVISING THE ASSEMBLY, TESTING AND START UP OF THE EQUIPMENT.

The machines and equipment of the Centre must be installed, tested and started up in loco.
These activities will be performed by Italian technicians.
The technicians will work during this phase in close contact with the local instructors providing additional training on the machinery.

4.4 TRAINING IN ITALY OF D.B.T.C. Instructors.

The training in Italy will be performed in English language for a group of 4 D.B.T.C. instructors for a total period of six man/months.

The course will be divided into three phases:
A. acquisition of specific knowledge and professional skills in the field;
B. acquisition of teaching methodology and training activity design;
C. elaboration of teaching materials to support course management.

Air ticket, room and board, insurance, internal transportation, teaching aids (pocked money) will be at charge of the Italian part.

4.5 The contribution for the above listed activities and equipment at the Italian charge amounts at 1.340.330.000 Italian Liras.

4.6 TRANSPORTATION

IBO will cover the costs of shipment from ex-works in Italy up to Sri Lanka port, parking including.

ARTICLE 5

D.B.T.C. Contribution

D.B.T.C. will contribute to the realization of the Project with the following supply/activities:

5.1 LAND AND URBANIZATION WORK.

The land is located at Negombo.

5.2 CIVIL WORKS AND DIRECTION OF THE WORKS.

D.B.T.C. will provide to develop the detail engineering and laboratories and will supply the necessary materials for the installation of the equipment and machinery listed in the Annex A.

5.3 EQUIPMENT: CUSTOMS CLEARANCE/TRANSPORTATION.

As soon as the equipment will arrive in Sri Lanka port, D.B.T.C. will provide to the customs clearance and the transportation to Negombo, including the cost of labour.

5.4 STAFF.

To appoint the required managerial, teaching, secretarial, auxiliary and technical staff in accordance with the requirements.

5.5 CONSUMABLE MATERIAL OF CENTRE.

D.B.T.C. will provide the supply of the consumable materials necessary for the working of the didactic activities and to the installed equipment maintenance.

5.6 TECHNICAL ASSISTANCE.

D.B.T.C. will provide at its own costs an expert for the technical-didactic activities for a period of 4 man/months during the first months of activity of the Centre.

ARTICLE 6

Government of the Democratic Socialist Republic of Sri Lanka contribution

The Government of the Democratic Socialist Republic of Sri Lanka will contribute allowing the duty free import of equipment listed in Annex A and other supplies necessary for the implimentation of the project, subject to existing laws and regulations.

In connection with the implementation of this project, the Government of the Democratic Socialist Republic of Sri Lanka will grant, free of charge, necessary visas for Italian experts and technicians working for the Project.

ARTICLE 7

Other agreements.

7.1 All the machines and equipments and drawing will be supplied by IBO in metric version.

7.2 The implementation time table (Annex B) has been prepared considering the commitment from the Italian Ministry of Foreign Affairs to IBO, to excute the programme as the starting date of activity.

7.3 At the expiring date of the present cooperation programme all the equipments supplied by the Italian part will become property of D.B.T.C., Negombo.
It is understood that, during the programme course, the equipment listed in Annex A will remain at the Centre where it has been expressely assigned.

7.4 Every six months, IBO will make an inspection to verify and update the status of the project. A joint report from IBO and D.B.T.C. will be presented to the Parties.

ARTICLE 8

The Parties and their designated implementing Agencies, in close coordination with local Government units and concerned line Agencies, shall ensure that this Memorandum of Understanding is carried out with due diligence and efficiency and each shall furnish the other with all information that may be considered necessary for the realization of the Project.

ARTICLE 9

9.1 The present Memorandum of Understanding shall enter into force from the date on which the Parties notify each other that their respective constitutional precedures to this end have been fulfilled and shall expire upon completion of the Project or on any date mutually agreed upon by the two Governments.

9.2 This Memorandum of Understanding is of technical nature and is intended only to set out the administrative responsability of the two Governments, in relation to the carrying out of the Project.

9.3 Any dispute arising out of the interpretation or implementaion of this Memorandum of Understanding shall be settled amicably by consultation or negociation between the two Governments.

9.4 This Memorandum of Understanding may be amended at any time with the mutual consent of both Governments by exchange of letters.

9.5 Any communication of documents given, made or sent by either the Parties pursuant to this Memorandum of Understanding, shall be in writing and deemed to have been duly given, made or sent to the Party which it is addressed at the time of its delivery by hand, mail, telegram or telex at its respective addresses, namely:

- for the Italian side: Ministero degli Affari Esteri D.G.C.S. - Ufficio IX - Piazzale della Farnesina - 00194 Roma;

- for the Sri Lanka side:

Additional Secretary
Finance & Planning
Ministry of Finance Planning Ethnic Affairs & National Integratior

9.6 In witness whereof the undersigned, duly authorized thereto, have signed the present Memorandum.

10. Done in Colombo on October 26th, 1995 in two originals in the English language.

For the Government of the Italian Republic

Italo Di Muccio

ITALO DI MUCCIO
AMBASSADOR OF ITALY

For the Government of the Democratic Socialist Republic of Sri Lanka

CHANDRASENA MALIYADDE
Addl Secretary
Ministry of Finance,
Planning, Ethnic Affairs,
and National Integration
"Sethsiripaya."
BATTARAMULLA.

ALLEGATO " A "

PROGETTO DI ESPANSIONE DEL DON BOSCO TECHNICAL CENTER NEGOMBO SHRI LANKA

☐ ITEM-LIST REPARTI / LABORATORI

SEZIONE 1	Elettrificazione dei laboratori di MECCANICA - FALEGNAMERIA - STAMPA ELETTRICITA' DI BASE E SALA COMPUTER			
item	descrizione	q.tà	Prezzo unit.	Prezzo Tot.
1.01	Fornitura in opera di quadro elettrico principale completo di interruttore generale, adeguate protezioni e necessaria strumentazione di tipo tropicalizzato.	1		
1.02	Fornitura in opera di cavi unipolari / multipolari, con conduttore in rame e rivestimento in PVC, di sezione adeguata per: * alimentazione quadro elettrico principale (dal punto di allacciamento alla rete pubblica) * connessione tra motogeneratore di emergenza ed utenze privilegiate (impianti di illuminazione, principali macchine utensili, pompe acqua) * connessione tra quadro elettrico principale e quadro di controllo motogeneratore * interconnessione quadro elettrico principale con quadro di distribuzione del workshop * interconnessione quadro elettrico principale con quadro di distribuzione falegnameria * interconnessione quadro elettrico principale con quadro elettrico motomeccanica * interconnessione quadro elettrico principale con quadro elettrico laboratorio stampa * interconnessione quadro elettrico principale con quadro elettrico laboratorio elettricità di base * interconnessione quadro elettrico principale con quadro elettrico sala computer	1 set		
1.03	Fornitura in opera del quadro elettrico di distribuzione per il workshop e per la falegnameria, completi di interruttore generale, adeguate protezioni e necessaria strumentazione di tipo tropicalizzato. A questi quadri faranno capo anche tutti gli interruttori dell'impianto di illuminazione e della rete di prese F.M., monofase e trifase.	2		

SEZIONE 1	Elettrificazione dei laboratori di MECCANICA - FALEGNAMERIA - STAMPA ELETTRICITA' DI BASE E SALA COMPUTER			
item	**descrizione**	**q.tà**	**Prezzo unit.**	**Prezzo Tot.**
1.04	Fornitura in opera di cavi multipolari, con conduttori in rame e rivestimento in PVC, di sezione adeguata, per alimentazione, dai quadri elettrici di distribuzione di cui al punto 1.03, di tutti i quadretti di controllo ubicati nel workshop e nella falegnameria. La fornitura comprende i necessari conduit in PVC.	1 set		
1.05	Fornitura in opera dei quadretti di controllo dei singoli gruppi di macchine e.o di prese installate nel workshop e nella falegnameria. I quadretti saranno di tipo tropicalizzato, completi di interruttore generale e di adeguate protezioni.	1 set		
1.06	Alimentazione di tutte le macchine ed equipaggiamenti installati nei workshop e nella falegnameria con cavi di sezione opportuna, aventi conduttori in rame e protezione in PVC. Nella fornitura sono compresi anche i necessari conduits in PVC e, dove necessario, gli interruttori automatici.			
1.07	Realizzazione dell'impianto di illuminazione del workshop e della falegnameria con un numero adeguato di corpi illuminanti tale da garantire un livello di illuminamento pari a 350 lux/mq. Le lampade saranno costituite da tubi fluorescenti, da 40 W, installati in corpi illuminanti a luce diretta, del tipo sospeso. L'accensione delle lampade sarà realizzata per gruppi. L'impianto comprende altresì una rete dip1256 illuminazione notturna e di sicurezza. L'impianto di illuminazione sarà completato dai conduits in PVC, dai cavi di allacciamento e da quant'altro necessario per rendere l'impianto funzionante.			

SEZIONE 1	Elettrificazione dei laboratori di MECCANICA - FALEGNAMERIA - STAMPA ELETTRICITA' DI BASE E SALA COMPUTER			
item	descrizione	q.tà	Prezzo unit.	Prezzo Tot.
1.08	Realizzazione di impianto di messa a terra di protezione sia per macchine ed equipaggiamenti del workshop, che per quelli della falegnameria. L'impianto sarà dotato di un adeguato numero di dispersori e formerà rete equipotenziale anche con le strutture metalliche dei capannoni.			
1.09	Alimentazione di n° 5 ventilatori, ubicati negli uffici di reparto del workshop e della falegnameria.			
1.10	Fornitura in opera di gruppo elettrogeno di emergenza da 120 KVA, per servizio continuo, di tipo silenziato e tropicalizzato; completo di pannello di controllo per inserimento automatico in rete, in caso di black-out dell'alimentazione elettrica.	1	23.500	23.500
1.11	Elettrificazione completa (distribuzione di F.M., impianto di illuminazione e rete di messa a terra di protezione) per: - laboratorio stampa - sala computer - laboratorio elettricità di base.			
	FORNITURA VIS-CON - IMPORTO COMPLESSIVO			136.004
	IMPORTO TOTALE SEZIONE 1	K£. It.		159.504

ZIONE 2	MACCHINE ED EQUIPAGGIAMENTI per Officina Meccanica (Workshop)			
item	descrizione	q.tà	prezzo unit.	prezzo totale
2.01	Tornio parallelo con accessori; 180 x 800 mm	3	18.900	56.700
2.02	Tornio parallelo con accessori; 180 x 1.100 mm	2	19.600	39.200
	- Accessori per torni	set 1	21.600	21.600
	- Ricambi per torni	set 1	1.950	1.950
2.03	Utensili per tornio (per items 2.01; 2.02; e per macchine esistenti)	set 1	20.048	20.048
2.04	Fresatrice Universale: tavola 1200 x 290 mm completa di: set di accessori	1	60.724	60.724
	utensili (per item 2.04 e per macchine esistenti)	set 1	29.283.1	29.283,1
2.05	Estintore			
2.06	Apparecchio a filettare per tornio	1	11.690,8	11:690,8
2.07	Affilatrice per utensili in metallo duro	1	4.750	4.750
2.08	Copiatore idraulico per tornio	1	12.000	12.000
2.09	Accessori per macchine esistenti	set 1	20.000	20.000
2.10	Armadietti per macchine utensili	2	305	610
		6	197	1.182
	IMPORTO TOTALE SEZIONE 2	K£. lt.		279.737,9
	Items di fornitura del D.B. Technical Centre			

SEZIONE 3

Attrezzatura per Reparto di Saldatura

item	descrizione	q.tà	prezzo unit.	prezzo totale
3.01	Saldatrice MIG	1	2.219,00	2.219,00
3.02	KIT per saldatura a gas (1+1)	2	455,30	910,60
3.03	Puntatrice da 25 KVA	1	1.920,00	1.920,00
3.04	Banco ossiacetilenico (3+1)	4	2.670,40	10.681,60
3.05	Banco saldatura elettrica	4	3.683,60	14.734,40
3.06	Rampa a 3 + 3 posti bombola per distribuzione gas			
	- per ossigeno	1	1.042,60	1.042,60
	- per acetilene	1	1.285,10	1.285,10
3.07-a	Gruppo valvole a "valle" gruppo di decompressione	set 1		544,00
3.07-b	Tubazioni e valvolame per distribuzione gas	set 1		6.000,00
3.07-c	Tubazioni e valvolame per distribuzione aria compressa	set 1		
3.08	Materiale di consumo per 2 anni di funzionamento	set 1	1.029,97 1.075,35	2.105,52
3.09	Estintore			
3.10	Carrello portabombole completo (1+1) + Kit di saldatura e taglio	2	706,00	1.412,00
3.11	Saldatrice elettrica con accesori	2	433,30	866,60
	RICAMBI PER MATERIALE FRO	set 1		3.415,00
	NB - Agli items: 3.02; 3.04; 3.10 è stata aggiunta n° 1 q.tà Items di fornitura del D.B. Technical Centre			
	IMPORTO TOTALE SEZIONE 3	K£. It.		47.135,42

SEZIONE 4	RIPAVIMENTAZIONE OFF. MECCANICA (Basamento)				
item	descrizione		q.tà	prezzo unit.	prezzo totale
4.01	Rifacimento della pavimentazione dell'officina meccanica (workshop)	mq	630	23,47	14.786,1
	IMPORTO TOTALE SEZIONE 4		K£.It.		14.786,1

SEZIONE 5

Attrezzatura per Falegnameria

item	descrizione		q.tà	prezzo unit.	prezzo totale
5.01	Segatrice circolare - dia. 400 mm		1	7.870	7.870
5.02	Tornio a copiare per legno (semiautomatico)		1	7.425	7.425
5.03	Utensili per tornio	(set)	1	900	900
5.04	Tenonatrice		1	10.400	10.400
5.05	Mortasatrice (cesello e catena)		1	4.620	4.620
5.06	Smerigliatrice a colonna, dia. 200 mm		1	1248,4	1248,4
5.07	Trapano da banco - dia. 13 mm		1	1.777	1.777
	- Ricambi	(set)	1	149	149
5.08	Smerigliatrice portatile a disco - dia. 180 mm		2	275	550
5.09	Affilatrice universale per seghe circolari		1	2.695	2.695
5.10	Saldatrice di testa per nastri		1	1.100	1.100
5.11	KIT utensili per student		16	322,3	.156,8
5.12	KIT utensili per intaglio		5	286	1.430
5.13	Toupie con carrello		1	7.800	7.800
5.14	Estintore			♦	
5.15	Affilatrice per coltelli		1	3.410	3.410
5.16	Pressa oleodinamica a piani freddi		1	6.275	6.275
5.17	Motosega (a miscela)		3	690	2.070
5.18	Ricambi	(set)	1	3.500	3.500
5.19	Utensili per macchine	(set)	1	3.000	3.000
5.20	Levigatrice a nastro da 3000x 800 mm		1	4.675	4.675
5.21	Smerigliatrice/bisellatrice per lame di sega a nastro		1	1.105	1.105
5.22	Affilatrice Universale per Utensili		1	6.920	6.920
5.23	Accessori per tornio item 5.02	(set)	1	3.659	3.659
	♦ item di fornitura del D.B. Technical Centre				
	IMPORTO TOTALE SEZIONE 5		K£. It.		87.735,2

SEZIONE 6

Attrezzatura per motoristica - marina

item	descrizione		q.tà	prezzo unit.	prezzo totale
6.01	KIT utensili per gli studenti		16	339	5.424
6.02	Trapano elettrico portatile - 10 mm		2	86	172
6.03	Punte elicoidali (alta velocità) 1/16" a 1/2"	(set)	1	209	209
6.04	Punte elicoidali (alta velocità) 2 mm a 12	(set)	1	115,5	115,5
6.05	Maschi e filiere in pollici (1/8" a 1")	(set)	1	718,3	718,3
6.06	Maschi e filiere in mm (M3 a M18)	(set)	1	374	374
6.07	Calibro a corsoio (est./int./prof.) - mm/in		16	100	1.600
6.08	[illegible]		2	145	290
6.09	Elettrocompressore carrellato		1	2.730	2.730
6.10	Estintore H_2O			♦	
6.11	Estintore chimico (a schiuma)			♦	
6.12	Tachimetro		1	285	285
6.13-a	Banco da lavoro con morsa		5	840	4.200
6.13-b	Tavolo a 2 posti con guide e sedie		10	356	3.560
6.13-c	Cassettiera per utensili	(1+1)	2		2.460
6.13-d	Armadio metallico per accessori e strumenti	(4+2)	6		1.798
6.14	Vasca di prova, piccola (per interno)		1	♦	
6.15	Vasca di prova, grande (per esterno)		1	♦	
6.16	KIT per saldatura ossiacetilenica		1	455,3	455,3
6.17	Voltmetro a bobina mobile 0-24 V		1	250	250

SEZIONE 6	Attrezzatura per motoristica - marina			
item	**descrizione**	**q.tà**	**prezzo unit.**	**prezzo totale**
6.18	Amperometro 0 - 100 A	1	250	250
6.19	Motore fuoribordo 25 HP con accensione manuale	2	2.822	5.644
		2	3.241	6.482
		3	3.715	11.145
		2	3.391	6.782
	- Accessori (set)	1	2.000	2.000
6.20	Pressa idraulica (30 t)	1	1.800	1.800
6.21	Estrattori per pulegge	1	580	580
6.22	Smerigliatrice da banco - dia. 200 mm	1	1248,4	1248,4
6.23	Kit utensili per riparazione "outbord" YAMAHA	2	6.848	13.696
6.24	Gru idraulica carrellata (2 ton)	1	1.545	1.545
6.25	Cavalletto sostegno motori	10	♦	
6.26	Carrello movimentazione motori	1	♦	
6.27	"Disassembling Kit"	4	15	60
6.28	Materiale di consumo (per 2 anni di funzionamento)			1.000
	IMPORTO TOTALE SEZIONE 6	K£. It.		76.873,5
	♦ item di fornitura del D.B. Technical Center			

SEZIONE 7 — **Attrezzatura per motomeccanica**

item	descrizione	q.tà	prezzo unit.	prezzo totale
7.01	KIT utensili per gli studenti	16	355	5.680
7.02	Dispositivo levigatore con utensili	1	1.562	1.562
7.03	Dispositivo di allineamento/controllo bielle	1	1.625	1.625
7.04	Tester prova candele	1	1.000	1.000
7.05	Tester prova pressione iniettore	1	898	898
7.06	Misuratore di vuoto per carburatorista	1	2.745	2.745
7.07	Prova compressione	1	1.075	1.075
7.08	Pistola stroboscopica elettronica per motori diesel	2	526	1.052
	Pistola stroboscopica elettronica per motori a benzina	2	526	1.052
7.09	Chiave dinamometrica + scatola chiavi a bussola (att. 1/2")	2	178	356
7.10	Carica batterie - avviatore	1	1.500	1.500
7.11	Smerigliatrice ceppi freno	1	5.100	5.100
7.12	Rivettatrice ceppi freno	1	3.650	3.650
7.13	Attrezzatura specifica per impianto frenante	1	2075,4	2075,4
7.14	Cricco idraulico a carrello da 2,5 ton	2	370	740
7.15	Colonnette per vetture	4	17	68

SEZIONE 7	Attrezzatura per motomeccanica			
item	descrizione	q.tà	prezzo unit.	prezzo totale
7.16	Smontagomme	1	2.910	2.910
7.17	Apparecchio gonfiagomme	1	230	230
7.18	Vulcanizzatore pneumatici	1	865	865
7.19	Attrezzatura specifica per gommista (set)	1	258,25	258,25
7.20	Apparecchio controllo pressione mandata pompa benzina	1	444	444
7.21	Apparecchio controllo pressione olio	1	408	408
7.22	Cassetta pulizia iniettori	1	471	471
7.23	Attrezzatura montaggio/smontaggio pompe a iniezione	1	1.050	1.050
7.24	Attrezzature specifica per motori diesel	1	1.197	1.197
7.25	Cavalletti rotativi semplici (per motori, testate, cambio)	2+1	260	780
7.26	Cavalletti rotativi doppi (1+1)	2	312	624
7.27	Banco da lavoro con morsa (4+1)	5	840	4.200
7.28	Carrello portapezzi (1+1)	2	275	550
7.29	Gru idraulica carrellata (1,5 ton)	1	1.125	1.125
7.30	Pressetta idraulica da 10 ton	1	780	780
7.31	Vasca di lavaggio	1	♦	

SEZIONE 7 — Attrezzatura per motomeccanica

item	descrizione	q.tà	prezzo unit.	prezzo totale
7.32	Cassetta con utensili	2	485	970
7.33	Armadio con utensili	1	1.825	1.825
7.34	Carrello con utensili	1	1.360	1.360
7.35	Armadio metallico	2	♦	0
7.36	Scaffalatura metallica	2	♦	0
7.37	Strumenti di misura e controllo (set)	2	4001,4	4001,4
7.38	Equipaggiamento verniciatura con pistola pneumatica	1	80	80
7.39	Motore diesel (ricondizionato)	3	833,3	2.500
7.40	Estintore a polvere		♦	
	RICAMBI MATERIALE TRENTIN	set 1		6.000
	NB - gli items: 7.25; 7.26; 7.27; 7.28; 7.32; 7.37; sono variati di quantità			
	♦ item di fornitura del D.B. Technical Centre			
	IMPORTO TOTALE SEZIONE 7	K£. lt.		62.807,05

SEZIONE 8

Attrezzatura per Laboratorio di Metrologia ed Elettricità di base

item	descrizione	q.tà	prezzo unit.	prezzo totale
	METROLOGIA			
8.01	SET Calibri a corsoio			
	- lunghezza 150 mm	20	57,75	1.155
	- lunghezza 300 mm	2	189	378
	- lunghezza 500 mm	1	998	998
	- con comparatore	1	168	168
	- di profondità 200 mm	1	556	556
8.02	SET Micrometri per esterni:			
	- campo di misura 0 ÷ 25	4	177,6	710,4
	- campo di misura 25 ÷ 50	4	293	1.172
	- campo di misura 50 ÷ 75	3	321	963
	- campo di misura 75 ÷ 100	2	348	696
	- campo di misura 100 ÷ 125	2	410	820
	- campo di misura 125 ÷ 150	1	475	475
	- campo di misura 150 ÷ 175	1	506	506
	- campo di misura 175 ÷ 200	1	543	543
	- per misurare ingranaggi 0 ÷ 25	1	464	464
	- per misurare ingranaggi 25 ÷ 50	1	569	569
	- supporto per micrometri	4	31,5	126
8.03	Micrometro per profondità 0 ÷ 150 mm	1	441	441
8.04	Comparatore di profondità 0 ÷ 100 mm	1	505	505
8.05	SET Micrometri per interni a 3 tasti:			
	- campo di misura 25 ÷ 50 mm	1	2.300	2.300
	- campo di misura 50 ÷ 100 mm	1	2.470	2.470
8.06	Micrometri per interni:			
	- campo di misura 50 ÷ 400 mm (set)	1	445	445
8.07	Comparatori di precisione - dia. 58 mm	4	55	220

SEZIONE 8	**Attrezzatura per Laboratorio di Metrologia ed Elettricità di base**			
item	descrizione	q.tà	prezzo unit.	prezzo totale
8.08	Stativo porta comparatore:			
	- universale a base magnetica	2	263	526
	- universale a doppio snodo a base prismatica	1	472	472
	- di precisione con colonna e tavola rettificata completo di accessori	1	1.900	1.900
8.09	Comparatori - Tastatori di precisone	2	375	750
8.10	Alesametri completi di comparatore:			
	- campo di misura 18 ÷ 35 mm	1	530	530
	- campo di misura 35 ÷60 mm	1	526	526
	- campo di misura 50 ÷150 mm	1	601	601
8.11	Livella piana - sensibilità 0,02	1	220	220
8.12	Assortimento blocchetti di riscontro con telai porta blocchetti	1	3.780	3.780
8.13	Piano in granito per tracciatura e controllo - 800x500 completo di:	1	5.050	5.050
	- truschino - h 300 mm	2		
	- coppia prismi a "V"	1		
	- cilindro di controllo	1		
	- goniometro universale	1		
	- squadra	1		
	- supporto universale porta comparatore	1		
	- riga di controllo - 400 mm	1		
	- squadra a cappello - h 100 mm	12		
	- squadra a cappello - h 150 mm	2		
	- squadra a cappello - h 300 mm	1		
	- squadra a bisello - h 150 mm	2		
	- squadra a base scorrevole	1		
	- compasso con scala graduata	1		
	- set compassi	1		
	- riga millimetrata semirigida - 300 mm	2		
	- punta per tracciare	2		

SEZIONE 8

Attrezzatura per Laboratorio di Metrologia ed Elettricità di base

item	descrizione	q.tà	prezzo unit.	prezzo totale
8.14	Micrometro altezze bi-millesimale			
	- campo di misura 0 + 25	2	630	1.260
	- campo di misura 25 + 50	2	735	1.470
	- campo di misura 50 + 75	1	790	790
	- campo di misura 75 + 100	1	840	840
	- campo di misura 100 + 12	1	945	945
	- campo di misura 125 + 15	1	998	998
8.15	Barraseno	1	320	320
8.16	Assortimento rulli calibrati	1	1.676	1.676
8.17	Supporto porta comparatore di precisione con comparatore millesimale	1	2.200	2.200
	SUB-TOTALE	K£. It.		41.534,4

SEZIONE 8

Attrezzatura per Laboratorio di Metrologia ed Elettricità di base

item	descrizione	q.tà	prezzo unit.	prezzo totale
	ELETTRICITA' DI BASE (impianti elettrici - costruzione - prova)			
8.18	Banco per impianti elettrici civili-industriali a 4 posti con 4 cassetti	2	3.272	6.544
8.19	SET Pannelli per esercitazioni:			
	- pannello in legno	8	82	656
	- con scatole incassate	8	343	2.744
	- in lamiera forata	8	92	736
	- strisce asolate	8	160	1.280
8.20	Contenitore per pannelli	6	566	3.396
8.21	KIT per installazioni civili	8	870	6.960
8.22	KIT per installazioni industriali completo di n. 2 motori elettrici e cavetti di collegamento per la prova della corretta installazione dell'impianto industriale	8	940,25	7.522
8.23	Multimetro analogico	8	62	496
8.24	Utensili dotazione allievo (elettromeccanica - costruzione - prova)	8	760	6.080
8.25	Banco 2 posti per costruzione di macchine elettriche con 2 cassetti, completo di:	4	732	2.928
	- porta tastatore	2	320	640
	- avvolgitrice manuale (matassatrice)	2	426	852
	- porta rotori	2	124	248
8.26	KIT per motori completo di rame (dia 0,65; dia 0,71; dia 0,75)	2	1722,4	3.444,8

SEZIONE 8	Attrezzatura per Laboratorio di Metrologia ed Elettricità di base			
item	descrizione	q.tà	prezzo unit.	prezzo totale
8.27	Multimetro analogico	2	62	124
8.28	SET cavetti vari per il collegamento	1	343	343
8.29	SET matasse di cavi elettrici per banco 8.18	2	60	120
8.30	Banco con torretta per prove di motori e trasformatori	1	4.004	4.004
8.32	KIT per trasformatori	2	1868,9	3.737,8
8.33	Basamento per accoppiamento di motori al banco 8.30	1	309	309
8.34	Freno a correnti parassite	1	2.056	2.056
8.35	Carico RLC e reostati per controllo trasformatori	1	2.975	2.975
	SUB-TOTALE	K£. It.		58.195,6
	TOTALE SEZIONE 8	K£.It.		99.730

SEZIONE - 9

Stampa e Computer

item	descrizione		q.tà	prezzo unit.	prezzo totale
	LABORATORIO DI STAMPA				
9.01	Fotocopiatrice		1	5.358	5.358
9.02	Tavolo luminoso: 700 x 1000 mm		1	710	710
9.03	Macchina off-set a 1 colore		1	35.700	35.700
9.04	Tagliacarte lineare		1	3.975	3.975
9.05	Tagliacarte manuale: luce 560 mm		1	750	750
9.06	Cucitrice a punti / piegatrice a piega centrale.		1	5.390	5.390
9.07	Vasche per sviluppo manuale		1	♦	
9.08	Rilegatrice a pettine (a caldo) sp.1"		1	2.242	2.242
9.09	Materiale di consumo (per 2 anni)	set	1	10.000	10.000
9.10	Platemaker f.to A3 + punzonatrice lastre		1	2.350	2.350
	RICAMBI				3.300
		SUB-TOTALE	K£. It.		69.775

SEZIONE 9	Stampa e Computer			
item	descrizione	q.tà	prezzo unit.	prezzo totale
	LABORATORIO COMPUTER			
9.11	Computer (Apple) per grafica	1	9.676	9.676
9.12	Computers (Epson o equivalenti)	4		21.242
9.13	Stampante laser	1	2.880	2.880
9.14	Stampante ad aghi (1+3)	4		3.208
9.15	Software per Epson (compreso programma di scrittura in singalese)	1	10.310	10.310
9.16	Manuali per programmi (set)	1		
9.17	Materiale di consumo (dischetti, carta ...)	1	2.033	2.033
9.18	UPS (gruppo di continuità) da 750 VA	5	1.458,4	7292
9.19	Condizionatori tipo monosplit	2	2.780	5.560
9.20	Software per Apple - Macintosh (set)	1	2.880	2.880
9.21	Arredamento / mobili		♦	
	Ingegnerizzazione sistema			4.914
9.24	Scanner f.to A4 con software per riconoscimento caratteri OCR			6.350
	RICAMBI		9.000	9.000
	SUB-TOTALE	K£. It.		85.345
	NB - All'item 9.14 è stata aggiunta 1 q.tà ♦ item di fornitura del D.B. Technical Centre			
	TOTALE SEZIONE 9		K£ It.	155.120

SEZIONE 10

Materiale di supporto all'insegnamento
(TEACHING AIDS)

item	descrizione	q.tà	prezzo unit.	prezzo totale
	ATTREZZATURE			
10.01	Lavagna luminosa	1	1.350	1.350
	- Ricambi (set)	1	1.060	1.060
10.02	Episcopio	1	2.400	2.400
	- Ricambi (set)	1	200	200
10.03	Proiettore di diapositive	1	♦	
10.04	Schermo per proiezione portatile	1	♦	
10.05	Schermo per proiezione da muro	1	♦	
10.06	Sincroregistratore	1	510	510
10.07	Videoproiettore	1	13.400	13.400
10.08	Lavagna bianca ed accessori	1	♦	
10.09	Videoregistratore	1	1.000	1.000
	SUSSIDI DIDATTICI			
	(I) modelli funzionanti e tabelloni murali			
10.10	Sezionato motore benzina (+ tabellone)	1	5.380	5.380
10.11	Sezionato motore diesel	1	2.750	2.750
10.12	Sezionati vari (ved. elenco all.to)	set 1		5.450
10.13	Tabelloni murali saldatura (Fro) + Videocassette	set 1		1.700
10.14	Utensili da taglio	1	1.500	1.500
10.15	Motore fuoribordo	1	3.000	3.000
	TOTALE SEZIONE 10	K£. It.		39.700

♦ item di fornitura del D.B. Technical Centre

DON BOSCO TECHNICAL CENTRE - NEGOMBO - SRI LANKA
TIME TABLE
PHASES
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14-
15
Start of the Contract
Basic design
Civil works on site
Manufacturing of equipment
FOB-CIF of equipment
Technical assistance - Assembly
Training of instructors
Technical-Didactic assistance
Monitoring and evaluation missions
Activities to carried out by D.B. Technical Centre
Activities to carried out by NGO - IBO

Ambasciata d'Italia

Colombo

522 | 12 MAR 1997

Mr C Maliyadde
Additional Secretary
Ministry of Finance & Planning,
Ethnic Affairs and National
Integration
"Sethsiripaya"
Battaramulla

Dear Mr Maliyadde,

I have the honour to refer to the development co-operation project named " Enlargement of Don Bosco Technical Centre of Negombo".

In this connection, I propose that article 7.3 of the Memorandum of Understanding between the Government of Sri Lanka and the Government of Italy, signed in Colombo on 26 October 1995, be substituted with the following text:

"Art. 7.3 - At the date of expiry of the present co-operation programme, all the equipments supplied by the Italian part will become the property of the Government of the Democratic Socialist Republic of Sri Lanka, while the D.B.T.C. , designated by the Ministry of Finance and Planning, Ethnic Affairs and National Integration as the Agency responsible for the implementation of its obligations under this Memorandum of Understanding, will ensure the supervision and the good maintenance of the equipment thereby ensuring maximum benefit for future activities".

It is understood that during the programme course, the equipment listed in the Annexture A will remain in the Centre where it has been expressly assigned. All other provisions remain unchanged.

On the agreement of your Government on the proposal, this letter and your reply on the same contents, will constitute an agreement between our two Governments and will come into force on the date indicated in your letter of response and will be of the same duration as the Memorandum of Understanding, of which it is a part.

I take this occasion, Dear Sir, to assure you of my highest esteem and remain,

yours sincerely,

Italo Di Muccio
Ambassador for Italy

Telephones
Office 862721
862530
864770
865292
867549
Fax 862478

Ministry of Plan Implementation, Ethnic Affairs & National Integration

My No. RDD/DDS/3/35
Your No.
3rd Floor, "Sethsiripaya"
Battaramulla.

17 March 1997.

H.E. the Ambassador for Italy,
The Embassy of Italy,
Colombo.

Dear Ambassador,

I have the honour to refer to your letter Ref. No.522 dated 2 March 1997 and to confirm as follows:

The article 7.3 of the Memorandum of Understanding between the Government of Sri Lanka and the Government of Italy, signed in Colombo on 26 October 1995, will be substituted with the following text:

"Art. 7.3 - At the date of expiry of the present co-operation programme, all the equipments supplied by the Italian part will become the property of the Government of the Democratic Socialist Republic of Sri Lanka, while the D.B.T.C., designated by the Ministry of Plan Implementation, Ethnic Affairs and National Integration as the Agency responsible for the implementation of its obligations under this Memorandum of Understanding, will ensure the supervision and the good maintenance of the equipment thereby ensuring maximum benefit for future activities".

It is understood that, during the programme course, the equipment listed in Annexture A will remain in the Centre where it has been expressly assigned.

I have the honour to inform Your Excellency that my Government has agreed to the contents of the letter as indicated above.

I take this opportunity, to express to you my sincere regards.

C.Maliyadde,
Addl. Secretary.

Copy to - Secretary, Ministry of Foreign Affairs.
- Director General, External Resources.

TRADUZIONE NON UFFICIALE

MEMORANDUM DI INTESA

TRA

IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA

E

IL GOVERNO DELLA
REPUBBLICA SOCIAL-DEMOCRATICA DELLO SRI LANKA

SU

"L'allargamento del Centro tecnico Don Bosco di Negombo"

Il Governo della Repubblica Italiana e il Governo della Repubblica Socialista Democratica dello Sri Lanka (di seguito denominati "le Parti") consapevoli dell'importanza del Progetto ai fini dello sviluppo sociale ed economico, concordano di stipulare il presente Memorandum per la realizzazione del programma per l'ampliamento del Centro Tecnico Don Bosco di Negombo.

ARTICOLO 1

Gli obiettivi principali del Progetto sono:
- miglioramento e aumento dei corsi di specializzazioni previsti presso il Centro Tecnico Don Bosco di Negombo;
- costruzione di nuovi laboratori e aule nelle aree disponibili; fornitura delle attrezzature per i laboratori; avvio di nuovi corsi al fine di elevare il numero degli iscritti a circa 200 unitÁ;
- miglioramento degli impianti sportivi e di altri servizi sociali del Centro.

ARTICOLO 2

2.1 Il Governo della Repubblica Socialista Democratica dello Sri Lanka rappresentato dal Ministero della Finanza e Pianificazione, Affari Etnici e Integrazione Nazionale designa il Centro Tecnico Don Bosco di Negombo (di seguito denominato "D.B.T.C.") quale Agenzia responsabile del rispetto degli obblighi derivanti dalle disposizioni previste in questo Memorandum di Intesa.

2.2 Il Governo della Repubblica Italiana designa la O.N.G.: Associazione Italiana Soci Costruttori I.B.O. (di seguito denominata "IBO"), quale organizzazione responsabile del rispetto degli obblighi derivanti da questo Memorandum di Intesa.

ARTICOLO 3

Il Governo della Repubblica Italiana, in conformitÁ delle leggi e norme vigenti, e nel rispetto della risoluzione n. 29 adottata il 12 luglio 1994 dal Direzionale della Direzione Generale per la Cooperazione allo Sviluppo del Ministero degli Affari Esteri, fornirÁ un contributo fino alla concorrenza di Lit. 1,340,330,000 per la fornitura di quanto previsto nell'art. 4.

ARTICOLO 4

L'IBO assicurerÁ il proprio contributo alla realizzazione del Progetto fornendo i servizi e prodotti elencati qui di seguito:

4.1 INGEGNERIA DI BASE

L'ingegneria di base prevede l'elaborazione di:
a) Planimetria del Centro
disegni in scala 1:500;
b) Piante, sezioni, e prospetti dei singoli laboratori
disegni in scala 1:100:
c) Specifiche tecniche di base per i lavori di ingegneria civile e per le utenze (pavimentazioni, soletta di fondazione per le macchine, aria compressa, impianto elettrico, acque industriali);
d) Layout tecnologico dei singoli laboratori; layout delle solette di fondazione delle macchine per ciascun laboratorio; layout degli impianti utenze(soltanto punti di connessione)
disegni in scala 1:50.

4.2 ATTREZZATURE

Tutto il materiale occorrente per lo svolgimento delle attivitÁ didattiche Ò elencato nell'Allegato A.
Le parti di ricambio relative a macchine e attrezzature saranno fornite soltanto per il periodo di durata del progetto.
Tutte le attrezzature verranno consegnate franco fabbrica in Italia.

4.3 CONTROLLO DEL MONTAGGIO, COLLAUDO E FUNZIONAMENTO DELLE ATTREZZATURE

Le macchine e le attrezzature del Centro devono essere installate, collaudate e avviate in loco.
A queste attivitÁ provvederanno i tecnici italiani.
Durante questa fase i tecnici lavoreranno in stretto contatto con gli istruttori locali fornendo l'addestramento necessario al funzionamento dei macchinari.

4.4 ADDESTRAMENTO IN ITALIA DEGLI ISTRUTTORI DEL D.B.T.C.

L'addestramento previsto in Italia per un gruppo di 4 istruttori del D.B.T.C. sarà effettuato in lingua inglese per un periodo complessivo di 6 mesi/uomo.

Il corso sarà articolato in tre fasi:
A. Acquisizione delle conoscenze e competenze professionali specifiche sul campo
B. Acquisizione della metodologia didattica e pianificazione delle attività didattiche
C. Preparazione dei materiali didattici a sostegno della gestione dei corsi.

Le spese di viaggio, vitto e alloggio, assicurazione, spostamenti durante il periodo di permanenza, e ausili didattici (argent de poche) saranno a carico della Parte italiana.

4.5 Il contributo finanziario per l'espletamento delle attività e attrezzature descritte sopra a carico dell'Italia è di Lit. 1,340,330,000.

4.6 TRASPORTI

L'IBO si farà carico delle spese di trasporto franco fabbrica in Italia fino al porto dello Sri Lanka, incluse le spese di sosta.

ARTICOLO 5

Contributo a carico del D.B.T.C.

Il D.B.T.C. parteciperà alla realizzazione del Progetto facendosi carico delle seguenti attività/forniture:

5.1 TERRENO E INFRASTRUTTURE

Il terreno si trova a Negombo.

5.2 OPERE CIVILI E DIREZIONE DEI LAVORI

Il D.B.T.C. provvederà a preparare le strutture tecniche e i laboratori e fornirà i materiali necessari all'installazione delle attrezzature e al funzionamento dei macchinari elencati nell'Allegato A.

5.3 ATTREZZATURE: SDOGANAMENTO/TRASPORTO

Al momento dell'arrivo del materiale nel porto dello Sri Lanka, sarà il D.B.T.C. a espletare tutte le formalità necessarie allo sdoganamento e al trasporto dello stesso fino a Negombo, incluse le spese di manodopera.

5.4 IL PERSONALE

Nomina del personale direttivo, insegnante, amministrativo, ausiliario e tecnico secondo le esigenze

5.5 MATERIALI DI CONSUMO

Il D.B.T.C. provvederÁ a fornire i materiali di consumo necessari all'espletamento delle attivitÁ didattiche e alla manutenzione delle attrezzature installate.

5.6 ASSISTENZA TECNICA

Il D.B.T.C. fornirÁ a proprie spese un esperto per le attivitÁ tecnico-didattiche per un periodo di 4 mesi/uomo durante il periodo di avvio del Centro.

ARTICOLO 6

Contributo da parte del
Governo della Repubblica Socialista Democratica
dello Sri Lanka

Il contributo dal parte del Governo della Repubblica Socialista Democratica dello Sri Lanka consisterÁ nel concedere l'esenzione dai dazi doganali previsti dalla legislazione e normativa esistente per i materiali elencati in Allegato A e per le altre forniture necessarie alla realizzazione del progetto.

Inoltre, in relazione all'attuazione del progetto, il Governo della Repubblica Socialista Democratica dello Sri Lanka concederÁ gratuitamente i visti di ingresso nel paese a tutti gli esperti e tecnici italiani impegnati nella realizzazione del progetto.

ARTICOLO 7

Atri accordi

7.1 Tutte i macchinari, attrezzature e disegni saranno forniti dall'IBO con dati espressi nel sistema metrico.

7.2 E' stata preparata una tabella dei tempi di attuazione (Allegato B) tenendo conto del fatto che la data di inizio delle attivitÁ Ò vincolata al contributo che il Ministero degli Affari Esteri concederÁ all'IBO.

7.3 Alla scadenza del presente accordo di cooperazione tutte le attrezzature fornite dalla Parte italiana verranno incorporate dal D.B. T.C., Negombo che ne diventa legittimo proprietario.
Resta inteso che nel corso dello svolgimento delle attivitÁ didattiche programmate le attrezzature elencate in Allegato A resteranno nel Centro a cui sono state espressamente assegnate.

7.4 Ogni sei mesi, l'IBO effettuerÁ una visita di controllo per verificare lo stato di avanzamento del progetto e per aggiornarlo. Un rapporto redatto congiuntamente dall'IBO e dal D.B.T.C. verrÁ presentato alle Parti.

ARTICOLO 8

Le Parti assieme alle Agenzie di attuazione appositamente designate, in stretto coordinamento con gli organi governativi a livello locale e con le Agenzie interessate, si impegnano ad assicurare che il presente Memorandum di Intenti sia attuato con cura ed efficienza e che ciascuno fornirÁ all'altro tutte le informazioni ritenute necessarie alla realizzazione del Progetto

ARTICOLO 9

9.1 Il presente Memorandum di Intesa entrerÁ in vigore a partire dal momento in cui le Parti si notificheranno reciprocamente che le rispettive procedure costituzionali a tale fine sono state soddisfatte. La data di scadenza potrÁ coincidere con il completamento del Progetto o potrA essere concordata congiuntamente dai due Governi interessati.

9.2 Il presente Memorandum di Intesa riveste natura tecnica e si propone semplicemente di individuare le responsabilitÁ amministrative dei due Governi in relazione all'esecuzione del Progetto stesso

9.3 Eventuali controversie che dovessero insorgere nell'interpretazione o nell'applicazione del presente Memorandum di Intesa verranno risolte in via amichevole tramite consultazioni o negoziati tra i due Governi.

9.4 Il presente Memorandum di Intesa potrÁ essere emendato in qualsiasi momento con il consenso reciproco di entrambi i Governi tramite uno scambio di lettere.

9.5 Qualsiasi comunicazione di documenti consegnata, effettuata o inviata da una delle parti in conformità con il presente Memorandum d'Intesa dovrà avere forma scritta e si riterrà regolarmente consegnata, effettuata o inviata al destinatario nel momento in cui verrà consegnata a mano, per posta, telegramma o telex ai rispettivi indirizzi.

- per l'Italia:
  Ministero degli Affari Esteri D.G.C.S. - Ufficio IX - Piazzale della Farnesina - 00194 Roma;

- per lo Sri Lanka:
  Additional Secretary
  Finance & Planning
  Ministry of Finance Planning Ethnic Affairs & National Integration

9.6 A testimonianza di quanto sopra, i sottoscritti rappresentanti legali delle Parti hanno firmato il presente Memorandum.

10. Redatto a Colombo, 26 ottobre 1995, in due originali in lingua inglese.

Per il Governo della Repubblica Italiana Democratica

Per il Governo della Repubblica Socialista di Sri Lanka

ITALO MUCCIO
Ambiasciatore d'Italia

CHANDRASENA MALIYADDE
Segretario Ministero dell Finanze
Pianificazione, Affari Etnici
Integrazione Nazionale
"Sethsitlpaya"
BATTARAMULLA

Ambasciata d'Italia
Colombo

Signor C. Maliyadde
Segretario Addizionale
Ministro delle Finanze e della
Pianificazione, Affari
Etnici e Integrazione
Nazionale
"Sethsiripaya"
Battaramulla

2 marzo 1997

Egregio Signor Maliyadde,

Ho l'onore di far riferimento al progetto di cooperazione allo sviluppo denominato: "Espansione del Centro Tecnico Don Bosco di Negombo".

A tale riguardo, propongo che l'articolo 7.3. del Memorandum d'Intesa tra il Governo di Sri Lanka ed il Governo Italiano, firmato a Colombo il 26 ottobre 1995, sia sostituito con il testo seguente:

"Art. 7.3 - Alla data di scadenza del presente programma di cooperazione, tutte le attrezzature fornite dalla Parte italiana diverranno di proprietà del Governo della Repubblica Democratica Socialista di Sri Lanka, mentre la D.B.T.C designata dal Ministero delle Finanze e della Pianificazione, Affari Etnici ed Integrazione Nazionale in quanto Agenzia responsabile per l'attuazione dei suoi obblighi secondo il presente Memorandum d'Intesa, provvederà alla supervisione e ad una corretta manutenzione delle attrezzature, garantendo in tal modo il massimo rendimento per le attività future".

Rimane inteso che nel corso del programma, le attrezzature elencate all'Annesso A rimarranno nel Centro al quale sono state espressamente assegnate. Tutte le altre disposizioni rimangono immutate.

All'atto dell'accettazione di tale proposta, la presente lettera e la Sua risposta in materia costituiranno un accordo tra i nostri due Governi che entrerà in vigore alla data indicata nella Sua lettera di risposta, e che avra la stessa durata del Memorandum d'Intesa di cui é parte.

Mi avvalgo della presente occasione, Egregio Signore, per porgerLe i miei migliori ossequi.

Italo Di Muccio
Ambasciatore d'Italia

Ministro dell'Attuazione del Piano, Affari Etnici e Integrazione nazionale

17 Marzo 1997

S.E. l'Ambasciatore d'Italia
Ambasciata d'Italia
Colombo

Illustre Ambasciatore ,

ho l'onore di far riferimento alla Sua lettera rif. n. 522 in data 2 marzo 1997, e di confermare quanto segue:

L'articolo 7.3. del Memorandum d'Intesa tra il Governo di Sri Lanka ed il Governo italiano, firmato a Colombo il 26 ottobre 1995, sara sostituito dal testo seguente:

"Art. 7.3 - Alla data di scadenza del presente programma di cooperazione, tutte le attrezzature fornite dalla Parte italiana diverranno di proprietà del Governo della Repubblica Democratica Socialista di Sri Lanka, mentre la D.B.T.C designata dal Ministero dell'Attuazione del Piano, Affari Etnici ed Integrazione Nazionale in quanto Agenzia responsabile per l'attuazione dei suoi obblighi secondo il presente Memorandum d'Intesa, provvederà alla supervisione e ad una corretta manutenzione delle attrezzature, garantendo in tal modo il massimo rendimento per le attività future".

Rimane inteso che nel corso del programma, le attrezzature elencate all'Annesso A rimarranno nel Centro al quale sono state espressamente assegnate.

Ho l'onore di informare Vostra Eccellenza che il mio Governo accetta il contenuto della lettera come sopra indicata.

Mi avvalgo dell'opportunità per esprimerLe i miei più sinceri ossequi.

C. Maliyadde,
Segretario Addl.

copia a: Segretario, Ministero degli Affari Esteri
Direttore Generale, Risorse Esterne

675.

Buenos Aires, 20 dicembre 1995

Protocollo intergovernativo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica argentina per il completamento del programma di edilizia sociale nei cantieri di Moron e Resistencia

(Entrata in vigore: 3 giugno 1996)

PROTOCOLLO INTERGOVERNATIVO PER IL COMPLETAMENTO DEL PROGRAMMA DI EDILIZIA SOCIALE NEI CANTIERI DI MORON E RESISTENCIA.

Il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica argentina, d'ora in avanti denominate "le Parti".

VISTI l'Accordo di cooperazione tecnica firmato a Roma il 30 settembre 1986 e il Protocollo Esecutivo di Cooperazione relativo al Programma Straordinario tra Italia e Argentina per la realizzazione di un Progetto Integrato di Edilizia Sociale che prevedeva la costruzione di 5150 unita' abitative e di 5 centri sanitari, firmato il 13/3/1990;

CONSIDERANDO il verificarsi di avvenimenti imprevisti e imprevedibili collegabili alla evoluzione peraltro positiva della situazione economica argentina;in particolare considerato che a seguito della perdita del potere di acquisto del dollaro e del fortissimo aumento dei costi di costruzione in Argentina che hanno raggiunto il 538 % nel periodo compreso tra marzo 1990 e giugno 1995, e' emerso che il programma non avrebbe potuto essere realizzato nella forma inizialmente prevista;

CONSIDERANDO che conseguentemente era stato concordato tra i due Governi un ridimensionamento del programma che tenendo conto delle mutate condizioni ed in particolare del citato fortissimo aumento dei costi di costruzione avrebbe ridotto il numero delle unita' abitative da realizzare a 2150;

CONSIDERANDO che non e' stato possibile formalizzare detta ipotesi in quanto problemi giuridici interni della Parte italiana non hanno consentito il perfezionamento delle modifiche al Contratto di Concessione stipulato con la Societa' incaricata dell'esecuzione del programma;

CONSIDERANDO che a seguito delle controversie sorte tra il Ministero degli Affari Esteri e la Societa' concessionaria quest'ultima sospendeva le opere nei cantieri di Moron e Resistencia dove le due imprese argentine Riva e Garcia - aggiudicatarie della gara d'appalto bandita dalla stessa Concessionaria - avevano avviato i lavori ed avviava la richiesta di arbitrato nei confronti dell'Amministrazione;

CONSIDERANDO che entrambe le Parti, condividendo l'esigenza di ricercare per quanto possibile una soluzione al problema del completamento del programma e prendendo atto che nel frattempo i costi di costruzione in Argentina continuavano ad aumentare a ritmo sostenuto, convenivano sulla opportunita' di limitare l'intervento stesso al completamento delle opere avviate nei cantieri di Moron e Resistencia;

CONSIDERANDO che a questo scopo la Direzione Generale per la Cooperazione allo Sviluppo avviava un negoziato con la Societa' Concessionaria per giungere ad una transazione che avrebbe consentito la ripresa ed il completamento dei lavori nei due cantieri suindicati;

CONSIDERANDO che malgrado gli sforzi operati dalla Direzione Generale tale negoziato non ha avuto esito positivo a causa del comportamento della Societa' Concessionaria che ha posto nel corso del negoziato stesso condizioni inaccettabili per una Pubblica Amministrazione;

CONSIDERATO che - coscienti della urgente necessita' di risolvere il delicato problema che si era venuto a creare e nello spirito di rilancio del rapporto di cooperazione bilaterale emerso nel corso della visita del Ministro degli Affari Esteri italiano in Argentina nel marzo 1995 - entrambe le parti riaffermavano nondimeno l'impegno a ricercare comunque una soluzione che, nel rispetto delle normative interne e delle reciproche possibilita', consentisse il rapido completamento delle opere;

CONSIDERANDO che la proposta italiana di completare il programma attraverso la concessione di un credito di aiuto al Governo argentino non ha potuto avere seguito per obiettive difficolta' interne alla Parte argentina;

CONSIDERANDO che la Commissione di Collaudo designata dal Ministero Affari Esteri ha verificato lo stato di consistenza delle opere realizzate giungendo alla conclusione che le stesse rappresentano una percentuale di avanzamento pari al 41,63% per il cantiere di Moron e del 43,5% per il cantiere di Resistencia;

CONSIDERANDO che sulla base di quanto attestato dalla Commissione di Collaudo e tenendo presente l'indice dei costi di costruzione in Argentina quale esso risulta dai dati ufficiali, puo' ritenersi che il completamento del programma comporterebbe un costo di Lit. 19 miliardi circa e richiederebbe un periodo di tempo non superiore a 12 mesi;

CONSIDERANDO le intese raggiunte dalle due Parti nel corso della Riunione bilaterale svoltasi a Roma il 22 e 23 giugno 1995;

CONSIDERANDO il parere favorevole espresso dal Comitato Direzionale nella riunione del 28 luglio 1995, con il quale si approvava l'importo dell'iniziativa per Lit. 19 miliardi a massimale di cui Lit. 18,7 miliardi quale contributo al Governo argentino e Lit. 300 milioni in gestione diretta per il monitoraggio dell'iniziativa;

CONSIDERANDO che e' necessario stabilire con apposito Protocollo la responsabilita' dei due Governi,

SI CONVIENE QUANTO SEGUE

Articolo 1

Il Governo italiano accorda a titolo di dono al Governo argentino un contributo a massimale di Lit. 18,7 miliardi che sara' destinato alla realizzazione dei lavori per il completamento delle 696 unita' abitative previste delle quali 396 nel sito di Moron e 300 nel sito di Resistencia.

Per quanto riguarda le specifiche tecniche vale quanto a suo tempo previsto nei progetti esecutivi elaborati per ciascun sito dalla Concessionaria ed approvati da entrambe le Parti.

Articolo 2

Le Autorita' competenti del Governo argentino avranno piena e diretta responsabilita' - conformemente alla propria legislazione nazionale ed alle clausole del presente Protocollo - per la stipula dei contratti di esecuzione delle opere indicate all'art.1 con le imprese argentine.

Le stesse Autorita' avranno piena e diretta responsabilita' in ordine alla Direzione e Supervisione Lavori, alla certificazione degli Stati di Avanzamento, al Collaudo finale delle opere realizzate.

Il Governo argentino inviera' per i canali diplomatici, tramite l'Ambasciata d'Italia in Buenos Aires, alla Direzione Generale per la Cooperazione allo Sviluppo il testo del contratto definitivo, corredato da dichiarazione di congruita' dei prezzi pattuiti, stipulato ai sensi del comma 1 del presente articolo.

Articolo 3

Il Governo argentino fornira' ogni necessaria assistenza al fine di consentire alle Autorita' italiane competenti lo svolgimento - tramite propri funzionari o esperti o avvalendosi di organismi all'uopo incaricati - di ispezioni e controlli periodici sullo stato di esecuzione del programma e sui relativi pagamenti, consentendo l'assistenza di funzionari italiani al collaudo finale delle opere realizzate.Della regolare esecuzione delle opere sara' dato atto congiuntamente con apposito verbale.

Articolo 4

Il Governo italiano versera' a favore del Governo argentino il contributo di cui all'art.1 in un conto speciale presso l'Istituto di credito designato dal Governo argentino.

Il finanziamento avverra' in due tranche e secondo le seguenti modalita':

La prima tranche pari al 50% del contributo sara' corrisposta dopo la presentazione alla Parte italiana, per i canali diplomatici tramite l'Ambasciata d'Italia in Buenos Aires, del contratto definitivo, debitamente approvato dalle competenti Autorita' argentine e corredato dalla dichiarazione di congruita' dei prezzi pattuiti, che verra' stipulato con le imprese argentine incaricate della esecuzione delle opere, nonche' di una relazione sui criteri di assegnazione delle abitazioni e sull'Ente gestore.

La seconda tranche pari al restante 50% sara' corrisposta previa esibizione della certificazione sullo stato di avanzamento delle opere, emesso dalle Autorita'argentine competenti e attestante l'avvenuta effettuazione dei lavori per il 40% di quanto previsto dal contratto stipulato tra il Governo argentino e le imprese incaricate della esecuzione delle opere, nonche' la rendicontazione delle relative spese effettuate.

Detta documentazione dovra' pervenire alla parte italiana per i canali diplomatici tramite l'Ambasciata d'Italia in Buenos Aires che provvedera' a legalizzarla e a vistarla.

Entro tre mesi dalla conclusione delle opere il Governo argentino trasmettera' al Governo italiano per il tramite della Ambasciata d'Italia in Buenos Aires il certificato di collaudo delle opere ed il rapporto finale redatto dalle Autorita' competenti.

Articolo 5

Il Governo argentino potra' utilizzare le disponibilita' per capitali ed eventuali interessi del conto speciale di cui all'art.4 esclusivamente per i pagamenti a favore delle imprese incaricate dell'esecuzione delle opere contrattualmente previste e per gli oneri derivanti dalla Direzione Lavori e Collaudo.
Di detti pagamenti la Parte argentina dovra' fornire rendicontazione.

Articolo 6

Resta inteso che competera' ad entrambi i Ministeri degli Affari Esteri la responsabilita' dell'applicazione del Protocollo e che il Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto argentino provvedera' al necessario coordinamento tra gli Organismi tecnici ufficiali argentini per la corretta esecuzione delle opere.

Resta inteso che i lavori dovranno essere completati entro 12 mesi dalla data di erogazione della prima tranche del contributo.

Gli eventuali fondi residui che si rendessero disponibili al termine della esecuzione delle opere previste potranno essere utilizzati esclusivamente dopo accordo preliminare tra le due Parti in sintonia con le finalita' del contributo italiano.

Articolo 7

Il presente Protocollo entrera' in vigore non appena le due Parti avranno comunicato l'avvenuto perfezionamento delle rispettive procedure di approvazione interne all'uopo previste.

Esso avra' validita' per il periodo di tempo necessario al completamento dei lavori secondo quanto previsto dal contratto stipulato con le imprese incaricate della esecuzione dei lavori.

In fede di che i sottoscritti Rappresentanti, debitamente autorizzati dai rispettivi Governi, hanno firmato il presente Protocollo.

Fatto a Buenos Aires il 20 dicembre 1995 nella lingua italiana e spagnola, entrambi i testi facenti ugualmente fede.

Per il Governo della Repubblica Italiana Ambasciatore Giuseppe M. Borga	Per il Governo della Repubblica Argentina Ambasciatore Eduardo Pérez

676.

Roma, 3 settembre 1996

Accordo, effettuato mediante scambio di lettere tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Slovenia, sull'abolizione dei visti di ingresso

(Entrata in vigore: 1° settembre 1997)

dr. DAVORIN KRAČUN

MINISTER ZA ZUNANJE ZADEVE

Rim, dne 3. septembra 1996

Ekscelenca,

čast mi je v imenu svoje vlade predlagati Vladi Italijanske republike sklenitev sporazuma o ukinitvi vizumov med Vlado Republike Slovenije in Vlado Italijanske republike pod naslednjimi pogoji:

1. Slovenski državljani, ki imajo veljavno potno listino ali drug enakovreden veljaven dokument, ki ga italijanske oblasti priznajo kot ustreznega za vstop, lahko brez vizuma vstopijo na ozemlje Italijanske republike pod pogojem, da tam ne bivajo z namenom opravljanja dela in da bivanje ne traja več kot tri mesece. To bivanje je urejeno po zakonskih določbah, ki veljajo v Italiji.

2. Italijanski državljani, ki imajo veljavno potno listino ali drug enakovreden veljaven dokument, ki ga slovenske oblasti priznajo kot ustreznega za vstop, lahko brez vizuma vstopijo na ozemlje Republike Slovenije pod pogojem, da tam ne bivajo z namenom opravljanja dela in da bivanje ne traja več kot tri mesece. To bivanje je urejeno po zakonskih določbah, ki veljajo v Sloveniji.

Njegova Ekscelenca
gospod Lamberto Dini
Minister za zunanje zadeve
Italijanske republike
R I M

3. Slovenskim državljanom se v skladu s tem sporazumom dovoli vstop na italijansko ozemlje, če imajo enega od spodaj naštetih dokumentov:

a) navadni potni list;
b) diplomatski potni list;
c) službeni potni list;
d) skupinski potni list;
e) osebno izkaznico;
f) pomorsko knjižico.

4. Italijanskim državljanom se v skladu s tem sporazumom dovoli vstop na slovensko ozemlje, če imajo enega od spodaj naštetih dokumentov:

a) navadni potni list;
b) diplomatski potni list;
c) službeni potni list;
d) skupinski potni list;
e) osebno izkaznico;
f) osebno izkaznico za državne uslužbence;
g) pomorsko knjižico.

5. Če ena od obeh strani po začetku veljavnosti tega sporazuma uvede nov dokument, obvesti o tem po diplomatski poti drugo stran in priloži njegov vzorec, obvestilo pa začne učinkovati po tridesetih dneh od potrditve sprejema druge strani.

6. Ta sporazum ne oprošča državljanov vsake od obeh strani obveznosti, da med bivanjem na ozemlju druge strani spoštujejo tam veljavne zakone in druge predpise.

7. Pristojni organi ene ali druge strani si pridržujejo pravico, da nezaželenim osebam odrečejo vstop in jim prepovedo bivanje.

8. Ta sporazum ne vpliva na določbe sporazuma o medsebojni ureditvi mednarodnega cestnega potniškega in tovornega prevoza z dne 29. marca 1993 in sporazuma o prevzemu oseb na državni meji z dne 3. septembra 1996.

9. Vsaka stran lahko zaradi javnega reda, varnosti, iz zdravstvenih razlogov ali iz drugih utemeljenih razlogov začasno v celoti ali delno preneha uporabljati predhodne določbe. O prenehanju uporabe in njegovem preklicu je treba takoj obvestiti drugo stran po diplomatski poti.

10. Ta sporazum začne veljati z vzajemnim obvestilom o opravljenem postopku notranjepravne odobritve.

11. Ta sporazum se lahko odpove s predhodnim devetdesetdnevnim pisnim obvestilom po diplomatski poti.

Če se italijanska Vlada strinja s tem predlogom, bosta to pismo in odgovor Vaše Ekscelence sestavljala Sporazum med Vlado Republike Slovenije in Vlado Italijanske republike o ukinitvi vizumov.

Prosim, sprejmite, Vaša Ekscelenca, izraze mojega najglobjega spoštovanja.

Il Ministro degli Affari Esteri

Roma, 3 settembre 1996

Eccellenza,

ho l'onore di confermare la ricezione della Sua Lettera del 3 settembre 1996, del seguente tenore:

"Eccellenza,

ho l'onore di proporre a nome del mio Governo al Governo della Repubblica Italiana la conclusione di un Accordo sull'abolizione dei visti d'ingresso tra il Governo della Repubblica di Slovenia ed il Governo della Repubblica italiana, nei seguenti termini:

1. I cittadini sloveni, aventi passaporto o altro documento equipollente in corso di validità e riconosciuto dalle Autorità italiane come idoneo per l'ingresso, possono entrare senza visto nel territorio della Repubblica Italiana, a condizione che il soggiorno non avvenga per motivi di lavoro e non abbia una durata superiore a tre mesi. Il soggiorno medesimo è regolato dalle disposizioni di legge vigenti in Italia.

2. I cittadini italiani, aventi passaporto o altro documento equipollente in corso di validità e riconosciuto dalle Autorità slovene come idoneo per l'ingresso, possono entrare senza visto nel territorio della Repubblica di Slovenia, a condizione che il soggiorno non avvenga per motivi di lavoro e non abbia una durata superiore a tre mesi. Il soggiorno medesimo è regolato dalle disposizioni di legge vigenti in Slovenia.

3. Ai cittadini sloveni sarà concesso di entrare in territorio italiano ai sensi del presente Accordo, se saranno in possesso di uno dei documenti qui di seguito elencati:

a) passaporto ordinario;
b) passaporto diplomatico;
c) passaporto di servizio;
d) passaporto collettivo;
e) carta di identità;
f) libretto di navigazione.

4. Ai cittadini italiani sarà concesso di entrare in territorio sloveno ai sensi del presente Accordo, se saranno in possesso di uno dei documenti qui di seguito elencati:

a) passaporto ordinario;
b) passaporto diplomatico;
c) passaporto di servizio;
d) passaporto collettivo;
e) carta di identità;
f) tessera personale degli impiegati dello Stato;
g) libretto di navigazione.

5. Qualora una delle due Parti dopo l'entrata in vigore del presente Accordo dovesse introdurre un nuovo documento, dovrà notificarlo all'altra Parte per via diplomatica, allegandone un fac-simile e tale notifica avrà effetto dopo trenta giorni dalla notifica dell'accettazione dell'altra Parte.

6. Il presente Accordo non esonera i cittadini di ciascuna delle due Parti, durante il loro soggiorno nel territorio dell'altra Parte, dall'obbligo di rispettarne le leggi e le altre disposizioni vigenti.

7. Gli organi competenti di ciascuna delle Parti si riservano il diritto di rifiutare l'ingresso alle persone indesiderate e di vietare loro il soggiorno.

8. Il presente Accordo non pregiudica le disposizioni di cui all'Accordo sulla regolamentazione reciproca dell'autotrasporto internazionale di viaggiatori e merci del 29 marzo 1993 ed all'Accordo sulla riammissione delle persone alla frontiera del 3 settembre 1996.

9. Per motivi di ordine pubblico, sicurezza, sanità, o altri giustificati motivi, ciascuna delle due Parti potrà sospendere, in tutto o in parte, l'applicazione delle disposizioni di cui sopra

L'altra Parte dovrà essere immediatamente informata per via diplomatica di tale sospensione, come della sua revoca.

10. Il presente Accordo entrerà in vigore alla notifica reciproca dell'avvenuto espletamento delle procedure nazionali di approvazione.

11. Il presente Accordo potrà essere denunciato, mediante notifica effettuata per la via diplomatica, che avrà effetto novanta giorni dopo la sua data.

Se il Governo italiano concorda su tale proposta, la presente Lettera e la risposta di Sua Eccellenza costituiranno un Accordo tra il Governo della Repubblica di Slovenia e il Governo della Repubblica Italiana sull'abolizione dei visti d'ingresso.

La prego, Eccellenza, di accogliere i sensi della mia più alta considerazione."

Ho l'onore di comunicarLe, Eccellenza, che il Governo della Repubblica Italiana concorda con il contenuto della Lettera sopra riportata e concorda inoltre che la Lettera di Sua Eccellenza e la presente risposta costituiscono un Accordo tra il Governo della Repubblica Italiana e il Governo della Repubblica di Slovenia sull'abolizione dei visti d'ingresso.

La prego, Eccellenza, di accogliere i sensi della mia più alta considerazione.

A Sua Eccellenza
Signor Davorin Kracun
Ministro degli Affari Esteri
della Repubblica di Slovenia
L U B I A N A

677.

Roma, 27 giugno 1997

Memorandum d'intesa tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Croazia sul sostegno bilaterale della Repubblica italiana alla Repubblica di Croazia quale parte del Programma di Cooperazione italiano per l'Europa centrale e orientale

(Entrata in vigore: 27 giugno 1997)

MEMORANDUM OF UNDERSTANDING

Between the Government of the Italian Republic and the Government of the Republic of Croatia on the bilateral support of the Italian Republic to the Republic of Croatia as Part of the Italian Cooperation Programme for Central and Eastern Europe

The Parties agree that the Italian Republic will support projects agreed between Italian non profit organizations and Croatian partners through the concession of a substantial contribution to the related costs.

The supported projects will concentrate on technical assistance, including training and pre-feasibility and feasibility studies in the following areas:

-promotion of small and medium sized enterprises;
-enterprise privatisation, conversion and restructuring, enterprise management(production, foreign trade and financing), training and retraining of manpower also aimed at employment in joint ventures and in small and medium sized enterprises;
-agriculture, food processing and marketing;
-building and urban infrastructure;
-health services, environment protection, safe production of energy;
-telecommunications and transport;
-culture, information, education and research;
-science and technology.

The Government of the Republic of Croatia will submit, through the Italian Embassy in Zagreb, project proposals to the Italian Authorities in the above mentioned areas for an economic and technical evaluation and possibile admission to contributions.
The proposals should be detailed and clearly define the objectives to be reached by each project in a finite timescale and the related costs.

The Government of the Republic of Croatia undertakes to give priority in its request for funding through bilateral as well as multilateral channels to the implementation of projects for which the Italian Authorities are requested to support pre-feasibility studies and/or technical assistance.

Project proposals that fall outside the areas described above are only eligible for approval by the Italian Authorities if the Government of the Republic of Croatia gives a special priority to the execution of such project proposals and notify the Italian Authorities to this effect through the diplomatic channels. These project proposals will have to correspond to the general aims of the Italian co-operation policy.
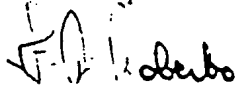
In order to ensure the greatest possible effect of the projects and, furthermore, to ensure that the project proposals will not overlap with other projects conducted by other donors, the Croatian Party designates as a single channel of communication to exchange and negotiate the proposals the Ministry of Foreign Affairs of the Republic of Croatia.

This Memorandum will remain in force for the period 1997-1998 and will enter into force at the date of the signature..
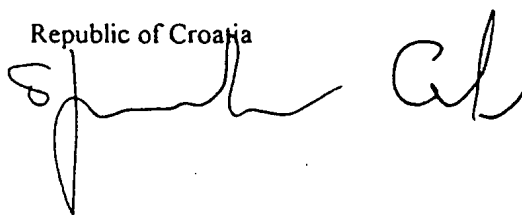
In witness thereof the undersigned Representatives, duly authorised by their respective Governments, have signed the present Memorandum of Understanding.

Done in Rome on June 27, 1997, in duplicate in the English language.

For the Government of the Italian Republic

For the Government of the Republic of Croatia

TRADUZIONE NON UFFICIALE

MEMORANDUM D'INTESA

fra il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Repubblica di Croazia sul sostegno bilaterale della Repubblica Italiana alla Repubblica di Croazia, quale parte del Programma di Cooperazione italiano per l'Europa Centrale e Orientale

Le Parti convengono che la Repubblica Italiana sosterrà i progetti concordati dalle organizzazioni non a scopo di lucro italiane e le controparti croate, con la concessione di un sostanzioso contributo per le relative spese.

I progetti da sostenere si incentreranno sull'assistenza tecnica, ivi compresi la formazione e studi di pre-fattibilità e di fattibilità nei settori seguenti:

- promozione delle piccole e medie imprese;
- privatizzazione, conversione e ristrutturazione delle imprese, gestione delle imprese (produzione, commercio estero e finanziamenti), formazione e riqualificazione della manodopera, mirata anche all'impiego in joint ventures ed in piccole e medie imprese;
- agricoltura, lavorazione e distribuzione alimentare;
- edilizia ed infrastrutture urbane;
- salvaguardia ambientale, produzione di energia sicura;
- telecomunicazioni e trasporti;
- cultura, informazione, educazione e ricerca;
- scienza e tecnologia;

Il Governo della Repubblica di Croazia, tramite l'Ambasciata Italiana a Zagabria, presenterà alle autorità italiane proposte di progetti nei settori sopra elencati, per ottenere una valutazione tecnica e l'eventuale ammissione ai contributi.

Le proposte saranno dettagliate e dovranno definire chiaramente gli obiettivi che ogni progetto intende conseguire in un lasso di tempo definito, con i relativi costi.

Il Governo della Repubblica di Croazia, nella sua richiesta di finanziamento tramite i canali bilaterali e multilaterali, si impegna a dare priorità all'attuazione di progetti per i quali si chiede alle autorità italiane di sostenere studi di prefattibilità e/o assistenza tecnica.

Le proposte di progetto che non rientrano nell'ambito dei settori sopra descritti potranno essere soggette all'approvazione delle autorità italiane solo se il Governo della Repubblica di Croazia attribuirà una priorità particolare all'esecuzione di tali proposte di progetto e ne darà notifica alle autorità italiane attraverso i canali diplomatici. Tali proposte di progetto dovranno corrispondere agli obiettivi generali della politica di cooperazione italiana.

Per far sì che i progetti siano quanto più efficaci possibile, e per assicurare che le proposte di progetto non si sovrappongano ad altri progetti gestiti da altri donatori, la Parte croata designerà un unico canale di comunicazione, per scambiare e negoziare proposte, ossia il Ministero degli Affari Esteri della Repubblica di Croazia.

Il presente Memorandum sarà valido per il periodo 1997-1998 ed entrerà in vigore alla data della firma.

In fede di che i sottoscritti Rappresentanti, all'uopo debitamente autorizzati dai rispettivi Governi, hanno firmato il presente Memorandum d'Intesa.

Fatto a Roma il 27 giugno 1997 in due originali in lingua inglese.

Per il Governo della Repubblica Italiana

Per il Governo della Repubblica di Croazia

678.

Vienna, 7 ottobre 1997

Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo Federale della Repubblica d'Austria sulla riammissione delle persone alla frontiera

(Entrata in vigore: 1° aprile 1998)

ACCORDO TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E IL GOVERNO FEDERALE DELLA REPUBBLICA D'AUSTRIA SULLA RIAMMISSIONE DELLE PERSONE ALLA FRONTIERA

Il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo Federale della Repubblica d'Austria, al fine di facilitare la riammissione delle persone alla frontiera tra i due Paesi, hanno convenuto quanto segue:

TITOLO I

RIAMMISSIONE DEI CITTADINI DELLE PARTI CONTRAENTI

ART. 1

1. Ciascuna Parte Contraente riammette nel proprio territorio, a richiesta dell'altra Parte Contraente e senza formalità, tutte le persone che non soddisfano o non soddisfano più le condizioni d'ingresso e di soggiorno vigenti nel territorio della Parte Contraente richiedente, nella misura in cui sia stato stabilito o possa presumersi che le stesse posseggano la cittadinanza della Parte Contraente richiesta.

2. Il possesso della cittadinanza può in particolare essere stabilito o presunto sulla base di un certificato di cittadinanza, di un passaporto o di una carta d'identità, comprendendo in tale documentazione anche i documenti irregolarmente o erroneamente rilasciati o scaduti da non più di 10 anni. La cittadinanza può essere presunta anche in base ad altre informazioni. Ulteriori elementi verranno stabiliti nell'Intesa esecutiva di cui all'art. 14. Se la cittadinanza non può essere stabilita con certezza, la Rappresentanza diplomatica o consolare della Parte Contraente richiesta, cui si presume appartenga la persona in questione, chiarirà il caso senza indugi.

3. La Parte Contraente richiedente riammette alle stesse condizioni la persona, se controlli successivi dimostrano che non possedeva la cittadinanza della Parte Contraente richiesta al momento della sua uscita dal territorio della Parte Contraente, salvo l'eventuale riammissione ai sensi del Titolo II del presente Accordo.

TITOLO II

RIAMMISSIONE DI CITTADINI DI STATI TERZI

ART. 2

1. Ciascuna Parte Contraente riammette nel proprio territorio, a richiesta dell'altra Parte Contraente, i cittadini di uno Stato terzo che non soddisfano o non soddisfano più le condizioni d'ingresso o di soggiorno vigenti nel territorio della Parte Contraente

richiedente, nella misura in cui viene comprovato che tali cittadini sono entrati sul territorio di questa Parte dopo aver soggiornato o essere transitati attraverso il territorio della Parte Contraente richiesta.

2. I mezzi di prova ai sensi del comma 1 verranno stabiliti nell'Intesa esecutiva.

3. Ciascuna Parte Contraente riammette nel proprio territorio, su richiesta dell'altra Parte Contraente, i cittadini di uno Stato terzo che non soddisfano o non soddisfano più le condizioni d'ingresso o di soggiorno vigenti nel territorio della Parte Contraente richiedente, allorché questi cittadini dispongono di un visto o di un titolo di soggiorno, rilasciato dalla Parte Contraente richiesta, in corso di validità.

ART. 3

1. L'obbligo di riammissione previsto dall'art. 2 non sussiste per:

a) i cittadini di Stati terzi che hanno una frontiera comune con la Parte Contraente richiedente;

b) i cittadini di Stati terzi ai quali, dopo la partenza dal territorio della Parte Contraente richiesta o dopo l'ingresso sul territorio della Parte Contraente richiedente, è stato rilasciato da questa ultima Parte un visto o un titolo di soggiorno;

c) i cittadini di Stati terzi che soggiornano da più di 6 mesi sul territorio della Parte Contraente richiedente;

d) i cittadini di Stati terzi ai quali la Parte Contraente richiedente ha riconosciuto sia lo status di rifugiato in applicazione della Convenzione di Ginevra del 28 luglio 1951, relativa allo status dei rifugiati, così come emendata dal Protocollo di New York del 31.1.1967, sia lo status di apolide in applicazione della Convenzione di New York del 28.9.1954, relativa allo status degli apolidi;

e) I cittadini di Stati terzi che, per motivi di sicurezza nazionale, ovvero perché appartenenti ad associazioni criminali organizzate o per la loro appartenenza ad un'associazione terroristica, sono stati espulsi dalla Parte Contraente richiesta verso lo Stato di provenienza.

f) I cittadini di Stati terzi che hanno presentato una domanda di asilo nello Stato richiedente, che risulta essere competente per l'esame della domanda stessa, fino alla decisione definitiva.

ART. 4

La Parte Contraente richiedente riammette nel proprio territorio i cittadini di Stati terzi che, dopo accertamenti posteriori alla riammissione effettuati dall'altra Parte Contraente, non soddisfano le condizioni fissate agli articoli 2 e 3 al momento dell'uscita dal territorio della Parte Contraente richiedente.

TITOLO III

PROCEDURE DI RIAMMISSIONE

ART. 5

1. Le domande di riammissione presentate in applicazione del Titolo 2 sono oggetto di comunicazione diretta tra i Ministeri dell'Interno delle due Parti Contraenti.

2. La domanda di riammissione dovrà specificare i dati relativi all'identità, ai documenti personali eventualmente in possesso del cittadino dello Stato terzo, al suo soggiorno nel territorio della Parte richiesta e alle circostanze del suo ingresso irregolare nel territorio della Parte richiedente. Tali dati dovranno essere adeguati per accertare l'esistenza delle condizioni di cui all'art. 2 comma I.

3. La Parte richiesta deve comunicare per iscritto la propria decisione alla Parte richiedente, in linea di massima entro otto giorni. L'autorizzazione di riammissione ha la validità di un mese dalla data della sua notifica. Qualora l'interessato debba rimanere a disposizione dell'Autorità giudiziaria dello Stato richiedente, i Ministeri dell'Interno stabiliranno di comune accordo una proroga di detto termine.

ART. 6

1. Le Autorità competenti dello Stato richiesto riammettono nel proprio territorio, su domanda delle competenti Autorità dello Stato richiedente e senza formalità, i cittadini di Stati terzi che, provenendo dal territorio dello Stato richiesto, siano entrati irregolarmente nel territorio dello Stato richiedente e che siano loro consegnati entro 24 ore dopo tale ingresso. Qualora la riammissione senza formalità venga rifiutata, puo essere richiesta la riammissione in base all'Art. 5.

2. La Parte Contraente richiedente riammette nel proprio territorio i cittadini di Stati terzi che, dopo accertamenti posteriori alla riammissione effettuati dall'altra Parte Contraente, risultano essere entrati regolarmente nel territorio della Parte Contraente richiedente, attraverso la frontiera comune, provenendo dal territorio della Parte Contraente richiesta.

ART. 7

Sono a carico della Parte Contraente richiedente le spese di trasporto fino alla frontiera della Parte Contraente richiesta della persona di cui è domandata la riammissione. Qualora necessario, la Parte Contraente richiedente si assume le spese del ritorno.

TITOLO IV

AMMISSIONE IN TRANSITO

ART. 8

1. Ciascuna delle Parti Contraenti permette, su richiesta dell'altra Parte Contraente, il transito dei cittadini di Stati terzi che sono stati allontanati dallo Stato richiedente. Il transito può avvenire per via terrestre o per via aerea.

2. La Parte Contraente richiedente assume la responsabilità del viaggio del cittadino dello Stato terzo verso lo Stato di destinazione e riammette tale cittadino qualora il transito non possa essere effettuato per qualsiasi motivo.

3. La Parte Contraente richiedente garantisce alla Parte Contraente richiesta che il cittadino dello Stato terzo, il cui transito deve essere approvato, ha diritto a recarsi nello Stato di destinazione.

ART. 9

1. Se il transito avviene per via terrestre, la Parte Contraente richiesta assicura l'accompagnamento della persona da trasferire con il proprio personale.

2. Se il transito avviene per via aerea e con accompagnamento, questo e assicurato dalla Parte Contraente richiedente. Per la vigilanza durante gli scali negli aeroporti della Parte Contraente richiesta, gli organi di questa ultima assicurano l'assistenza necessaria. Gli organi dello Stato richiedente non possono abbandonare la zona internazionale degli aeroporti.

3. Le Parti Contraenti stabiliranno le modalità dell'accompagnamento in conformità con le regole dell'Intesa esecutiva.

ART. 10

1. La domanda di transito è effettuata direttamente tra i Ministeri dell'Interno delle Parti Contraenti.

2. La domanda contiene le informazioni sulla identità e la cittadinanza del cittadino dello Stato terzo, la data d'ingresso, l'ora e il luogo di arrivo nello Stato richiesto, ed in caso di transito aereo, il momento in cui è prevista la partenza dal territorio dello Stato di transito e informazioni sul personale di accompagnamento. La domanda deve inoltre contenere la dichiarazione che si verificano le condizioni di cui all'art. 8, comma 3 e che non sono noti motivi di rifiuto ai sensi dell'art. 11.

3. Qualora la Parte Contraente richiesta rifiuta la domanda per insussistenza dei suoi presupposti, i motivi del rifiuto sono comunicati alla Parte Contraente richiedente.

ART. 11

Il transito non è richiesto e può essere rifiutato, qualora il cittadino di uno Stato terzo, nello Stato di destinazione o in un altro Stato ove possa essere ulteriormente trasferito, corra il pericolo di subire trattamenti o pene inumani o degradanti o la pena di morte, oppure la sua vita o la sua libertà possano essere messe in pericolo per motivi di razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le sue idee politiche. Il transito può essere altresì rifiutato nel caso in cui il cittadino di uno Stato terzo sia assoggettabile a procedimento penale nello Stato richiesto o sia soggetto a procedimento penale nello Stato di destinazione o in altro Stato ove possa essere ulteriormente trasferito.

ART. 12

I costi del trasporto fino alla frontiera dello Stato di destinazione, nonché dell'eventuale trasporto di ritorno, sono a carico della Parte Contraente richiedente.

TITOLO V

DISPOSIZIONI FINALI

ART. 13

Le disposizioni del presente Accordo non pregiudicano gli obblighi delle Parti Contraenti derivanti dalla applicazione di altri Accordi internazionali relativi alla ammissione o alla riammissione di cittadini stranieri.

ART. 14

Le disposizioni necessarie ai fini della esecuzione del presente Accordo saranno adottate mediante una specifica Intesa, in particolare per quanto riguarda:

a) Le modalità delle comunicazioni e gli organi competenti;

b) Le modalità e i luoghi della riammissione;

c) I mezzi di prova e altri elementi necessari per la riammissione;

d) La definizione delle circostanze in presenza delle quali deve ritenersi sussistere un ingresso illegale;

e) Le modalità del transito;

f) Il rimborso delle spese;

g) Gli incontri tra esperti.

ART. 15

Le controversie relative all'applicazione ed all'interpretazione del presente Accordo verranno risolte per via diplomatica.

ART. 16
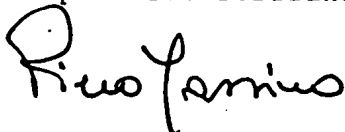
1. Il presente Accordo entrerà in vigore il primo giorno del secondo mese successivo alla notifica reciproca per via diplomatica dell'avvenuto espletamento delle procedure nazionali di approvazione.

2. Con l'entrata in vigore del presente Accordo cessa di essere in vigore lo Scambio di Note del 22 aprile 1963 tra il Governo della Repubblica Italiana e il Governo Federale della Repubblica d'Austria per l'accettazione di persone alla frontiera.
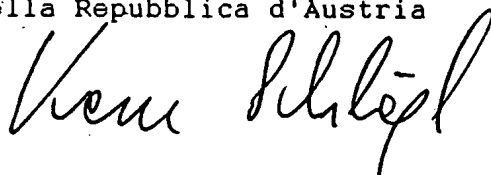
3. Il presente Accordo viene concluso per un periodo di tempo indeterminato. Potrà essere denunciato, per iscritto, per via diplomatica. In tal caso l'Accordo cessa di avere vigore il primo giorno del sesto mese successivo alla notifica della denuncia.

Firmato a Vienna il sette ottobre millenovecentonovantasette in due esemplari in lingua italiana e tedesca, entrambi facenti ugualmente fede.

Per il Governo della Repubblica Italiana

Per il Governo Federale della Repubblica d'Austria

679.

Accra, 20 ottobre 1997

Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Ghana sul consolidamento di alcuni specifici debiti dovuti dal Ghana

(Entrata in vigore: 27 marzo 1998)

AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE ITALIAN REPUBLIC AND THE GOVERNMENT OF GHANA ON THE CONSOLIDATION OF CERTAIN SPECIFIC DEBTS DUE BY GHANA

The Government of the Italian Republic and the Government of Ghana in the spirit of friendship and economic cooperation existing between the two countries and on the basis of the Terms of Reference dated April 12, 1996, have agreed as follows:

ARTICLE I

The present Agreement concerns the rescheduling of:

a) the arrears, for both principal and contractual interest, as at July 1, 1995 inclusive and not paid, on debts listed in the annexes to the present Agreement due to Italy from the Government of Ghana relating to contracts or financial conventions concluded before January 1, 1983 - with an original maturity of more than one year - which were extended to the Government of Ghana or to the institutions of its public sector or covered by a guarantee of payment of Ghana or of the institutions of its public sector, covered by Italian State insurance guarantee provided for under the Italian Law;

b) the late interest accrued as at July 1, 1995 inclusive on debts indicated in paragraph **a)** above, calculated at the rate of interest envisaged in the following Article III, paragraph 2 i).

These annexes may be revised by mutual consent of the two Parties.

ARTICLE II

The debts referred to in the previous Article I, will be transferred - in the currency established in the contracts or in the financial conventions - by the Government of Ghana (hereinafter referred to as "**Government**") to the Sezione Speciale per l'Assicurazione del Credito all'Esportazione (hereinafter referred to as "**SACE**"), as follows:

December 1, 1997	14 %
June 1, 1998	16,5 %
December 1, 1998	16,5 %
June 1, 1999	16,5 %
December 1, 1999	16,5 %
June 1, 2000	20 %

ARTICLE III

1) The "**Government**" undertakes to pay and to transfer to "**SACE**" interest on debts covered by the present Agreement, pursuant to paragraph 2 below.

2) Interest will accrue:

i) from the maturity date up to July 1, 1995 inclusive, at the rate of 7 % p.a.;
ii) from July 2, 1995 up to May 31, 1997 inclusive, at the rate of 6,13% p.a.;
iii) from June 1,1997 until payment in full, at six month Libor for US Dollars as quoted in the Financial Times (table Euro Currency Interest Rates) two business days before the first day of the relevant interest period plus a margin of 0,5%.
The first interest period shall run from June 1, 1997 to November 30, 1997.
Thereafter, interest periods shall run for the six-month periods beginning June 1 and December 1 of each year, commencing with December 1, 1997.

3) The said interest shall be transferred - in the currency established in the contracts or in the financial conventions - half yearly (June 1 - December 1) starting on December 1, 1997.

ARTICLE IV

In the event, for any reason, of delayed payment, exceeding 30 days, of the amounts due according to previous Articles II and III, the "**Government**" shall pay and transfer to "**SACE**" interest calculated at the six month Libor as quoted in the Financial Times (table Euro Currency Interest Rates) on the maturity date, increased by 1 percentage point p.a..

ARTICLE V

On a voluntary and bilateral basis, the two contracting Parties may apply the provisions of Section II, 3 of the Terms of Reference dated April 12, 1996 (Debt swaps).

ARTICLE VI

Except for its provision, this Agreement does not impair either legal ties established by common law or contractual commitments entered into by the parties for the operations to which debts are referred to in Article I of this Agreement.

ARTICLE VII

The present Agreement shall come into force as from the receiving date of the last notification by which the two contracting Parties shall communicate officially the fulfilment of their respective ratification procedures.

In witness thereof the undersigned Representatives, duly authorised by their respective Governments, have signed the present Agreement.

Done in ACCRA on 20th October 1997 in two originals in the English language.

FOR THE GOVERNMENT OF
THE ITALIAN REPUBLIC

FOR THE GOVERNMENT OF
GHANA

Richard Kwame Peprah
MINISTER OF FINANCE
P. O. BOX M. 40
ACCRA

TRADUZIONE NON UFFICIALE

ACCORDO FRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA ED IL GOVERNO DEL GHANA SUL CONSOLIDAMENTO DI ALCUNI SPECIFICI DEBITI DOVUTI DAL GHANA

Il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo del Ghana, nello spirito di amicizia e cooperazione economica esistente fra i due paesi e sulla base del Mandato del 12 aprile 1996, hanno concordato quanto segue:

ARTICOLO I

Il presente Accordo riguarda il riscadenzamento:

a) degli arretrati, per il capitale e per gli interessi contrattuali, maturati al 1 luglio 1995 compreso, e non regolati, sui debiti di cui in allegato al presente Accordo, dovuti dal Governo del Ghana all'Italia e relativi ai contratti o alle convenzioni finanziarie concluse precedentemente al 1 gennaio 1983 - con scadenza originaria superiore ad un anno - concessi al Governo del Ghana od alle istituzioni del suo settore pubblico, ovvero coperti da garanzia di pagamento del Ghana o delle istituzioni del suo settore pubblico, coperti dalla garanzia assicurativa dello Stato italiano prevista dalla legislazione italiana;
b) degli interessi di ritardato pagamento maturati al 1 luglio 1995 compreso sui debiti di cui al precedente paragrafo a), calcolati al tasso di interesse previsto al successivo Articolo III, paragrafo 2 i).

Gli allegati possono essere modificati con il consenso reciproco delle due Parti.

ARTICOLO II

I debiti di cui al precedente Articolo I saranno trasferiti - nelle valute indicate nei contratti o nelle convenzioni finanziarie - dal Governo del Ghana (qui di seguito denominato il "Governo") alla Sezione Speciale per l'Assicurazione del Credito all'Esportazione (qui di seguito denominata "SACE"), come segue:

1 dicembre 1997 14%
1 giugno 1998 16,5%
1 dicembre 1998 16,5%
1 giugno 1999 16,5%
1 dicembre 1999 16,5%
1 giugno 2000 20%

ARTICOLO III

1) Il "Governo" si impegna a corrispondere e a versare alla "SACE" gli interessi sui debiti di cui al presente Accordo, in conformità con il successivo paragrafo 2).

2) Gli interessi matureranno:

i) dalla data di scadenza al 1 luglio 1995 compreso, al tasso del 7% annuo;
ii) dal 2 luglio 1995 al 31 maggio 1997 compreso, al tasso del 6,13% annuo;
iii) dal 1 giugno 1997 fino a completa estinzione al tasso Libor semestrale per i dollari USA rilevato dal Financial Times (tabella tassi di Interesse Valuta Euro) due giorni prima del primo giorno del periodo di interessi in questione, incrementato di un margine dello 0,5%.

Il primo periodo di interessi decorrerà dal 1 giugno 1997 al 30 novembre 1997. Successivamente, i periodi di interesse decorreranno per periodi semestrali aventi inizio il 1 giugno ed il 1 dicembre di ogni anno, a partire dal 1 dicembre 1997.

3) Detti interessi saranno trasferiti - nella valuta stabilita nei contratti o nelle convenzioni finanziarie - semestralmente (1 giugno - 1 dicembre) a partire dal 1 dicembre 1997.

ARTICOLO IV

Nel caso in cui, per qualunque motivo, si dovessero verificare ritardi superiori ai 30 giorni nel pagamento degli importi dovuti in base ai precedenti Articoli II e III , il "Governo" corrisponderà e verserà alla "SACE" gli interessi calcolati al tasso semestrale Libor rilevato dal Financial Times alla data di scadenza (tabella Tassi di Interesse Valuta Euro), incrementato di un punto percentuale annuo.

ARTICOLO V

Su base volontaria e bilaterale, le due Parti contraenti potranno applicare le disposizioni della Sezione II, 3 del Mandato del 12 aprile 1996 (debt swaps).

ARTICOLO VI

Tranne che per quanto da esso disciplinato, il presente Accordo non pregiudica né i vincoli giuridici istituiti dal diritto comune, né gli impegni contrattuali stipulati dalle parti per le operazioni a cui si riferiscono i debiti di cui all'Articolo I del presente Accordo.

ARTICOLO VII

Il presente Accordo entrerà in vigore alla data di ricezione dell'ultima notifica con cui le due Parti contraenti avranno comunicato ufficialmente l'avvenuto espletamento delle rispettive procedure di ratifica.

In fede di che i sottoscritti Rappresentanti, debitamente autorizzati dai loro rispettivi Governi, hanno firmato il presente Accordo.

Fatto ad Accra il 20 ottobre 1997 in due originali in lingua inglese.

PER IL GOVERNO
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

(F.to: firma illeggibile)

PER IL GOVERNO
DEL GHANA

(F.to: Richard Kwame Peprah)
Ministro delle Finanze

680.

Vienna, 16-29 ottobre 1997

Scambio di lettere costituente un Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e l'AIEA, per l'organizzazione dell'incontro relativo alla messa a punto di un codice di prassi per determinare le dosi nei raggi di fotoni, elettroni e protoni sulla base dei criteri di misurazione della dose assorbita nell'acqua

(Entrata in vigore: 29 ottobre 1997)

INTERNATIONAL ATOMIC ENERGY AGENCY
ORGANISMO INTERNACIONAL DE ENERGIA ATOMICA
AGENCE INTERNATIONALE DE L'ENERGIE ATOMIQUE

Wagramerstraße 5, P.O. Box 100, A-1400 VIENNA, AUSTRIA
Facsimile: +43 1 20607, Telephone: +43 1 2060-21600, e-mail: S.MACHI@IAEA.ORG

326-E2-RC-666

16 October, 1997

Sir,

I have the honour to inform you that the Secretariat of the International Atomic Energy Agency is planning to hold a Research Co-ordination Meeting on '**Development of a Code of Practice for Dose Determination in Photon, Electron and Proton Beams Based on Measurement Standards of Absorbed Dose to Water**' from 3 to 7 November 1997. The purpose of the meeting is to develop the First Draft of the Code of Practice, based on the input provided by the different participants to the rest of the group prior to the meeting.

Scientists from six countries and one international organization are expected to attend the meeting. Informal contacts have already been made with Dr R. F. Laitano, LMRI-ENEA Casaccia, Rome, who has preliminary agreed to host the meeting at the LMRI-ENEA.

I have the honour to inquire whether the Government of Italy would wish to host the meeting in question, and if so, whether your Government would agree to make the following arrangements:

1. The Government of Italy will accord to the Agency its property, funds and assets and, to its officials and participants officially invited by the Director General of the Agency to attend the meeting in their official capacities, the privileges and immunities contained in the Agreement on the Privileges and Immunities of the International Atomic Energy Agency which was accepted by the Government on 20 June 1985.
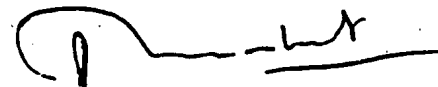
H.E. Mr. Vincenzo Manno
The Resident Representative of Italy
to the International Atomic Energy Agency
Hoher Markt 8-9
A-1010 Vienna, Austria

2. The Government will accord to the officials and participants mentioned above every facility necessary for the performance of their functions in connection with the meeting, including entering, remaining in and leaving Italy. The Government will issue any necessary visas as expeditiously as possible and, where the legislation of Italy permits, free of charge. The Government, however, reserves the right to deny, irrespective of nationality, visas to individual participants for national security reasons. Annex A contains the list of Member States to be invited to participate.
   The Agency will inform the Government promptly of all persons officially designated to attend the meeting. The Agency will also advise such persons to apply for visas, if necessary, in good time before the opening date of the meeting, and the Host Government is expected to issue such visas promptly so as to allow participants to attend the meeting.

3. The Government will facilitate customs formalities for those persons on entering and leaving Italy.

4. The Government will make available to the Agency without charge, and for the entire duration of the meeting, premises and facilities adequate and appropriate for the meeting. These will include secretarial assistance, a conference clerk and projectionist, access to reproduction facilities, a meeting room (accommodation for about 10 persons), one slide projector and screen, one overhead projector, and a blackboard. No interpretation will be required.

5. The Government will exercise reasonable care to ensure the security on the premises in which the meeting takes place and to ensure the safety of the officials of the Agency and participants while on the premises of the meeting. The Government will take whatever steps may be reasonable in the circumstances to ensure such security and such safety, including such supervision of the premises as may be warranted.

Should your Government wish to host the meeting in question, I would be grateful if you would inform me in writing of your Government's agreement on the above enumerated points by 20 October 1997 so as to enable the Secretariat to proceed with timely arrangements.

Accept, Sir, the assurances of my highest consideration.

Sueo Machi
Deputy Director General
Head of the Department of
Research and Isotopes

for DIRECTOR GENERAL

Annex A

LIST OF MEMBER STATES TO BE INVITED

First Research Co-ordination Meeting on

Development of a Code of Practice for Dose Determination in Photon, Electron and Proton Beams Based on Measurement Standards of Absorbed Dose to Water

ROME, Italy

3 to 7 November 1997

RC-666

Countries

Belgium

Germany

Italy

Japan

New Zealand

United States of America

International Organization

Bureau des Poids et de Mesures (BIPM) (Sèvres, France)

The Permanent Representative of Italy
to the International Organizations
Kolin Markt 8-9
1010 Vienna

1959

Vienna, 29 October 1997

Sir,

I refer to your letter 326-E2-RC-666 of 16 October 1997, concerning the arrangements for the organization of the Research Co-ordination Meeting on "Development of a Code of Practice for Dose Determination in Photon, Electron and Proton Beams Based on Measurement Standards of Absorbed Dose to Water", due to take place in Rome from 3 to 7 November 1997.

I have the pleasure to confirm hereby that the Italian Government is ready to host the Meeting, in accordance with the arrangements referred to in the above mentioned letter the text of which reads:

"1. The Government of Italy will accord to the Agency its property, funds and assets, and to its officials and participants officially invited by the Director General of the Agency to attend the meeting in their official capacities, the privileges and immunities contained in the Agreement on the Privileges and Immunities of the IAEA which was accepted by the Government on 20 June 1985.

2. The Government will accord to the officials and participants mentioned above every facility necessary for the performance of their functions in connection with the meeting, including entering, remaining in and leaving Italy. The Government will issue any necessary visas as expeditiously as possible and, where the

./..

Mr. Sueo Machi
Deputy Director General
Head of the Department of
Research and Isotopes
I A E A - Vienna

RAPP. PERM. D'ITALIA PRESSO LE O.I.
VIENNA
Visto per copia conforme all'originale.
Vienna, lì 5. 3. 98
IL CANCELLIERE CAPO
ANNAMARIA LADOVAZ

legislation of Italy permits, free of charge. The Government, however, reserves the right to deny, irrespective of nationality, visas to individual participants for national security reasons. Annex A contains the list of Member States to be invited to participate.

The Agency will inform the Government promptly of all persons officially designated to attend the meeting. The Agency will also advise such persons to apply for visas, if necessary, in good time before the opening date of the meeting, and the Host Government is expected to issue such visas promptly so as to allow participants to attend the meeting.

3. The Government will facilitate customs formalities for those persons on entering and leaving Italy.

4. The Government will make available to the Agency without charge, and for the entire duration of the meeting, premises and facilities adequate and appropriate for the meeting. These will include secretarial assistance, a conference clerk and projectionist, access to reproduction facilities, a meeting room (accommodation for about 10 persons), one slide projector and screen, one overhead projector, and a blackboard. No interpretation will be required.

5. The Government will exercise reasonable care to ensure the security on the premises in which the meeting takes place and to ensure the safety of the officials of the Agency and participants while on the premises of the meeting. The Government will take whatever steps may be reasonable in the circumstances to ensure such security and such safety, including such supervision of the premises as may be warranted."

This exchange of letters shall therefore constitute an Agreement between the Government of Italy and the Agency regarding the aforementioned Meeting, which shall enter into force at the date of the present letter.

Please accept, Sir, the assurances of my highest consideration.

Vincenzo Manno

RAPP. PERM. D'ITALIA PRESSO LE O.I.
VIENNA
Visto per copia conforme all'originale.
Vienna, li 5. 3. 98

IL CANCELLIERE CAPO
ANNAMARIA LADOVAZ

TRADUZIONE NON UFFICIALE

AGENZIA INTERNAZIONALE PER L'ENERGIA ATOMICA

16 ottobre 1997

Eccellenza,

ho l'onore di informarLa che l'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica prevede di svolgere una Riunione di Coordinamento sulla Ricerca sul tema "Messa a punto di un codice di prassi per determinare le dosi nei raggi di fotoni, elettroni e protoni in base ai parametri di misurazione della dose assorbita nell'acqua", dal 3 al 7 novembre 1997. Scopo della riunione è mettere a punto un Primo Progetto di Codice di Prassi, sulla base degli spunti forniti dai vari partecipanti al resto del gruppo prima della riunione.

Si prevede che partecipino alla riunione scienziati di sei paesi e di una organizzazione internazionale. Sono già stati avviati contatti informali con il Dott. R.F. Laitano, della LMRI-ENEA Casaccia, Roma, che ha concordato di ospitare la riunione presso la LMRI-ENEA.

Ho l'onore di chiedere se il Governo italiano desidera ospitare la riunione in oggetto e, in caso positivo, se il Suo Governo è d'accordo sulle seguenti disposizioni:

1. Il Governo italiano concederà all'Agenzia le sue proprietà, i fondi ed i beni e, ai suoi funzionari e partecipanti ufficialmente invitati dal Direttore Generale dell'Agenzia a partecipare alla riunione in veste ufficiale, i privilegi e le immunità di cui all'Accordo sui Privilegi e le Immunità dell'AIEA, accettato dal Governo il 20 giugno 1985.

S.E. Dott. Vincenzo Manno
Rappresentante Permanente
d'Italia presso l'AIEA
Hoher Markt 8-9
A-1010 Vienna - AUSTRIA

2. Il Governo concederà ai funzionari ed ai partecipanti sopra menzionati tutte le agevolazioni necessarie a svolgere le loro mansioni in relazione alla riunione, compresi l'ingresso, la permanenza e la partenza dall'Italia. Il Governo rilascerà i visti necessari il più rapidamente possibile e, nei casi previsti dalla legislazione italiana, gratuitamente. Tuttavia, il Governo si riserva il diritto di negare i visti a singoli partecipanti per motivi di sicurezza nazionale, indipendentemente dalla loro nazionalità. L'elenco degli Stati Membri che saranno invitati a partecipare figura in Allegato A. L'Agenzia comunicherà tempestivamente al Governo i nomi delle persone ufficialmente designate a partecipare alla riunione. L'Agenzia provvederà inoltre ad avvisare tali persone di chiedere il visto, ove necessario, con un buon anticipo rispetto alla data di apertura della riunione, ed il Governo Ospitante dovrebbe rilasciare i visti tempestivamente, onde consentire ai partecipanti di recarsi alla riunione.
3. Il Governo faciliterà le formalità doganali all'ingresso e alla partenza dall'Italia di tali persone.
4. Il Governo metterà a disposizione dell'Agenzia, senza oneri e per tutta la durata della riunione, locali e attrezzature adeguate ed adatte alla riunione, fra cui assistenza di segreteria, un impiegato addetto alla conferenza ed un tecnico per le diapositive, l'accesso ai macchinari per la riproduzione, una sala riunioni (che possa ospitare circa 10 persone), un proiettore per diapositive con schermo, un proiettore a parete ed una lavagna. Non sarà necessario servizio di interpretariato.
5. Il Governo si adopererà, entro limiti ragionevoli, per garantire la sicurezza dei locali in cui li svolgerà la riunione e la sicurezza dei funzionari dell'Agenzia e dei partecipanti durante la loro permanenza nei locali. Il Governo adotterà tutte le ragionevoli misure del caso al fine di garantire tale sicurezza, se del caso anche tramite supervisione dei locali.

Nel caso in cui il Suo Governo desideri ospitare la riunione in oggetto, Le sarei grato se potesse informarmi per iscritto circa l'assenso del Suo Governo sui punti sopra elencati entro il 20 ottobre 1997, onde consentire al Segretariato di procedere per tempo alla relativa organizzazione.

La prego di accettare i sensi della mia più alta considerazione.

Sueo Machi
Vice Direttore Generale
Capo del Dipartimento Ricerca e Isotopi
per il DIRETTORE GENERALE

Allegato A

ELENCO DEGLI STATI MEMBRI DA INVITARE

Prima Riunione di Coordinamento sulla Ricerca sul tema

"Messa a punto di un codice di prassi per determinare le dosi nei raggi di fotoni, elettroni e protoni in base ai parametri di misurazione della dose assorbita nell'acqua"

ROMA, Italia
3-7 novembre 1997

RC-666

Paesi

Belgio
Germania
Giappone
Italia
Nuova Zelanda
Stati Uniti d'America

Organizzazioni Internazionali

Bureau des Poids et de Mesures (BIPM) (Sèvres, Francia)

Il Rappresentante Permanente d'Italia
presso le Organizzazioni Internazionali
Hoher Markt 8-9
1010 Vienna

Vienna, 29 ottobre 1997

Gentile Vice Direttore Generale,

mi riferisco alla Sua lettera 326-E2-RC-666 del 16 ottobre 1997, relativa agli accordi per l'organizzazione della Riunione di Coordinamento sulla Ricerca sul tema "Messa a punto di un codice di prassi per determinare le dosi nei raggi di fotoni, elettroni e protoni in base ai parametri di misurazione della dose assorbita nell'acqua", che si svolgerà a Roma dal 3 al 7 novembre 1997.

Con la presente ho il piacere di confermare che il Governo Italiano è disposto ad ospitare la Riunione, in base agli accordi di cui alla lettera precedentemente citata, il cui testo è il seguente:

"1. Il Governo italiano concederà all'Agenzia le sue proprietà, i fondi ed i beni e, ai suoi funzionari e partecipanti ufficialmente invitati dal Direttore Generale dell'Agenzia a partecipare alla riunione in veste ufficiale, i privilegi e le immunità di cui all'Accordo sui Privilegi e le Immunità dell'AIEA, accettato dal Governo il 20 giugno 1985.

2. Il Governo concederà ai funzionari ed ai partecipanti sopra menzionati tutte le agevolazioni necessarie a svolgere le loro mansioni in relazione alla riunione, compresi l'ingresso, la permanenza e la partenza dall'Italia. Il Governo rilascerà i visti necessari il più rapidamente possibile e, nei casi previsti dalla legislazione italiana, gratuitamente.

   Tuttavia, il Governo si riserva il diritto di negare i visti a singoli partecipanti per motivi di sicurezza nazionale, indipendentemente dalla loro nazionalità. L'elenco degli Stati Membri che saranno invitati a partecipare figura in Allegato A.

   L'Agenzia comunicherà tempestivamente al Governo i nomi delle persone ufficialmente designate a partecipare alla riunione. L'Agenzia provvederà inoltre ad avvisare tali persone di chiedere il visto, ove necessario, con un buon anticipo rispetto alla data di apertura della riunione, ed il Governo Ospitante dovrebbe rilasciare i visti tempestivamente, onde consentire ai partecipanti di recarsi alla riunione.

Dr. Sueo Machi
Vice Direttore Generale
Capo del Dipartimento
Ricerca e Isotopi
AIEA - Vienna

3. Il Governo faciliterà le formalità doganali all'ingresso e alla partenza dall'Italia di tali persone.
4. Il Governo metterà a disposizione dell'Agenzia, senza oneri e per tutta la durata della riunione, locali e attrezzature adeguate ed adatte alla riunione, fra cui assistenza di segreteria, un impiegato addetto alla conferenza ed un tecnico per le diapositive, l'accesso ai macchinari per la riproduzione, una sala riunioni (che possa ospitare circa 10 persone), un proiettore per diapositive con schermo, un proiettore a parete ed una lavagna. Non sarà necessario servizio di interpretariato.
5. Il Governo si adopererà, entro limiti ragionevoli, per garantire la sicurezza dei locali in cui li svolgerà la riunione e la sicurezza dei funzionari dell'Agenzia e dei partecipanti durante la loro permanenza nei locali. Il Governo adotterà tutte le ragionevoli misure del caso al fine di garantire tale sicurezza, se del caso anche tramite supervisione dei locali."

Il presente scambio di lettere costituirà pertanto un Accordo fra il Governo italiano e l'Agenzia sulla Riunione in oggetto, che entrerà in vigore alla data della presente lettera.

La prego di accettare, Signor Vice Direttore Generale, i sensi della mia più alta considerazione.

(F.to Vincenzo Manno)

681.

Beirut, 7 novembre 1997

Protocollo fra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica libanese in materia di formazione professionale

(Entrata in vigore: 7 novembre 1997)

PROTOCOLLO
FRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA LIBANESE IN MATERIA DI FORMAZIONE PROFESSIONALE

Il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Repubblica Libanese, (qui di seguito definite "Parti") nel quadro dei tradizionali legami di amicizia e di reciproca comprensione e conoscenza, e nell'intento di rafforzare ulteriormente i propri rapporti, qualificando anche lo specifico settore della formazione e del perfezionamento professionale, parte integrante e sostanziale della piu' vasta politica di cooperazione;

Considerato il ruolo di grande rilievo che l'Italia svolge, nell'ambito dei processi di cooperazione e ricostruzione del Libano e l'interesse comune ad uno sviluppo equilibrato del Paese, in linea con il processo di crescita di tutta l'area mediterranea definito dalla Conferenza di Barcellona;

Tenuto conto, che nel corso dell'ultimo decennio, l'offerta, nel campo della formazione professionale si è concretizzata essenzialmente nell'assegnazione di borse di studio a favore di studenti libanesi di tutte le confessioni religiose, per un impegno finanziario complessivo superiore ai 12 miliardi di lire;

Ravvisata la necessità di qualificare in modo più funzionale e conforme alle attuali necessità tale settore d'intervento;

hanno convenuto quanto segue:

Art. 1

L'impegno della Parte Italiana alla realizzazione di cicli formativi, di carattere universitario e post-universitario, particolarmente intenso e qualificante in taluni specifici settori, quale quello della formazione e delle specializzazioni mediche, e che ha conseguito eccellenti risultati, verrà mantenuto, compatibilmente con le esigenze di bilancio anche per i prossimi anni.

Art.2

Le due Parti ricordano che borsisti libanesi hanno partecipato attivamente ai numerosi corsi professionali realizzati, con il concorso della cooperazione italiana, da Istituzioni e Organismi italiani o internazionali, presenti in Italia. Una attività particolarmente intensa è stata realizzata nel settore agricolo, prioritario

per la struttura produttiva - occupazionale del Paese ed ha riguardato, negli ultimi dieci anni, oltre 200 esperti libanesi con un impegno finanziario complessivo di oltre 4 miliardi di lire.

a) In tale contesto, le due Parti convengono sull'opportunità di mantenere, e ove possibile, intensificare la realizzazione dei programmi istituzionali di formazione, ricerca e assistenza allo sviluppo dei vari settori agricoli (fitosanitario, risorse idriche, nuove tecnologie, certificazione, ecc.) e la realizzazione di adeguate strutture sperimentali da parte degli Istituti specializzati.

b) La Parte Italiana sottolinea che l'attività programmata in questo campo per il triennio 1998 - 2000 prevede l'erogazione di ulteriori 36 borse annuali, la realizzazione di corsi brevi per 24 partecipanti ed un contributo logistico-operativo per un impegno globale di circa 1 miliardo di lire.

c) Le due Parti ricordano che è allo studio la possibilità di realizzare, tramite una ONG presso l'Istituto italiano di Tiro, una serie di corsi specialistici di agronomia e di zootecnia rivolta ad un gruppo potenziale di circa 400 agricoltori l'anno del sud del Paese.

Art. 3

Le due Parti sottolineano inoltre l'interesse, conforme alle nuove esigenze connesse alle future possibilità di sviluppo del Libano, ad una partecipazione di esperti libanesi anche alle altre iniziative di formazione in essere in Italia, in settori quali:

- ambiente e nuove tecnologie ambientali;
- energia, risparmio e nuove fonti energetiche;
- informatica;
- telecomunicazioni e televisione;
- trasporti ed infrastrutture;
- settore socio-sanitario;
- turismo;
- gestione e tutela delle risorse marittime e nuove tecnologie;
- diritto allo sviluppo, e problematiche giuridico-finanziarie internazionali.

La Parte Italiana si impegna a favorire la partecipazione di qualificati richiedenti libanesi alle iniziative sopracitate.

Art. 4

La Parte Italiana, conformemente ad esplicite richieste della Parte Libanese, esplorerà la possibilità di realizzare iniziative di formazione mirate nel settore finanziario-tributario, contribuendo al perfezionamento professionale del personale dell'Amministrazione finanziaria svolto dall'"Institut des Finances".

Art. 5

Analogamente la Parte Italiana valuterà la possibilità di realizzare iniziative formative specifiche in settori di comune interesse quali:
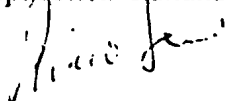
- sviluppo della piccola e media impresa;
- promozione del commercio estero e nuovi strumenti d'intervento pubblici e privati;
- conservazione e riabilitazione del patrimonio archeologico.

Il presente Protocollo entrerà in vigore alla data della sua sottoscrizione e avrà la durata di un anno. Sarà tacitamente rinnovato per lo stesso periodo, salvo denuncia scritta di una delle due parti tre mesi prima del termine di validità.

Fatto a ...BEIRUT............il.......7......NOVEMBRE...1997....., in due esemplari originali, ciascuno in lingua italiana, araba e francese tutti facenti egualmente fede.

In caso di eventuali divergenze il testo francese sarà il testo di riferimento.

Per il Governo della
Repubblica Italiana

Per il Governo della
Repubblica Libanese

682.

Roma, 12 dicembre 1997

Memorandum di Intesa fra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Uganda sull'istituzione di una commissione mista sugli investimenti

(Entrata in vigore: 12 dicembre 1997)

MEMORANDUM OF UNDERSTANDING BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE ITALIAN REPUBLIC AND THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF UGANDA ON THE ESTABLISHMENT OF A JOINT COMMITTEE ON INVESTMENTS

The Government of the Italian Republic and the Government of the Republic of Uganda (hereinafter referred to as "The Contracting Parties");

DETERMINED to develop further the friendly relations that exist between the two countries;

DESIROUS of promoting and expanding the economic co-operation between their two countries to the greatest extent;

MINDFUL of the advantages to be derived by the Contracting Parties from such co-operation;

RECOGNIZING the importance of the promotion of investments for the socio-economic development of the two countries;

HAVE AGREED AS FOLLOWS:

ARTICLE I

A Italian - Ugandan Joint Committee on Investments is hereby established and is hereinafter referred to as "the Committee".

ARTICLE II

The Committee shall comprise three members from each country, respectively designated by the two Ministers of Foreign Affairs among representatives of both the pertinent governmental bodies and the business community.

In order to carry out their task the members of the Committee may avail themselves, as need be, of specific contributions by experts in the field.

ARTICLE III

The main objectives of the Committee shall be as follows:

a) Identify means to encourage investments in areas deemed to be strategic for a continous development of the economic co-operation between the two countries;

b) Facilitate the exchange of information on investment opportunities;

c) Facilitate the exchange of information on the respective juridical systems affectin investments;

d) Work out proposals for the purpose of removing obstacles that may arise during th execution of any investment project;

e) Propose the organization and coordination of joint seminars, symposia, workshops, trad shows and negotiations for business representatives.

ARTICLE IV

A. The Committee shall hold regular meetings twice a year. It may, however, hol extraordinary sessions as and when it deems it necessary;
B. The Committee shall be convened alternately in the capitals of the two countries;
C. The date of each session, together with the agenda for discussion, shall be jointly agree upon.

ARTICLE V

The findings of the Committee and its recommendations shall be recorded at each meeting i the form of Agreed Minutes in the English language; their implementation in each of the tw countries shall be reviewed in the next meeting.

ARTICLE VI

Each Contracting Party shall bear the expenses relating to the participation of its own member in any activity of the Committee. The host country shall provide for the organization of th working sessions.

ARTICLE VII

Any problem or dispute that may arise as a result of the implementation of this Memorandun of Understanding shall be amicably settled by the Parties to the Committee.

ARTICLE VIII

This Memorandum of Understanding may be modified by written consent of both Parties.

ARTICLE IX

Nothing in this Memorandum of Understanding shall be construed either to prejudice other arrangements for co-operation between the two Governments or derogate from any existing international obligations of either Contracting Parties.
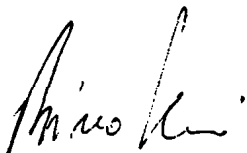
ARTICLE X

This Memorandum of Understanding shall come into force on the date of its signature and shall remain valid for a period of five years.
Thereafter this Memorandum shall automatically be extended for additional periods of one year, unless either of the Contracting Parties notifies the other in writing the Party's intention to terminate the same ninety days prior to the expiry date.

In witness thereof, the undersigned representatives, duly authorized by their respective Governments, have signed the present Memorandum of Understanding.

Done in Rome, on the 12th day of December 1997.

....	....
FOR THE GOVERNMENT OF THE ITALIAN REPUBLIC	FOR THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF UGANDA

TRADUZIONE NON UFFICIALE

MEMORANDUM D'INTESA
FRA
IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA
E
IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DI UGANDA
SULL'ISTITUZIONE DI UN COMITATO MISTO
SUGLI INVESTIMENTI

Il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Repubblica di Uganda, (qui di seguito definite "le Parti Contraenti");

DECISI a sviluppare ulteriormente i rapporti amichevoli esistenti fra i due paesi;

DESIDERANDO promuovere ed ampliare la cooperazione economica fra i due paesi nella maggior misura possibile;

CONSAPEVOLI dei vantaggi che le Parti Contraenti trarranno da tale cooperazione;

RICONOSCENDO l'importanza della promozione degli investimenti per lo sviluppo socio-economico dei due paesi;

HANNO CONCORDATO QUANTO SEGUE:

ARTICOLO I

Con il presente documento si istituisce un Comitato Misto italo-ugandese, qui di seguito definito "il Comitato"

ARTICOLO II

Il Comitato sarà composto da tre membri per ciascun paese, nominati rispettivamente dai due Ministri degli Affari Esteri fra gli esponenti degli organi governativi competenti e del mondo economico.

Per poter svolgere la loro attività, i membri del Comitato, a seconda dei bisogno, potranno avvalersi di contributi specifici di esperti nel settore.

ARTICOLO III

I principali obiettivi del Comitato saranno i seguenti:

(a) identificare i mezzi tramite i quali incentivare gli investimenti in aree considerate strategiche per il progressivo sviluppo della cooperazione economica fra i due paesi;
(b) facilitare lo scambio di informazioni sulle opportunità di investimento;
(c) facilitare lo scambio di informazioni sui rispettivi sistemi giuridici in materia di investimenti;
(d) elaborare proposte allo scopo di eliminare gli ostacoli che potrebbero insorgere nell'esecuzione di un qualunque progetto di investimento;
(e) proporre l'organizzazione e il coordinamento di seminari, congiunti simposi, incontri di lavoro, fiere commerciali e negoziati congiunti per gli esponenti del mondo economico.

ARTICOLO IV

A. Il Comitato si riunirà regolarmente due volte l'anno, ma potrà tenere sessioni straordinarie ogni qualvolta lo riterrà opportuno.
B. Il Comitato si riunirà alternativamente nelle capitali dei due paesi.
C. La data di ogni sessione, insieme con l'ordine del giorno dei dibattiti, sarà stabilita congiuntamente.

ARTICOLO V

Gli esiti del Comitato e le relative raccomandazioni saranno messi a verbale ad ogni riunione sotto forma di Verbale Concordato in lingua inglese; la relativa attuazione in ciascuno dei due paesi sarà oggetto di esame nel corso della riunione successiva.

ARTICOLO VI

Ciascuna Parte Contraente sosterrà le spese relative alla partecipazione dei suoi membri a tutte le attività del Comitato. Il paese ospitante provvederà all'organizzazione delle sessioni di lavoro.

ARTICOLO VII

Qualsiasi problema o controversia che dovesse insorgere a seguito dell'attuazione del presente Memorandum d'Intesa saranno risolti dalle Parti in via amichevole.

ARTICOLO VIII

Il presente Memorandum d'Intesa può essere modificato con il consenso scritto delle due Parti.

ARTICOLO IX

Nulla nel presente Memorandum d'Intesa sara interpretato in modo tale da pregiudicare altri accordi di cooperazione fra i due Governi, ovvero derogare ad esistenti obblighi internazionali delle due Parti Contraenti.

ARTICOLO X

Il presente Memorandum d'Intesa entrerà in vigore alla data della firma e resterà in vigore per un periodo di cinque anni.

Successivamente, il presente Memorandum sarà automaticamente prorogato per ulteriori periodi di un anno, a meno che una delle due Parti Contraenti non comunichi all'altra per iscritto l'intenzione di non rinnovarlo con novanta giorni di anticipo rispetto alla data di scadenza.

In fede di che i sottoscritti rappresentanti, all'uopo debitamente autorizzati dai rispettivi Governi, hanno firmato il presente Memorandum d'Intesa.

Fatto a Roma il 12 dicembre 1997

PER IL GOVERNO
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

(F.to: Rino Serri)

PER IL GOVERNO
DELLA REPUBBLICA DI UGANDA

(F.to: Martin Aliker)

683.

Tirana, 18 dicembre 1997

Dichiarazione congiunta sugli interventi urgenti di cooperazione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Albania

(Entrata in vigore: 18 dicembre 1997)

**DICHIARAZIONE CONGIUNTA
SUGLI INTERVENTI URGENTI DI COOPERAZIONE
TRA I GOVERNI DELLA REPUBBLICA ITALIANA E DELLA REPUBBLICA
DI ALBANIA**

Nel considerare il comune interesse a favorire la normalizzazione e la ripresa della vita economica e sociale dell'Albania, onde consentire il rafforzamento delle istituzioni democratiche e delle strutture amministrative ed il perseguimento dello sviluppo fondato sulla piena realizzazione dell'economia di mercato

I Governi della Repubblica Italiana e della Repubblica d'Albania, tenuto conto delle direttrici generali d'azione per la riabilitazione e lo sviluppo economico e sociale dell'Albania, individuate dal Governo della Repubblica d'Albania d'intesa con i maggiori donatori bilaterali e multilaterali e indicate nei documenti approvati in occasione della Conferenza Ministeriale di Roma del 17 ottobre 1997 e della Conferenza dei Donatori di Bruxelles del 22 ottobre 1997, considerate le piu' immediate esigenze economico-sociali individuate dal Governo della Repubblica d'Albania in vari settori quali quello energetico, irriguo, idraulico e sanitario, concordano di finalizzare nei tempi piu' brevi la procedura per rendere operativa la linea di credito d'aiuto per 22 miliardi di lire offerta dall'Italia e subito disponibile, con cui si potra' finanziare l'importazione dall'Italia di forniture essenziali nei settori indicati dal Governo albanese.
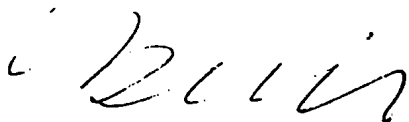
Il Governo italiano, come indicato in occasione della Conferenza Donatori di Bruxelles, ha manifestato la propria disponibilita', ed il Governo albanese ne ha preso atto, a stanziare immediatamente una somma globale di 5,5 miliardi di lire a dono a favore del Governo albanese, per coprire le piu' immediate necessita' nel settore sanitario con procedura d'urgenza.

I Governi della Repubblica Italiana e d'Albania si sono altresi' trovati d'accordo sull'opportunita' di utilizzare i fondi ancora disponibili sul precedente Programma triennale, ormai in fase avanzata di attuazione, approvando la realizzazione di programmi di cooperazione concordati per un ammontare globale di 43,5 miliardi di
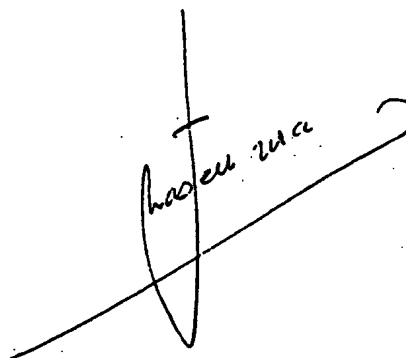
lire a credito di aiuto e di 2 miliardi di lire a dono nei settori della riabilitazione della rete stradale nazionale, della rete elettrica e dello sviluppo del settore privato in genere e della piccola e media impresa in particolare.

Fatto a Tirana il 18 dicembre 1997, in due originali, ciascuno nelle lingue italiana ed albanese, entrambi i testi facenti ugualmente fede.

PER IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PER IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DI ALBANIA

684.

Tirana, 18 dicembre 1997

Dichiarazione di Intenti sulla cooperazione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Albania

(Entrata in vigore: 18 dicembre 1997)

DICHIARAZIONE DI INTENTI SULLA COOPERAZIONE TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DI ALBANIA

Il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Repubblica di Albania, nel quadro del Trattato di Amicizia e di Cooperazione, concordano nel valutare in modo particolarmente positivo l'esperienza del comune impegno per lo sviluppo economico e sociale dell'Albania, realizzata attraverso il Programma di cooperazione triennale, definito dalla Commissione Mista del novembre 1992, la cui esecuzione e' ormai completata. Scopo della presente Dichiarazione di Intenti e' di definire concordemente il nuovo Programma Triennale di cooperazione che, dopo i rinvii dovuti alle recenti vicissitudini albanesi, coprira' il periodo 1998-2000. Esso segna il definitivo superamento della fase dell'emergenza, nel corso della quale sono state adottate numerose ed efficaci iniziative di cooperazione atte a favorire il superamento della crisi economica e sociale ed a favorire il ristabilimento, da parte del Governo e del popolo albanese, della legalita' democratica nel Paese.

Il nuovo Programma triennale e' basato su di un Piano-Paese di Cooperazione di cui la presente Dichiarazione costituisce parte integrante, che ricomprende l'insieme delle attivita' di cooperazione allo sviluppo dell'Albania condotte dal Governo italiano, e che si affianca alle intese gia' raggiunte o in via di definizione fra i rispettivi Ministeri competenti nei settori della Difesa, dell'Interno, della Giustizia, del Lavoro e Affari Sociali, dell'Universita', della Ricerca Scientifica e della Pubblica Istruzione.

La Dichiarazione definisce la comune strategia di intervento, indicandone i settori prioritari, e consente la successiva individuazione di progetti da finanziare, nei settori cosi' indicati, che siano inoltre ricompresi nel Piano Pubblico di Investimenti messo a punto dal Governo albanese con l'assistenza delle maggiori istituzioni internazionali.

Gli interventi cosi' concordati, finanziati a valere su risorse finanziarie pubbliche, sono in piena sintonia con le direttrici generali d'azione per la riabilitazione e lo sviluppo economico e sociale dell'Albania, individuate dal Governo albanese d'intesa con i maggiori donatori bilaterali e multilaterali ed indicate nei documenti approvati in occasione della Conferenza Ministeriale di Roma del 17 Ottobre 1997 e della Conferenza Donatori di Bruxelles del 22 Ottobre 1997. Essi trovano importanti complementarita' nel programma di sviluppo delle regioni frontaliere interne ed esterne dell'Unione Europea, come pure nell'intensa ed efficace opera di assistenza spontaneamente prestata con risorse proprie dalle Amministrazioni locali italiane e dalle organizzazioni del volontariato italiano, di cui si sottolinea il perdurante valore economico ed umano, e che testimoniano dell'intensita' delle tradizionali relazioni di amicizia esistenti fra i due popoli.

La strategia di cooperazione del Piano-Paese di Cooperazione si basa su due elementi portanti

- l'individuazione di valori di fondo comuni, che consentano a loro volta di definire obiettivi di sviluppo da raggiungersi attraverso un'azione concertata, nel cui ambito l'assistenza italiana svolga un ruolo di supporto all'iniziativa politica ed economica del Governo albanese;

- la definizione dei settori nei quali l'azione di assistenza dell'Italia quale Paese donatore possa rivelarsi piu' efficace, e goda quindi di un "vantaggio comparativo" rispetto a fonti alternative di finanziamento, interne od esterne, tenendo ben presente l'esigenza di coordinare le strategie di intervento dei vari donatori cosi' da evitare lacune o duplicazioni di interventi.

Essa e' stata di comune accordo individuata nel perseguimento di uno sviluppo economico e sociale basato su :

1- il rafforzamento delle istituzioni democratiche e delle strutture amministrative;

2- il perseguimento di uno sviluppo economico fondato sulla piena realizzazione dell'economia di mercato con particolare attenzione alle problematiche di carattere sociale.

Essa si porra' altresi' l'obiettivo di favorire il progressivo processo di integrazione economica e politica dell'Albania con l'Europa.

1- Per quanto concerne il rafforzamento delle istituzioni democratiche e delle strutture amministrative, si prende atto dell'impegno albanese a :

- consolidare la democrazia pluralista e completarne lo sviluppo delle istituzioni;
- garantire un attento rispetto dei diritti umani e di quelli delle minoranze;
- sviluppare il quadro giuridico dello stato di diritto, completando in particolare la normativa necessaria ad un pieno e regolare sviluppo delle attivita' economiche, inclusi gli investimenti, le attivita' finanziarie e la gestione della proprieta' pubblica;
- riformare le strutture amministrative al fine di renderne l'operato maggiormente efficace e trasparente, rispondente alle attese dei cittadini ed alle esigenze della gestione di un moderno Stato democratico.

A tale impegno corrisponderanno interventi italiani per lo svolgimento delle attivita' di competenza del Commissario Straordinario per le iniziative di supporto all'Albania, coordinate a Tirana dalla Delegazione Diplomatica Speciale.

Tali attivita' si svilupperanno nei settori, ritenuti prioritari, dell'Ordine Pubblico, della Giustizia, dell'Educazione, dell'Amministrazione doganale e fiscale e della Sanita'. L'obiettivo del rafforzamento delle capacita' istituzionali dello Stato albanese sara' perseguito anche attraverso l'avvio di processi di riorganizzazione di specifici comparti della Pubblica Amministrazione albanese, che includeranno elementi di assistenza tecnica, nonche' contributi alla riabilitazione delle relative strutture fisiche e forniture di materiali. A questo fine, verra'

messa a disposizione delle Autorita' albanesi l'esperienza maturata dall'Amministrazione italiana nei vari settori interessati, stabilendo relazioni dirette di collaborazione tra Ministeri

tecnici dei due Paesi per l'attuazione di iniziative da definirsi di comune accordo e che tengano conto sia delle intese eventualmente gia' esistenti, sia dell'attivita' di altri donatori.

L'Italia si impegnera' inoltre -direttamente o per il tramite di istituzioni multilaterali, in particolare il Consiglio d'Europa- in un'azione di sostegno ai processi di riforma della Costituzione e del quadro legislativo albanese.

In questo ambito verra' inoltre considerata prioritaria la cooperazione e l'assistenza in materia di prevenzione delle attivita' illecite transfrontaliere, quali il commercio e la diffusione di sostanze stupefacenti, le frodi doganali e fiscali, la criminalita' organizzata ed il controllo dei movimenti irregolari di persone.

2- **Per quanto concerne il perseguimento dello sviluppo fondato sulla piena realizzazione dell'economia di mercato, con particolare attenzione alle problematiche sociali**, la strategia della cooperazione italo-albanese sara' caratterizzata da un allineamento di fondo sullo sviluppo del settore privato. Esso ha come presupposto la comune convinzione che uno sviluppo economico sostenibile a tassi di crescita elevati non possa che essere fondato sulla prosecuzione della politica di liberalizzazione economica, sia per quanto concerne gli scambi internazionali che in tema di iniziativa economica privata, portando a compimento il processo di privatizzazione del patrimonio industriale del Paese. E' inoltre di prioritaria importanza il mantenimento entro limiti fisiologici del deficit di bilancio, del tasso di inflazione e del debito esterno albanese, secondo le indicazioni quantitative che verranno di volta in volta individuate nel quadro del negoziato condotto con le Istituzioni Finanziarie Internazionali.

In considerazione della specifica vocazione italiana per un apparato produttivo basato sulla diffusione della piccola e media impresa, si concorda di riconoscere la priorita' degli interventi volti a favorire la diffusione delle piccole e medie imprese, sia attraverso la creazione di un ambiente favorevole allo sviluppo di questo genere di imprenditorialita', sia, ove opportuno, tramite la concessione di finanziamenti agli imprenditori albanesi ed alla costituzione di societa' miste italo-albanesi.

Efficaci interventi a sostegno diretto dello sviluppo del settore privato e della piccola e media impresa presuppongono il superamento delle difficolta', anche strutturali, attualmente esistenti in diversi settori, quali quello energetico, idrico, dei trasporti e delle telecomunicazioni. In questo quadro, particolare attenzione sara' riservata agli interventi che si rendono necessari per l'adeguamento e lo sviluppo delle infrastrutture nella citta' di Tirana, ove risiede gran parte della popolazione albanese. Considerando come interventi in questo settore si collochino normalmente in ordine di grandezza assai elevati, l'intervento italiano potra' concretizzarsi soprattutto in partecipazioni ad iniziative assunte a livello internazionale.

Ai necessari interventi di rafforzamento infrastrutturale dovra' affiancarsi una adeguata politica di sviluppo urbanistico e tutela ambientale, alla cui messa a punto l'Italia potra' contribuire mettendo a disposizione delle Autorita' albanesi l'esperienza acquisita.

Inoltre, una strategia di sviluppo che non tenesse in debito conto le esigenze di carattere sociale, in particolare nei settori della lotta alla poverta', della sanita' di base e dell'educazione sarebbe difficilmente sostenibile, oltre a contraddire la tradizione solidaristica diffusa in ambedue i Paesi.

Vengono quindi definite le seguenti priorita' economiche settoriali di intervento:

Adeguamento del tessuto infrastrutturale e tutela ambientale

a) Energia con particolare riguardo alla trasmissione e distribuzione dell'energia elettrica in ambito urbano.

b) Rete idrica. Approvvigionamento e distribuzione di acqua potabile in ambito urbano. Adeguamento della rete fognaria delle principali citta'.

Obiettivo degli interventi di cui al punto a) e b) sara' quello di adeguare la trasmissione e la distribuzione di energia elettrica e di acqua alle esigenze di consumo per usi civili ed industriali in tutte le stagioni dell'anno, ponendo termine alla necessita' di misure di razionamento. Esso presuppone l'impegno da parte albanese all'introduzione di efficaci misure di politica tariffaria e di contenimento delle perdite "non tecniche". A tale riguardo si terranno in considerazione tutte le iniziative volte a migliorare la capacita' di gestione locale con adeguati interventi di asistenza tecnica.

c) Trasporti e comunicazioni. Rete stradale nazionale, primaria e secondaria extraurbana, porti.

Verranno privilegiate quelle infrastrutture che maggiormente favoriscono lo sviluppo dell'attivita' economica produttiva.

d) Telecomunicazioni.
Obiettivo degli interventi di cui ai punti c) e d) sara' quello di superare la presenza di strozzature tali da compromettere, sia nel settore dei trasporti che in quello delle comunicazioni, la crescita e lo sviluppo di un dinamico settore produttivo privato.

e) Salvaguardia delle risorse ambientali, con potenzialita' economiche quali le zone costiere e le foreste.
Obiettivo degli interventi sara' quello di favorire l'avviamento di attivita' di sfruttamento delle risorse naturali su basi di sostenibilita' ambientale, sviluppando al contempo sensibilita' e capacita' tecniche relative alla tutela ambientale.

Sviluppo delle attivita' economiche private nella produzione di beni e servizi

Tali interventi potranno essere :

- di carattere settoriale, con particolare riguardo ai settori agricolo e zootecnico, nei quali la Cooperazione italiana ha acquisito, nel quadro del precedente Programma triennale una particolare, specifica esperienza delle problematiche albanesi;

- di carattere orizzontale, ossia volti allo sviluppo della piccola e media impresa e delle attivita' artigianali nei diversi settori economici, mettendo a frutto la particolare esperienza italiana nel settore delle piccole e medie imprese, e utilizzando le strutture, pubbliche e private, gia' esistenti in Italia. In tale quadro potranno essere utilizzati gli strumenti legislativi italiani per il finanziamento di joint-ventures fra imprese italiane e imprese albanesi. Potra' altresi' essere presa in considerazione la realizzazione di strutture quali "enterprise clusters" o parchi industriali, orientando opportunamente gli investimenti infrastrutturali di base di cui sopra. Obiettivo degli interventi sara' quello di favorire lo sviluppo di un congruo numero di piccole e medie imprese qualificate e vitali nei settori agricolo ed industriale.

Attivita' nel settore sociale, sanitario, della formazione professionale e dell'educazione.

Da parte italiana ci si propone mantenere il proprio impegno in tali settori, tramite specifici programmi di lotta alla poverta' e di sostegno alla condizione femminile e dell'infanzia, nonche' con interventi a sostegno della riforma del sistema sanitario albanese, in stretto coordinamento con le iniziative assunte dagli altri maggiori donatori.

Da parte albanese si riconosce la priorita' da attribuirsi alla ristrutturazione del sistema di sicurezza sociale e del sistema sanitario nazionale, come pure alla tutela della condizione femminile.

Nella misura del possibile, verranno inoltre orientate verso tali settori, fornendo ove necessario un appoggio istituzionale, le risorse extra-programmazione pubbliche e private, ed in particolare i finanziamenti riservati alle iniziative promosse dalle organizzazioni del volontariato italiano e i fondi resi disponibili dall'attivita' degli Enti locali. Nella definizione degli interventi di carattere sociale in genere, saranno tenute in particolare considerazione le iniziative finalizzate al recupero delle aree marginali urbane, ed alla formazione finalizzata all'inserimento dei giovani nel mercato del lavoro.

Pur non potendosi fissare obiettivi di carattere quantitativo in questo settore, in considerazione dell'eterogeneita' delle risorse disponibili, si perseguira' quale obiettivo degli interventi di lotta alla poverta' e nel settore sociale precipuamente quello di migliorare le condizioni di vita degli strati piu' indigenti della popolazione, che hanno piu' duramente risentito della recente crisi politica e sociale.

Un criterio comune di particolare importanza nel valutare la priorita' degli interventi di cooperazione in tutti i settori sopracitati sara' quello relativo alla loro attitudine a creare posti di lavoro in loco, contrastando le tendenze incontrollate all'emigrazione.

La parte italiana rendera' disponibili per il Programma Triennale di Cooperazione 1998-2000 risorse finanziarie pari a 180 miliardi di Lire a credito d'aiuto e 30 miliardi di Lire a dono a valere sul bilancio della Cooperazione allo Sviluppo. Ad esse si aggiungeranno risorse addizionali per varie iniziative di assistenza, incluse quelle gia' stanziate nel campo del rafforzamento istituzionale e del finanziamento delle attivita' degli organismi di volontariato, fino ad un valore globale di 317,2 miliardi di lire.

Le due Parti procederanno all'adozione del relativo Piano-Paese di Cooperazione, attraverso incontri a livello tecnico che completeranno le indicazioni fornite con la presente Dichiarazione, definendo di comune accordo la ripartizione delle risorse finanziarie disponibili fra i settori d'intervento, ed identificando gli interventi prioritari da finanziare nei singoli settori.
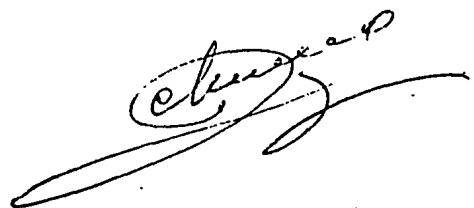
Fatto a Tirana il 18 dicembre 1997, in due originali, ciascuno nelle lingue italiana ed albanese, entrambi i testi facenti ugualmente fede.

PER IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Lamberto DINI
Ministro degli Affari Esteri

PER IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DI ALBANIA

Paskal MILO
Ministro degli Affari Esteri

685.

Teheran, 21 dicembre 1997

Dichiarazione di intenti tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica islamica dell'Iran

(Entrata in vigore: 21 dicembre 1997)

Ambasciata d'Italia

in Iran

PROCESSO VERBALE

In considerazione dell'interesse esistente per rafforzare la cooperazione politica, economica e culturale ed approfondire i legami d'amicizia tra i due Paesi, S.E. l'Ambasciatore Umberto VATTANI, Segretario Generale del Ministero degli Esteri della Repubblica Italiana - su invito ufficiale di S.E. Morteza SARMADI, Vice Ministro degli Esteri per gli Affari Europei della Repubblica Islamica dell'Iran - ha compiuto una visita a Teheran dal 20 al 22 dicembre 1997.

Nel corso degli incontri avuti da S.E. l'Ambasciatore VATTANI con il suo omologo iraniano, S.E. SARMADI, e con altre Autorita' di alto livello della Repubblica Islamica dell'Iran, sono state discusse e scambiate idee in relazione alla cooperazione bilaterale e multilaterale e su altre importanti questioni regionali ed internazionali.

Durante i colloqui avuti a Teheran, le due Parti, esprimendo la loro soddisfazione per l'andamento della cooperazione gia' esistente, hanno confermato il proprio vivo interesse a dare continuita' alle consultazioni politiche ai diversi livelli, definendole utili per il rafforzamento delle relazioni bilaterali.

Inoltre, le due Parti hanno concordato sulla tenuta di loro incontri periodici nelle due Capitali - a livello di Vice Ministro e di Segretario Generale - allo scopo di verificare ed aggiornare il quadro della cooperazione tra i due Paesi. Analogo auspicio è stato espresso per consultazioni tra esponenti dei rispettivi Parlamenti ed Associazioni di Amicizia.

Le due Parti hanno passato in rassegna le prospettive di cooperazione in campo economico e commerciale, in particolar modo alla luce della recente visita della Delegazione economica italiana a Teheran, guidata da S.E. l'Ambasciatore Federico DI ROBERTO il 17-18 novembre 1997, nel quadro dei lavori preparatori della Commissione Mista.

Nell'esaminare la cooperazione bilaterale nel settore culturale, le due Parti hanno confermato il loro interesse ad intensificarla nell'ambito dell'attuazione del Protocollo di Cooperazione Culturale firmato a Teheran nell'ottobre 1996.
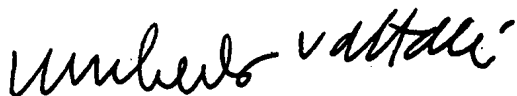
Le due Parti hanno espresso il proprio favore per lo sviluppo della cooperazione nel settore archeologico tra i due Paesi - nel quadro del Protocollo d'Intesa - ed hanno confermato la loro volonta' di proseguire sulle iniziative in tale campo attraverso gli organismi competenti.

Le due Parti, nel far riferimento all'importanza del dialogo tra civilta' e culture diverse, hanno inoltre concordato sull'utilita' di svolgere incontri e seminari in tale settore con la partecipazione di esperti e personalita' dei due Paesi.
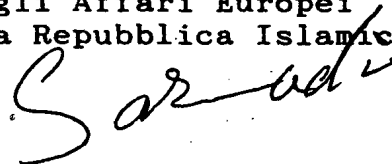
Le due Parti hanno espresso soddisfazione per i colloqui avuti a Teheran, definendoli costruttivi anche nel quadro dei rapporti fra la Repubblica Islamica dell'Iran e l'Unione Europea.

Il presente Processo Verbale e' stato redatto a Teheran il 21 dicembre 1997 in due copie in lingua italiana e farsi, entrambi facenti fede.

S.E. Umberto VATTANI
Segretario Generale del
Ministero degli Esteri
della Repubblica d'Italia

Umberto Vattani

S.E. Morteza SARMADI
Vice Ministro degli Esteri
per gli Affari Europei
della Repubblica Islamica dell'Iran

Sarmadi

686.

Abidjan, 30 dicembre 1997

Protocollo di modifica dell'Accordo di cooperazione marittima del 25 ottobre 1979, firmato ad Abidjan il 30 dicembre 1997

(Entrata in vigore: 30 dicembre 1997)

PROTOCOLE MODIFIANT L'ACCORD DE COOPERATION MARITIME DU 25 OCTOBRE 1979 ENTRE LA REPUBLIQUE DE COTE D'IVOIRE ET LA REPUBLIQUE ITALIENNE

Le Gouvernement de la République de Côte d'Ivoire
et
le Gouvernement de la République Italienne
(ci-après dénommés "les Parties Contractantes")

- Désireux de promouvoir le développement harmonieux des échanges maritimes entre la République de Côte d'Ivoire et la République Italienne,
- considérant la Convention du 6 avril 1974 relative à un Code de Conduite des conférences maritimes,
- considérant l'Accord de coopération maritime entre la République de Côte d'Ivoire et la République Italienne du 25 Octobre 1979,
- se référant aux articles 12, 13 et 14 dudit Accord,
- considérant les obligations de la République Italienne vis à vis de la réglementation de l'Union Européenne,
- considérant les obligations internationales et régionales de la Côte d'Ivoire dans le domaine maritime,

Sont convenus de ce qui suit :

ARTICLE 1

Les Parties Contractantes réaffirment leur attachement à l'Accord de coopération maritime ivoiro-italien du 25 Octobre 1979, comme instrument d'organisation du trafic maritime entre les deux pays.

ARTICLE 2

La participation des entreprises maritimes au transport des échanges générés par le commerce extérieur de la République Italienne et de la République de Côte d'Ivoire prévue aux articles 12, 13, et 14 de l'Accord maritime existant entre les deux parties est régie en ce qui concerne le trafic conférentiel de ligne, par la Convention du 6 Avril 1974 relative à un Code de Conduite des conférences maritimes et ce en conformité avec les réserves obligatoirement souscrites par tous les Etats membres de la Communauté Européenne telles que prévues au règlement 954/79 adopté le 15 Mai 1979 au Conseil.

Les droits découlant des articles 12, 13 et 14 de l'Accord de coopération maritime pour les armements italiens s'appliquent également :

a) aux navires d'entreprises de transport maritime établies dans d'autres Etats membres de l'Union Européenne et,
b) aux ressortissants des Etats membres établis hors de l'Union et aux armements hors de l'Union si leurs navires sont immatriculés dans un Etat membre.

Les compagnies maritimes hors conférence peuvent participer au trafic dans le respect du principe de la concurrence loyale sur une base commerciale.

ARTICLE 3
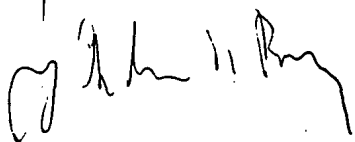
Le présent Protocole entrera en vigueur à la date de sa signature.

Il restera en vigueur pour une durée illimitée. Toutefois, il pourra être dénoncé à tout moment par écrit et par voie diplomatique, dans ce cas, il cessera de produire ses effets un an après la réception de la dénonciation par l'autre Partie Contractante.
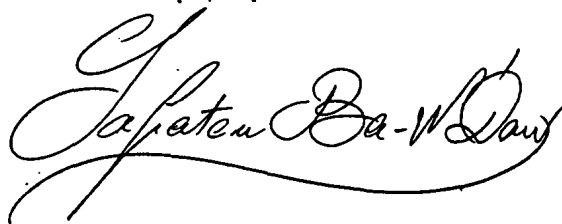
En foi de quoi les soussignés Représentants, dûment autorisés par leur Gouvernement respectif ont signé le présent Protocole.

Fait à Abidjan, le 30 Décembre 1997, en deux originaux en langue Française, les deux faisant également foi.

Pour le Gouvernement de la République Italienne	Pour le Gouvernement de la République de Côte d'Ivoire

TRADUZIONE NON UFFICIALE

Ministero degli Affari Esteri

Il Governo della Repubblica della Costa d'Avorio

e

il Governo della Repubblica Italiana

(di seguito denominati "Parti contraenti")

- Desiderosi di promuovere l'armonioso sviluppo degli scambi marittimi tra la Repubblica della Costa d'Avorio e la Repubblica Italiana,

- tenendo conto della Convenzione del 6 aprile 1974 relativa al Codice di condotta delle conferenze marittime,

- tenendo conto dell'Accordo di cooperazione marittima tra la Repubblica della Costa d'Avorio e la Repubblica Italiana del 25 ottobre 1979,

- con riferimento agli articoli 12, 13 e 14 di detto Accordo,

- in considerazione degli obblighi della Repubblica Italiana riguardo alla regolamentazione dell'Unione Europea,

- in considerazione degli obblighi internazionali e regionali della Costa d'Avorio nel campo marittimo,

Hanno convenuto quanto segue:

Articolo 1

Le Parti contraenti ribadiscono la validità dell'Accordo bilaterale di cooperazione marittima del 25 .10.1979 quale strumento di organizzazione del traffico marittimo tra i due paesi.

Articolo 2

La partecipazione delle imprese marittime al trasporto delle merci oggetto del commercio estero della Repubblica Italiana e della Repubblica della Costa d'Avorio, prevista agli articoli 12,13 e 14 dell'Accordo marittimo tra le due Parti, é disciplinata per quanto riguarda il traffico conferenziato di linea, dalla Convenzione del 6 aprile 1974 relativa al Codice di Condotta della conferenze marittime, in conformità alle riserve obbligatoriamente sottoscritte da tutti gli Stati membri della Comunità Europea, come previste dal regolamento 954/79 adottato il 15 maggio 1979 dal Consiglio.

I diritti derivanti dagli articoli 12, 13 e 14 dell'Accordo di cooperazione marittima per gli armatori italiani si applicano altresì:

a) alle navi d'imprese di trasporto marittimo aventi sede in altri Stati membri dell'Unione Europea e,
b) ai cittadini di Stati membri che non risiedono nell'Unione e alle imprese di armamento aventi sede fuori dell'Unione se le loro navi sono immatricolate in uno Stato membro.

Le compagnie marittime non conferenziate possono partecipare al traffico nel rispetto del principio della concorrenza leale su base commerciale.

Articolo 3

Il presente Protocollo entra in vigore alla data della sua firma.

Esso é valido per un periodo illimitato. Esso potrà tuttavia essere denunciato in qualsiasi momento per iscritto e per via diplomatica ed in questo caso cesserà di essere in vigore un anno dopo il ricevimento della denuncia da parte dell'altra Parte contraente.

In fede di che, i sottoscritti Rappresentanti, debitamente autorizzati dal loro rispettivo Governo, hanno firmato il presente Protocollo.

Fatto ad Abidjan, il 30 dicembre 1997, in due originali in lingua françese, i due testi facenti ugualmente fede.

Per il Governo della
Repubblica Italiana

Per il Governo della
Repubblica della Costa d'Avorio

687.

Sana'a, 11 gennaio 1998

Memorandum d'Intesa tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica dello Yemen sul progetto: «Programma di formazione nel settore dell'archeologia»

(Entrata in vigore: 11 gennaio 1998)

**MEMORANDUM OF UNDERSTANDING
BETWEEN
THE GOVERNMENT OF THE ITALIAN REPUBLIC
AND THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF YEMEN
ON THE PROJECT:
"TRAINING PROGRAM IN THE ARCHEOLOGY SECTOR"**

WHEREAS the Government of the Italian Republic and the Government of the Republic of Yemen are desiderous of strengthening their existing friendly relations;

WHEREAS in the bilateral Protocol on Development Cooperation signed on 3 March 1988 it was included the Training Program in the Archeology Sector, hereinafter referred to as the Project;

The Government of the Italian Republic and the Government of the Republic of Yemen

HAVE AGREED THE FOLLOWING:

ARTICLE 1 (RESPONSIBLE PARTIES)

1.1 The Government of the Italian Republic, hereinafter referred to as the "Italian Government", represented by the Ministry of Foreign Affairs, designates the Directorate General for Development Cooperation, hereinafter referred to as D.G.C.S., as the agency responsible for the implementation of its obligations under this Memorandum of Understanding.

1.2 The Government of the Republic of Yemen, hereinafter referred to as the Government of Yemen, represented by the Ministry of Culture and Tourism, designates the General Organization for Antiquities, Museums and Manuscripts, hereinafter referred to as G.O.A.M.M., as the agency responsible for the implementation of its obligations under this Memorandum of Understanding.

1.3 In carrying out the above mentioned obligations, D.G.C.S. will enter into agreement with the Italian Institute for African and Eastern Countries, hereinafter referred to as Is.I.A.O., *for the implementation of the Project.*

ARTICLE II (Area of intervention)

2.1 Program activities will be mainly carried out at the temporary Training Center to be established in Barraqish and at the joint Italo-Yemeni Archeological Center for Research and Restoration.

ARTICLE III (Project Objectives)

3.1 The specific objective of the Project is to support the efforts of the Government of Yemen aiming at strengthening the institutional capacity to manage the existing cultural resources through vocational training and the creation of an autonomous and self-sustaining institution in charge of cultural resources (the Italo-Yemeni Archeological Center for Research and Restoration). The beneficiaries of the Project will be G.O.A.M.M. and other government institutions.

ARTICLE IV (Project Components)

4.1 The main Project components are:

a) Vocational Training

Ad hoc training activities will be delivered in a temporary Training Center to be established in Barraqish, where the restoration of the Nakra Temple will be completed. The beneficiaries of these activities - mainly focused on the conservation of the existing cultural resources - will be the staff of the General Organization for the Antiquities, Museums and Manuscripts as well as possibly the students of the Faculty of Arts, Department of Archeology at Sana'a University.

In addition, theoretical and methodological training courses will be delivered at the Project premises located in the Italian Archeological Center in Sana'a. They will be mainly concentrated on General and methodological aspects of the conservation and restoration policies.

Training activities will be complemented by eight fellowships, which will be granted mainly to Yemeni graduate students or G.O.A.M.M. officer in order to attend professional training courses in Italian universities and research institutions.

b) Establishment of the Italo-Yemeni Archeological Research Center
An independent joint Italo-Yemeni Research Center will be established in the area of the National Museum based in Sana'a. The main purpose of the Research Center will be to carry out high level research work in the archeology sector, define criteria to prepare a complete inventory of the existing cultural resources possibly through a computerized system, to represent the national focal point in charge of vocational training in the sector, to improve the institutional and technical skills of the G.O.A.M.M. in the management of the cultural patrimony though the training of qualified personnel. Technical materials and scientific equipment which have been acquired during the previous phases of the Project will be stored in the Center, which will prevent from the risk of damage to which they are exposed.
The research Center will also offer training courses to graduate students and trainees in the field of archeology and preservation of cultural resources.

ARTICLE V (Responsibilities of the Parties)

The Project will be carried out under the joint responsibility of the General Organization for the Antiquities, Museums and Manuscripts and the Italian Institute for African and the Eastern Countries according to the following principles:

5.1 Is.I.A.O. will be responsible for the technical, financial and administrative aspects of the Project on behalf of the Italian Government.

5.2 On the Yemeni side, the Project will be managed by the G.O.A.M.M. which will be considered responsible for the provision of inputs needed for the successful implementation of the Project.

5.3 Project activities will be monitored by Is.I.A.O. in collaboration with the technical unit of D.G.C.S. . To this end, a detailed workplan will be jointly prepared by the end of the second month of the Project life. A monitoring system will be also developed for training activities carried out in Sana'a as well as in the field (Training Center in Barraqish). It will measure and evaluate the students performance throughout the training programs.

5.4 The Project Manager will be responsible for the use of technical and scientific equipment within the framework of Project activities. Upon termination of the Project, the property of such equipment will be transferred to the concerned local authorities within the framework of the Archeological Research Center activities.

ARTICLE VI (Management Structure)

6.1 The Italo-Yemeni Research Center will be managed by a National Director appointed by the General Organization for the Antiquities, Museums and Manuscripts; he/she will be entirely responsible for the operational aspects of the Center and will be assisted by an Italian Co-Director, appointed by Is.I.A.O., for the scientific issues.

Both the Yemeni Director and the Italian Co-Director will be assisted by a Scientific Committee, composed of high-level national and international experts, with reference to the research programs and policy aspects.

6.2 The management structure of the Center will be defined in detail by an ad hoc Commission which will be established within the first three months of the activities of the Center.

It will be composed - on the Italian side - by a representative of the Italian Ambassador in Sana a, a representative of Is.I.A.O., the Program Coordinator, the Project Coordinator for training activities and - on the Yemen side - by a representative of G.O.A.M.M. and three government officials to be appointed by the Government of Yemen.

ARTICLE VII (Commitments of the Italian Government)

7.1 The Italian Government, based on Resolution N. 282 dated 23.10.1996, agrees to allocate Italian Liras 1.060.000.000 (one billion and sixty million) as a grant contribution to the Project. The Italian funds shall be used as follows:

a) to cover the costs, including salary, travel, insurance and social benefits of Italian consultants, who will be responsible for the training courses both in Sana 'a and Barraqish;

b) to cover the costs, including transportation and insurance fees, of technical and scientific equipment to be purchased in Italy in order to implement project activities;

c) to cover the recurrent costs of the project premises in joint Italo-Yemeni Center including rent, utilities costs, small materials (software, stationary, etc.), secretarial and logistical support staff;

d) to cover the operating costs of the Training Center in Barraqish including the premises, management costs, logistical support staff, local workers, equipment maintenance cost, technical materials, etc.);

e) to cover the costs related to the establishment of the Italo-Yemeni Archeological Research Center in Sana 'a, including both the rehabilitation and operating costs;

f) to cover the costs related to the fellowships in Italy, including transportation, accommodation and University fees;

g) to cover the costs of the Italian Project Coordinator as well as the administrative costs related to the management of the Project;

ARTICLE VIII (Commitments of the Governments of Yemen)

7.2 The Government of Yemen will provide, through the General Organization for the Antiquities, Museums and Manuscripts, the following in-kind contribution:

a) the building, in the National Museum area in Sana'a, where the Italo-Yemeni Archeological Research Center will be established;

b) the services of the Yemeni Director of the Research Center as well as the relevant administrative staff;

c) utility costs (electricity, water, telephone, etc.) and other relevant administrative costs;

d) the participation of national experts in the Joint Scientific Committee, which will be responsible for scientific and policy-related issues pertaining to the Research Center;

e) the participation of officials in the Commission, to be established in the first three months of the Research Center activities, which will be in charge of the management structure of the above Center.

ARTICLE IX (Privileges of Italian Personnel)

8.1 The Government of Yemen shall ensure the Italian Personnel working in the Republic of Yemen for the Project implementation all privileges and exemptions, subject to existing laws and regulations, applicable to similar projects implemented in the Country.

ARTICLE X (Tax exemptions)

9.1 The Government of Yemen shall ensure exemption from custom duties and taxes for all equipment and supplies to be imported in connection to the Project implementation.

ARTICLE XI (Other Provisions)

10.1 This Memorandum of Understanding, shall enter into force on the date of its signature. Its validity shall coincide with the duration of Project activities;

10.2 This Memorandum of Understanding may be amended at any time with the mutual consent of both Parties by an exchange of letters;

10.3 Disputes arising with respect to the interpretation or application of this Memorandum of Understanding shall be settled through diplomatic channels;

10.4 Communications and/or documents given or sent by either the Government of Yemen or the Italian Government pursuant to this Project shall be addressed to:
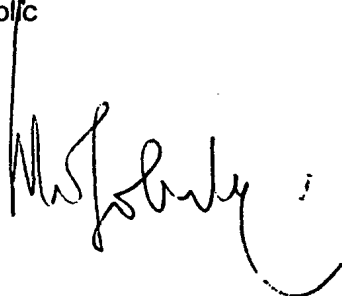
For the Government of Italian Republic: Embassy of Italy, Sana'a

For the Government of the Republic of Yemen: Ministry of Foreign Affairs
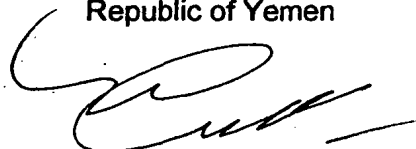
In witness thereof the undersigned representatives, duly authorized by their respective Governments, have signed the present Memorandum of Understanding.

Done in Sana'a on ....January, 11th, 1998 in two originals in English.

For the Government of the
Italian Republic

For the Government of the
Republic of Yemen

TRADUZIONE NON UFFICIALE

MEMORANDUM D'INTESA FRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA ED IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DELLO YEMEN SUL PROGETTO "PROGRAMMA DI FORMAZIONE NEL SETTORE ARCHEOLOGICO"

PREMESSO CHE il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Repubblica dello Yemen desiderano rafforzare i rapporti amichevoli già esistenti;

PREMESSO CHE il Protocollo bilaterale sulla Cooperazione allo Sviluppo, firmato il 3 marzo 1988, includeva il Programma di Formazione nel Settore Archeologico, qui di seguito denominato il Progetto;

Il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Repubblica dello Yemen

HANNO CONCORDATO QUANTO SEGUE:

ARTICOLO 1 (PARTI RESPONSABILI)

1.1 Il Governo della Repubblica Italiana, qui di seguito denominato il "Governo italiano", rappresentato dal Ministero degli Affari Esteri, designa la Direzione Generale per la Cooperazione allo Sviluppo, qui di seguito denominata D.G.C.S., quale agenzia responsabile dell'attuazione degli obblighi assunti ai sensi del presente Memorandum d'Intesa.

1.2 Il Governo della Repubblica dello Yemen, qui di seguito denominato il Governo dello Yemen, rappresentato dal Ministero della Cultura e del Turismo, designa l'Organizzazione Generale per le Antichità, i Musei ed i Manoscritti, qui di seguito denominata G.O.A.M.M., quale agenzia responsabile dell'attuazione degli obblighi assunti ai sensi del presente Memorandum d'Intesa.

1.3 Nell'espletare gli obblighi sopra menzionati, la D.G.C.S. stipulerà un accordo con l'Istituto Italiano per l'Africa e l'Oriente, qui di seguito denominato Is.I.A.O., per l'attuazione del Progetto.

ARTICOLO II (Area d'intervento)

2.1 Le attività del programma si svolgeranno principalmente presso il Centro di Formazione temporaneo, che sarà creato a Barraqish, e presso il Centro Archeologico Italo-Yemenita per la Ricerca ed il Restauro.

ARTICOLO III (Obiettivi del Progetto)

3.1 L'obiettivo specifico del Progetto è quello di appoggiare gli sforzi del Governo dello Yemen, volti a rafforzare la capacità istituzionale di gestione del patrimonio culturale esistente tramite la formazione professionale e la creazione di un'istituzione autonoma ed autosufficiente responsabile del patrimonio culturale (il Centro Archeologico Italo-Yemenita per la Ricerca ed il Restauro). I beneficiari del Progetto saranno la G.O.A.M.M. ed altre istituzioni governative.

ARTICOLO IV (Componenti del Progetto)

4.1 Le componenti del Progetto sono le seguenti:

a) Formazione Professionale

Le attività di formazione ad hoc si svolgeranno presso un Centro di Formazione temporaneo che sarà creato a Barraqish, dove sara completato il restauro del Tempio Nakra. I beneficiari di tali attività - incentrate principalmente sulla conservazione del patrimonio culturale esistente - saranno il personale dell'Organizzazione Generale per le Antichità, i Musei ed i Manoscritti, nonché, eventualmente, gli studenti della Facoltà di Belle Arti, Dipartimento di Archeologia, dell'Università di Sana'a.

Inoltre, nei locali del Progetto, presso il Centro Archeologico Italiano di Sana'a, si svolgeranno corsi di formazione metodologici e teorici che verteranno essenzialmente sugli aspetti generali e metodologici delle politiche di conservazione e di restauro.

Le attività di formazione saranno completate da otto borse di studio, la maggior parte delle quali sarà concessa a studenti yemeniti laureati o a funzionari della G.O.A.M.M., allo scopo di far loro frequentare corsi di formazione professionale presso università e istituti di ricerca italiani.

b) Creazione del Centro di Ricerca Archeologica Italo-Yemenita

In un'area del Museo Nazionale di stanza a Sana'a sarà istituito un Centro di Ricerca Italo-Yemenita congiunto indipendente. Scopo principale del Centro di Ricerca sara quello di svolgere attività di ricerca ad alto livello nel settore

archeologico, definire i criteri per predisporre un inventario completo del patrimonio culturale esistente, possibilmente tramite un sistema computerizzato, costituire il punto focale nazionale preposto alla formazione professionale nel settore ed accrescere le competenze tecniche ed istituzionali della G.O.A.M.M. nella gestione del patrimonio culturale, attraverso la formazione di personale qualificato. I materiali tecnici e le attrezzature scientifiche che sono state acquistate nelle fasi precedenti del Progetto saranno custoditi presso il Centro, che li proteggerà dal rischio di danni a cui sono esposti.
Il Centro di Ricerca offrirà altresì corsi di formazione a studenti laureati e ad apprendisti nel settore dell'archeologia e della conservazione del patrimonio culturale.

ARTICOLO V (Responsabilità delle Parti)

Il Progetto sarà realizzato sotto la responsabilità congiunta dell'Organizzazione Generale per le Antichità, i Musei ed i Manoscritti e dell'Istituto Italiano per l'Africa e l'Oriente, in conformità con i seguenti principi:

5.1 L'Is.I.A.O. sarà responsabile degli aspetti tecnici, finanziari e amministrativi del Progetto, per conto del Governo italiano.
5.2 Da parte yemenita, il Progetto sarà gestito dalla G.O.A.M.M., che sarà considerata responsabile della fornitura degli elementi necessari per la positiva attuazione del Progetto.
5.3 Le attività del Progetto saranno seguite dall'Is.I.A.O., in collaborazione con l'Unità tecnica della D.G.C.S.. A tal fine, entro la fine del secondo mese di vita del Progetto, sara preparato congiuntamente un piano di lavoro dettagliato. Sarà inoltre messo a punto un sistema di controllo delle attività di formazione svolte sia a Sana'a che sul campo (Centro di Formazione di Barraqish), che misurerà e valuterà le prestazioni degli studenti per l'intera durata dei programmi di formazione.
5.4 Il Direttore del Progetto sarà responsabile dell'utilizzo delle attrezzature tecniche e scientifiche nell'ambito delle attività del Progetto. A conclusione del Progetto, la proprietà di tali attrezzature sarà trasferita alle autorità locali interessate, nell'ambito delle attività del Centro di Ricerca Archeologica.

ARTICOLO VI (Struttura gestionale)

6.1 Il Centro di Ricerca Italo-Yemenita sarà gestito da un Direttore Nazionale nominato dall'Organizzazione Generale per le Antichità, i Musei ed i Manoscritti, che sarà responsabile di tutti gli aspetti operativi del Centro e sarà coadiuvato da un Co-Direttore italiano, nominato dall'Is.I.A.O., per quanto riguarda le questioni scientifiche.
Sia il Direttore yemenita che il Co-Direttore italiano saranno assistiti da un Comitato Scientifico, composto da esperti nazionali ed internazionali di alto livello, per quanto riguarda i programmi di ricerca e gli aspetti politici.

6.2 La struttura gestionale del Centro sarà definita in dettaglio da una Commissione ad hoc, che sarà istituita entro tre mesi dall'inizio delle attività del Centro.
Essa sarà composta - da parte italiana - da un rappresentante dell'Ambasciatore italiano a Sana'a, da un rappresentante dell'Is.I.A.O., dal Coordinatore del Programma, dal Coordinatore del Progetto per le attività di formazione e - da parte yemenita - da un rappresentante della G.O.A.M.M. e da tre funzionari governativi che saranno nominati dal Governo dello Yemen.

ARTICOLO VII (Impegni del Governo italiano)

7.1 Il Governo italiano, in base alla Risoluzione n. 282 del 23.10.1996, conviene di stanziare 1.060.000.000 (un miliardo e sessanta milioni) di lire italiane quale contributo a dono per il Progetto. I fondi italiani saranno impiegati come segue:

a) per coprire i costi, compresi gli stipendi, i viaggi, l'assicurazione ed i contributi sociali dei consulenti italiani che saranno responsabili dei corsi di formazione sia a Sana'a che a Barraqish;
b) per coprire i costi, comprese le tariffe per il trasporto e l'assicurazione, delle attrezzature tecniche e scientifiche da acquistare in Italia per dare attuazione alle attività del progetto;
c) per coprire i costi correnti dei locali del progetto nel Centro Italo-Yementita, compreso l'affitto, le utenze, i piccoli materiali (software, cancelleria, ecc.), ed il personale di supporto di segreteria e logistico;
d) per coprire i costi operativi del Centro di Formazione di Barraqish, compresi i locali, i costi di gestione, il personale di supporto logistico, i lavoratori locali, i costi di manutenzione delle attrezzature, i materiali tecnici, ecc.;
e) per coprire i costi relativi alla creazione del Centro di Ricerca Archeologico Italo-Yemenita di Sana'a, compresi i costi di riabilitazione e quelli operativi;
f) per coprire i costi relativi alle borse di studio in Italia, comprese le spese per il trasporto, l'alloggio e le rette universitarie;
g) per coprire i costi del Coordinatore del Progetto italiano, nonché le spese amministrative relative alla gestione del Progetto.

ARTICOLO VIII (Impegni del Governo dello Yemen)

7.2 Il Governo dello Yemen, tramite l'Organizzazione Generale per le Antichità, i Musei ed i Manoscritti, metterà a disposizione i seguenti contributi in natura:

a) l'edificio presso il quale sarà creato il Centro di Ricerca Archeologica italo-yemenita, nell'area del Museo Nazionale di Sana'a;
b) i servizi del Direttore del Centro di Ricerca yemenita, nonché del relativo personale amministrativo;
c) i costi delle utenze (elettricità, acqua, telefono, ecc.) ed altre relative spese amministrative;

d) la partecipazione di esperti nazionali al Comitato Scientifico Congiunto, che sarà responsabile delle questioni scientifiche e politiche relative al Centro di Ricerca;
e) la partecipazioni di funzionari alla Commissione che sarà istituita nei primi tre mesi di attività del Centro di Ricerca. che si occuperanno della struttura gestionale del Centro suddetto.

ARTICOLO IX (Privilegi del personale italiano)

8.1 Il Governo dello Yemen garantirà al Personale italiano che lavora nella Repubblica dello Yemen per l'attuazione del Progetto tutti i privilegi e le esenzioni applicabili a progetti analoghi attuati nel Paese, fermi restando le leggi ed i regolamenti in vigore.

ARTICOLO X (Esenzioni fiscali)

9.1 Il Governo dello Yemen garantirà l'esenzione da dazi e imposte doganali per tutte le attrezzature e le forniture da importare in relazione all'attuazione del Progetto.

ARTICOLO XI (Ulteriori disposizioni)

10.1 Il presente Memorandum d'Intesa entrerà in vigore alla data della firma. La sua validità coinciderà con la durata delle attività del Progetto.
10.2 Il presente Memorandum d'Intesa può essere emendato in qualunque momento con il consenso reciproco delle due Parti tramite scambio di lettere.
10.3 Le controversie relative all'interpretazione e all'applicazione del presente Memorandum d'Intesa saranno composte attraverso i canali diplomatici.
10.4 Le comunicazioni e/o i documenti consegnati o inviati dal Governo dello Yemen o dal Governo italiano in conformità con il presente Progetto saranno indirizzati a:

per il Governo della Repubblica italiana: Ambasciata d'Italia, Sana'a

per il Governo della Repubblica dello Yemen: Ministero degli Affari Esteri.

In fede di che i sottoscritti rappresentanti, all'uopo debitamente autorizzati dai rispettivi Governi, hanno firmato il presente Memorandum d'Intesa.

Fatto a Sana'a l'11 gennaio 1998 in due originali in lingua inglese.

Per il Governo
della Repubblica Italiana

(F.to: V. Napoleone)

Per il Governo
della Repubblica dello Yemen

(F.to: Yussef M. Abdallah)

688.

Roma, 10 febbraio 1998

Accordo tra il Ministero dell'industria, commercio e artigianato della Repubblica italiana ed il Ministero dei combustibili e dell'energia della Federazione Russa di cooperazione nel settore dell'efficacia energetica e delle fonti di energia rinnovabile

(Entrata in vigore: 10 febbraio 1998)

ACCORDO

TRA IL MINISTERO DELL'INDUSTRIA, COMMERCIO E ARTIGIANATO DELLA REPUBBLICA ITALIANA ED IL MINISTERO DEI COMBUSTIBILI E DELL'ENERGIA DELLA FEDERAZIONE RUSSA DI COOPERAZIONE NEL SETTORE DELL'EFFICACIA ENERGETICA E DELLE FONTI DI ENERGIA RINNOVABILE

Il Ministero dell'Industria, Commercio ed Artigianato della Repubblica Italiana ed il Ministero dei Combustibili e dell'Energia della Federazione Russa, nominati nel seguito le Parti,

basandosi sull'Accordo di amicizia e cooperazione tra la Russia e l'Italia del 14 ottobre 1994, considerando gli obiettivi e i principi della Carta Europea dell'Energia contenuti nel documento conclusivo della Conferenza dell'Aia del 17 dicembre 1991.

riconoscendo la volontà delle Parti di sviluppare la cooperazione nel campo del risparmio dell'energia, l'aumento dell'efficacia dell'impiego finale dell'energia e delle fonti di energia rinnovabile.

tenendo conto dell'importanza dell'ulteriore aumento dell'efficacia dell'uso delle fonti energetiche sia tradizionali che alternative sulla base delle tecnologie efficaci, nonché dal punto di vista ecologico,

apprezzando gli scopi e i compiti di talune iniziative importanti dell'Unione Europea e il Progetto "L'efficacia energetica 2000" dell'ONU, che le Parti appoggiano e cercano di realizzare.

hanno concordato quanto segue:

Articolo 1
Settori di cooperazione

Le Parti collaboreranno nei seguenti settori:

1. scambio di informazioni;
2. valutazione delle tecnologie e delle possibilità applicative di tali tecnologie;
3. ricerca tecnico-scientifica e perfezionamento del personale;
4. diversificazione delle fonti energetiche utilizzate;
5. applicazione dei piani energetici, determinati dalla richiesta di diversi tipi di energia;
6. valutazione delle possibilità d'uso di strumenti economici, giuridici e di qualsiasi altro strumento nel campo organizzativo dell'approvvigionamento energetico, che permettano di aumentare l'efficacia energetica e di impiegare le fonti di energia rinnovabile;
7. studio e implementazione congiunta di progetti di risparmio energetico di comune interesse.

Articolo 2
Forme di cooperazione

La cooperazione nel quadro del presente Accordo potrà attuarsi nelle forme seguenti:

1. creazione di gruppi di lavoro con lo scopo di definire ed effettuare ricerche comuni e di risolvere compiti concreti;
2. lavori teorici, sperimentali, dimostrativi e progettuali di reciproco interesse, come pure studi effettuati dai centri di ricerca corrispondenti in ambedue gli Stati;
3. workshop e seminari;
4. scambio di strumenti, attrezzature e materiali necessari per la realizzazione di progetti comuni;
5. scambio di ricercatori;

6. scambio dell'informazione tecnica, della documentazione e dei risultati delle ricerche.

Qualora opportuno, le Parti potranno elaborare un ulteriore accordo in merito, anche sotto forma di allegato al presente Accordo.

Articolo 3

Comitato di coordinamento comune

Le Parti istituiscono il Comitato di Coordinamento congiunto (denominato nel seguito il Comitato). Le Parti nominano tre rappresentanti di ciascuna Parte.

Il Comitato:

1.assicura l'implementazione del presente Accordo;

2.coordina ed esamina tutte le questioni relative al presente Accordo ed avvia le misure per la loro soddisfacente soluzione;

3. fa le proposte sul finanziamento dei progetti congiunti nel campo del risparmio dell'energia;

4. stabilisce il calendario ed il programma delle proprie sedute.

Come regola il Comitato si riunisce a turno una volta all'anno nella Repubblica Italiana e nella Federazione Russa, se non si decide diversamente.

Articolo 4

Questioni organizzative

1. Il Comitato è autorizzato a creare gruppi di lavoro di esperti nei diversi settori della cooperazione, stabiliti nell'Articolo 1, ed esaminerà i rapporti sui lavori effettuati, presentati da tali gruppi.

2. Il Comitato ha il diritto di elaborare, adottare, revisionare e correggere le procedure relative all'organizzazione e alle attività del Comitato in conformità con il presente Accordo.

3. Il Comitato è autorizzato ad avviare le attività nei settori:

a) dell'uso efficiente dell'energia e delle fonti di energia rinnovabile;

b) dell'impiego delle nuove tecnologie (scambio, applicazione, commercio).

Articolo 5

Agenzie esecutive

1. Le Parti incaricano le Agenzie esecutive di ambedue gli Stati a realizzare l'attività esecutiva prevalente nel quadro del presente Accordo.

2. Le Agenzie esecutive sono autorizzate ad effettuare gli scambi di informazioni, di esperti, ed anche di certi tipi di attrezzature e di materiali, nell'ambito della legislazione vigente in ambedue i Paesi in corrispondenza al presente Accordo.

Per gli scopi del presente Accordo da parte italiana, le Agenzie esecutive sono:

-l'Ente per le nuove tecnologie, l'energia e l'ambiente (ENEA);

-l'ENI.

Da parte russa le Agenzie esecutive sono:

-l'Agenzia dell'efficacia energetica della Russia;

-il Centro degli impianti energetici di piccola taglia e non tradizionali della Federazione Russa, per quel che riguarda l'energia non tradizionale e le fonti energetiche rinnovabili.

Articolo 6

Scambi di informazioni e loro confidenzialità

Documenti informativi, rapporti ed altri resoconti sull'attività nel quadro dell'Accordo possono essere trasferiti ad una terza parte solo sulla base di un comune accordo.

Articolo 7

Spese

Qualora le Parti non concordino diversamente in forma scritta, tutte le spese di cui all'attuazione del presente Accordo verranno sostenute dalla Parte che le ha effettuate.

Articolo 8

Soluzione delle controversie

Tutte le questioni relative all'interpretazione o all'applicazione del presente Accordo, saranno risolte dalle Parti di comune intesa.

Articolo 9

legislazione da applicare

La realizzazione degli impegni relativi al presente Accordo verranno svolti dalle Parti in conformità con la legislazione nazionale delle Parti stesse.

Articolo 10

Termini dell'Accordo

Il presente Accordo entrerà in vigore dalla data della sua firma ed avrà durata per un periodo di 3 anni. Esso sarà automaticamente prorogato per ulteriori periodi di tre anni se nessuna delle Parti darà notifica scritta all'altra Parte della propria volontà di denunciare l'Accordo almeno 6 mesi prima della scadenza
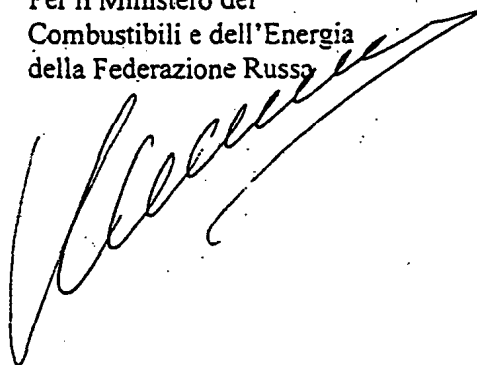
L'interruzione dell'accordo non inciderà sui diritti e sugli interessi che ognuna delle Parti ha acquisito nell'ambito del presente Accordo alla data della sua rescissione.

Fatto a Roma il 10 febbraio 1998 in due originali ciascuno nelle lingue italiana e russa, entrambi i testi facenti ugualmente fede

Per il Ministero dell'Industria, Commercio e Artigianato della Repubblica Italiana

Per il Ministero dei Combustibili e dell'Energia della Federazione Russa

689.

Ginevra, 20 febbraio 1998

Memorandum d'intesa tra il Governo della Repubblica italiana e l'Organizzazione Mondiale della Sanità per la realizzazione dell'iniziativa di cooperazione sanitaria «Uganda - assistenza tecnica al programma nazionale di lotta contro la TBC (programma DOTS)», con un allegato

(Entrata in vigore: 20 febbraio 1998)

MEMORANDUM OF UNDERSTANDING
on technical implementation

Between

For the Government of the Italian Republic
The Directorate General for Development Cooperation of the Italian Ministry of Foreign Affairs
(hereinafter referred to as "the Donor")

And

THE WORLD HEALTH ORGANIZATION (WHO)

I This Memorandum relates to a contribution to be made by the Donor to WHO towards the implementation of "Improving Tuberculosis Control in Uganda through the Implementation of the DOTS Approach", which is outlined in Annex I hereto.

II The budget for the activities financed by the contribution is set out on page 4 of Annex I. Prior to effecting major changes between categories of expenditure that may be found necessary in the course of implementing the activities, WHO shall consult the Donor.

III Financial arrangements

1.Contribution details

The total contribution of 733.935 US$ shall be paid in a single payment. The project activities shall effectively start upon receipt of funds.

2. Payment of contribution

The contribution shall be deposited in WHO's bank account No. 81795/00 with Credito Italiano, Piazzale dell'Industria 46, 00144 Rome RM, indicating "GTB: Uganda" to facilitate identification of the payment.

3.Utilization of funds and accounting

The contribution shall be used for the purposes indicated in Annex I hereto and shall be administered in accordance with the Financial Regulations and Financial Rules, administrative rules and practices of WHO. Any balance of the contribution that is outstanding at the time of completion of the activity or of termination of this Memorandum shall be held by WHO at the disposal of the Donor, after all obligations incurred by WHO prior to completion or termination have been settled.

4. Contribution to WHO Medical Officer post

A portion of the contribution shall be used to fund the salary and related expenses of a WHO Medical Officer in Uganda as detailed in Annex I. The Medical Officer shall be recruited in accordance with WHO's Staff Regulations and Staff Rules. Within the implementation of these regulations and rules, the recruitment of Italian nationals would be fully considered by WHO.

IV Reporting

WHO shall transmit to the Donor a six-month operational plan and an annual technical report, both inclusive of the related financial report, on the progress in the activities financed by the contribution. The Donor may request WHO to provide complementary information that is reasonably available.

V Audit

It is understood that all contributions to WHO are subject to its internal and external auditing procedures. The External Auditor's certification of accounts and audit report will be made available after completion of the Project. WHO shall provide the Donor with a copy of the Report.

At the end of the project WHO shall submit a final financial statement, certified by a responsible Finance Official, showing a break-down of expenditure for each component, as approved in the initial budget.

VI Acknowledgement of the contribution

The Donor may request WHO to make an appropriate acknowledgement of the contribution. In the absence of the consent of the other party, neither party may refer to the contribution or to the relationship between the parties in any material of a promotional nature.

VII Settlement of disputes

In the event of dispute arising in relation to the interpretation or execution of this Memorandum of Understanding, the parties shall negotiate in good faith with view to finding a mutually acceptable way of finally settling this dispute.

VIII Final provisions

- The present Memorandum can be modified by mutual consent of both Parties.

- The present Memorandum can be terminated by one of the two parties by written notice, 90 days in advance with it being understood that such termination shall be without prejudice to any obligations incurred by WHO with the contribution provided to it under this Memorandum of Understanding (see article III.3 above).

- The present Memorandum shall enter into force on the date of the signature and will expire on completion of the project's activities.

In witness thereof the undersigned Representatives, duly authorised by their respective Authorities, have signed the present Memorandum of Understanding.
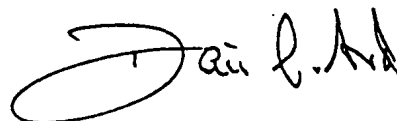
Done in Geneva, on February 20th 1998, in two originals in the English language.

For the Government of the Italian Republic

Ambassador Giuseppe Baldocci
Permanent Representative

For the World Health Organization

Mr. Denis G. Aitken
Assistant Director-General

IMPROVING TUBERCULOSIS CONTROL IN UGANDA THROUGH THE IMPLEMENTATION OF THE DOTS APPROACH

(DIRECTLY OBSERVED THERAPY WITH SHORT COURSE REGIMENS)

REQUEST TO THE GOVERNMENT OF ITALY TO FUND A TECHNICAL ASSISTANCE TO THE NATIONAL TUBERCULOSIS & LEPROSY PROGRAMME IN UGANDA IN ORDER TO SUPPORT THE IMPLEMENTATION OF THE WHO TUBERCULOSIS CONTROL POLICY PACKAGE

1. BACKGROUND INFORMATION

Tuberculosis has always been a major public health problem in Uganda. The AIDS epidemic has resulted in a increase in the incidence of tuberculosis. It is estimated that over 60% of the new smear positive tuberculosis patients are seropositive.

The number of reported TB cases has increased at an average annual rate of 8% since 1992 and it has been estimated that the combined effect of the AIDS epidemic and the improvement of TB case finding may lead to the treatment of about 140,000 new cases in the next 5 years in the country.

The National Tuberculosis & Leprosy Programme (NTLP) has been operating since 1990. The major thrust has been to capacity building at Central, Zonal and District levels. Activities have been run along the WHO/IUATLD guidelines as spelt out in the NTLP Manual for Uganda. NTLP however observes that treatment completion and cure rates are still low (about 50%) compared to the WHO recommended targets of 85% for Cure for detected cases and 70% case detection.

The distribution of Health Units, especially hospitals and health centres, is mainly urban and peri-urban such that, these being the main diagnostic and treatment areas, NTLP cannot improve its case-finding efficiency (passive case-finding) beyond the present levels using the traditional methods and regimens. It is even more unlikely to improve cure rates using the old approach.

It is in this background that the 1996 - 2000 plan of action[1] is adopting the DOTS approach (Directly Observed Therapy with Short course regimens). The focal unit of the operation will be at the sub-county and community level with the already existing public health staff: in this regard, therefore, only the severely ill will need to be hospitalised[2].

The NTLP is currently supported by two main donors, the German Leprosy Relief Association and the Italian Co-operation.

[1] National Tuberculosis & Leprosy Programme, Plan of Action 1996, Ministry of Health, Uganda
[2] Brasseur O., Eriki P. Travel Report, Mission to Uganda, 1995 WHO.

The Italian Co-operation began a Support Project in 1992, facilitating the implementation of NTLP activities in 17 districts where the National Programme was not yet operational. Such support included: technical assistance through the presence of two medical consultants, rehabilitation and re-equipment of the National Reference Laboratory at Wandegeya (Kampala), training for Zonal and District Supervisors as well as for microscopists and staff of rural health units, provision of logistics and means of transport at zonal and district level and supply of drugs.

The technical assistance of the Italian Co-operation has been a major contribution particularly towards the collection and the analysis of comprehensive epidemiological data on TB, not available at national level for the last 20 years, and the beginning of a surveillance of multi-drug resistant tuberculosis in Northern Uganda.

The Italian Support Project is coming to an end in December 1996, at the time of a decisive turning point in the NTLP strategy and activities, made possible even by the previously described achievements. This will require the strengthening of the technical assistance in some specific fields of action (support to NTLP Central Unit management, epidemiological data management and training, Programme monitoring and evaluation) that are the natural result and development of the activities carried out by the Italian Co-operation.

Through this proposal the Government of Italy is requested to contribute to this technical assistance during each of the next three years (1997-1999) in order to enable the WHO Country Office in Uganda to adequately support the NTLP in implementing the DOTS approach and in further strengthening tuberculosis control in the country.

2. NTLP STRATEGY

2.1. Strategy description

By taking the services into the community it is hoped that this will encourage community participation in the care of their sick and improve both case-finding and cure rates.
Activities using this approach will be piloted in the 6 STI districts in 1996 and gradually extended to other districts in the following years.
The targets will be achieved by

- **Improving case management** through implementation of directly observed therapy, short course (DOTS) and continuous availability and accessibility of anti TB drugs.

- **Improving early detection and case-finding** through passive case identification and contact tracing, particularly of high risk groups (e.g. children and HIV positive).

- **Strengthening surveillance and monitoring** through implementation of an efficient laboratory network with quality assurance procedures, systematic data collection and analysis, training of a medical officer as Surveillance Officer.

- **Promoting tuberculosis case management and tuberculosis control** through advocacy (quarterly newsletter on TB for Zonal Supervisors and District Health Teams), Information, Education, Communication (IEC) addressing all sectors and communities of the societies and involvement of other partners (Private Sector, NGOs, CBO...)

- **Ensuring the sustainability of the NTLP in the long term** through a sustained political commitment, the establishment of an appropriate budget line in the Ministry of Health's budget, the ongoing training of NTLP personnel particularly of a Surveillance Officer.

2.2. Complementarity and linkages

On May 3, 1994 the Government of the Republic of Uganda signed a contract with IDA (International Development Agency), for a 53 millions US $ credit agreement to implement a Sexually Transmitted Infections (STI) Project. The second component of the Project entitled "mitigation of the personal impact of AIDS" encompasses, among other things, accurate diagnosis and effective case management of tuberculosis:. 4 millions US $ were budgeted for these activities.

Under this agreement, therefore, procurement of anti TB drugs and other supplies as well as improvement of diagnostic facilities should continue sistematically.

The implementation of DOTS in pilot districts and subsequently in the whole country will assure the best utilisation of the available resources.

The technical assistance required will provide the necessary expertise for the strengthening and capacity building of the NTLP at central and peripheral level and should also aim at establishing a better integration with AIDS control activities (STI Project and the Italian funded AIDS Project in Uganda) and the whole National Health Service.

3. COMPONENTS OF THE REQUIRED TECHNICAL ASSISTANCE

3.1. **Strengthening capacity for NTLP management at the Central Unit,** particularly by establishing an epidemiological data management unit and setting up a monitoring system for the management of resources required under DOTS or routine NTLP operations (drugs and other supplies).

3.2. **Facilitate NTLP monitoring and evaluation** following up epidemiological as well as operational indicators.

3.3. **Establishing a closer collaboration with AIDS Control Programme** aimed particularly at integrating and fostering a TB component in community based initiatives.

3.4. **Capacity building at District and Sub-County level:** preparation of guidelines for training on DOTS and follow up of strategy development at community level (pilot districts).

4. FUNDING PROPOSAL TO THE GOVERNMENT OF ITALY

Funds are needed to cover the cost of Technical Assistance for a period of three years. the proposed budget (see No. 5) is inclusive of:

a) Salary and related provisions for a medical consultant, specialist in Tuberculosis and Lung Diseases, with experience in implementation of field programmes in developing countries and competent in computer systems applied to health; P-5 salary scale is proposed.

b) Office personnel, equipment and recurrent expenditures (office based at NTLP Central Unit, Wandegeya, Kampala).

c) Vehicle 4WD for Zonal and District support supervision, with fuel and maintenance.

e) WHO Programme Support Costs.

5. BUDGET SUMMARY (in US Dollars)

Salary of a Medical Consultant with related provisions for three years; (e.g.: travel expenses, transportation of unaccompanied baggage, hardship allowance, etc.)	450,000
Epidemiological Data Management Centre	
1 secretary	9,000
1 logistic officer	9,000
1 driver	9,000
1 surveillance Officer	18,000
equipment	14,000
advocacy	15,000
recurrent expenditures	22,500
1 Vehicle 4WD	45,000
Fuel and Maintenance	28,000
Duty travel allocations for the consultant and the collaborators	30,000
WHO overheads	84,435
Total	733,935

TRADUZIONE NON UFFICIALE

MEMORANDUM D'INTESA
di attuazione tecnica
fra
la Direzione Generale per la Cooperazione allo Sviluppo
del Ministero degli Affari Esteri italiano
per il Governo della Repubblica Italiana

e

L'ORGANIZZAZIONE MONDIALE DELLA SANITA' (OMS)

I. Il presente Memorandum si riferisce ad un contributo che il Donatore effettuerà a favore dell'OMS per l'attuazione del programma "Miglioramento del Controllo della Tubercolosi in Uganda tramite l'Applicazione del Metodo DOT", delineato in Allegato I, qui unito.

II. Il bilancio per le attività finanziate con il contributo si trova a pagina 4 dell'Allegato I. Prima di apportare modifiche di rilievo alle categorie di spesa, che potranno rivelarsi necessarie nel corso dell'attuazione delle attività, l'OMS consulterà il Donatore.

III. Disposizioni finanziarie

1. Specifiche sul contributo

Il contributo totale, pari a 733.935 dollari USA, sara corrisposto in un unico versamento. Le attività del progetto avranno effettivo inizio non appena i fondi saranno stati ricevuti.

2. Pagamento del contributo

Il contributo sarà depositato sul conto corrente bancario n. 81795/00 dell'OMS, acceso presso il Credito Italiano, Piazzale dell'Industria. 46, 00144 Roma, con l'indicazione "GTB: Uganda", per facilitare l'identificazione del versamento.

3. Impiego dei fondi e contabilità

Il contributo sarà usato per gli scopi di cui all'Allegato I e sarà amministrato in base ai Regolamenti ed alle Norme Finanziarie ed alle norme e prassi amministrative dell'OMS. Eventuali saldi del contributo in sospeso a completamento delle attività,

ovvero al momento della sospensione del presente Memorandum, saranno tenuti dall'OMS e messi a disposizione del Donatore, dopo che saranno stati onorati tutti gli obblighi assunti dall'OMS prima della conclusione o sospensione.

- Contributo a favore dell'Ufficiale Medico dell'OMS

Una quota del contributo sarà impiegata per sovvenzionare lo stipendio, e relative spese, di un Ufficiale Medico in Uganda, come specificato in Allegato I. L'Ufficiale Medico sarà assunto in conformità con i Regolamenti e le Norme per il Personale dell'OMS. Nel quadro dell'attuazione di tali regolamenti e norme, l'assunzione di cittadini italiani sarà ampiamente presa in considerazione dall'OMS.

IV. Relazioni

L'OMS trasmetterà al Donatore un piano operativo semestrale ed una relazione tecnica annuale, entrambe comprendenti il relativo rapporto finanziario, sullo stato di avanzamento delle attività finanziate con il contributo. Il Donatore può chiedere all'OMS di fornire informazioni complementari ragionevolmente disponibili.

V. Revisione contabile

Resta inteso che tutti i contributi a favore dell'OMS sono soggetti alle sue procedure di revisione contabile interne ed esterne. La dichiarazione contabile e la relazione di verifica dei Revisori Esterni sarà resa disponibile a completamento del Progetto. L'OMS fornirà al Donatore una copia della Relazione.
A conclusione del progetto, l'OMS presenterà una dichiarazione finanziaria finale, autenticata dal Funzionario Finanziario responsabile, contenente le specifiche relative alle spese per ciascuna componente, approvate nel bilancio iniziale.

VI. Riconoscimento del contributo

Il Donatore può chiedere all'OMS di provvedere all'adeguato riconoscimento del contributo. In mancanza di consenso dell'altra parte, nessuna delle due parti potrà fare riferimento al contributo o al rapporto intercorso fra le parti in nessun materiale di natura promozionale.

VII. Composizione delle controversie

Nel caso in cui dovessero insorgere controversie in relazione all'interpretazione o all'esecuzione del presente Memorandum d'Intesa, le parti negozieranno in buona fede, allo scopo di trovare una composizione definitiva reciprocamente accettabile della controversia.

VIII. Disposizioni finali

- Il presente Memorandum può essere modificato con il consenso reciproco delle due Parti.
- Il presente Memorandum può essere sospeso da una delle due parti con notifica scritta con 90 giorni di anticipo, restando inteso che tale sospensione non pregiudicherà alcun obbligo assunto dall'OMS in virtù del contributo fornitogli ai sensi del presente Memorandum d'Intesa (cfr. il precedente Articolo III.3).
- Il presente Memorandum entrerà in vigore alla data delle firma e terminerà a completamento delle attività del progetto.

In fede di che i sottoscritti Rappresentanti, all'uopo debitamente autorizzati dalle rispettive Autorità, hanno firmato il presente Memorandum d'Intesa.

Fatto a Ginevra il 20 febbraio 1998, in due originali in lingua inglese.

Per il Governo
della Repubblica Italiana

Ambasciatore Giuseppe Baldocci
Rappresentante Permanente

Per l'Organizzazione Mondiale
della Sanità

Denis G. Aitken
Vice Direttore Generale

MIGLIORAMENTO DEL CONTROLLO DELLA TUBERCOLOSI IN UGANDA TRAMITE L'APPLICAZIONE DEL METODO DOTS (TERAPIA SOTTO OSSERVAZIONE DIRETTA CON REGIMI DI BREVE DURATA)

RICHIESTA DI FINANZIAMENTO AL GOVERNO ITALIANO PER L'ASSISTENZA TECNICA AL PROGRAMMA NAZIONALE PER LA TUBERCOLOSI E LA LEBBRA IN UGANDA, AL FINE DI SOSTENERE L'ATTUAZIONE DEL PACCHETTO DI POLITICA DI CONTROLLO DELLA TUBERCOLOSI DELL'OMS

INFORMAZIONI A CARATTERE GENERALE

La tubercolosi è sempre stata un grave problema di salute pubblica in Uganda. L'epidemia di AIDS ha provocato un aumento dell'incidenza della tubercolosi. Si calcola che più del 60% dei nuovi pazienti che risultano positivi allo striscio della tubercolosi siano sieropositivi.

Dal 1992, il numero di casi conclamati di TBC è aumentato ad un tasso annuo medio pari all'8% e si prevede che l'effetto combinato dell'epidemia di AIDS e dell'aumento del rilevamento di casi di TBC possa portare a curare circa 140.000 nuovi casi nei prossimi 5 anni.

Il Programma Nazionale per la Tubercolosi e la Lebbra (NTLP) è in atto dal 1990 L'impulso maggiore è stato dato alla costruzione delle capacità ai livelli centrale, zonale e distrettuale. Le attività si sono svolte in base alle linee guida dell'OMS/IUATLD, come enunciato nel Manuale NTLP per l'Uganda. Il NTLP, tuttavia, osserva che i tassi di compimento della cura e di guarigione sono ancora bassi (circa il 50%) rispetto agli obiettivi raccomandati dall'OMS, pari all'85% per la guarigione dei casi inndividuati ed al 70% per la rilevazione dei casi.

La distribuzione delle Unità Sanitarie, soprattutto ospedali e centri sanitari, è essenzialmente urbana e periferica, sicché, poiché queste sono le maggiori aree diagnostiche e di cura, l'efficacia della rilevazione dei casi del NTLP (rilevazione dei casi passiva) non può migliorare oltre i livelli attuali con l'impiego di metodi e regimi tradizionali. Con il vecchio metodo, è ancora più improbabile migliorare i tassi di guarigione.

E' in questo contesto che il piano di azione 1996-2000[1] sta adottando il metodo DOTS (Terapia sotto Osservazione Diretta con Regimi di Breve Durata). L'operazione si incentrera sul livello comunità e sotto-contea, con l'impiego del personale sanitario pubblico già esistente: pertanto, solo i malati gravi dovranno essere ricoverati[2].

Il NTLP è attualmente sostenuto da due donatori principali: l'Associazione Tedesca per il Soccorso alla Lebbra e la Cooperazione italiana.

Nel 1992, la Cooperazione italiana ha dato inizio ad un Progetto di Sostegno volto ad agevolare l'attuazione delle attività del NTLP in [illegible] distretti in cui ancora non era operativo il Programma Nazionale. Tale sostegno comprendeva: l'assistenza tecnica, con la presenza di due consulenti medici, il ripristino e la fornitura di nuovi macchinari per il Laboratorio di Riferimento Nazionale a Wandegeya (Kampala), la formazione per i Supervisori zonali e distrettuali, nonché per i tecnici addetti al microscopio ed il personale delle unità sanitarie rurali, la fornitura di mezzi logistici e di trasporto a livello zonale e distrettuale e la fornitura di medicinali.

L'assistenza tecnica della Cooperazione italiana ha rappresentato un grande contributo, soprattutto per la raccolta e l'analisi di dati epidemiologici globali sulla TBC, che non erano disponibili al livello nazionale da 20 anni, nonché l'inizio del controllo della tubercolosi resistente a vari medicinali nell'Uganda del Nord.

Il Progetto di Sostegno italiano terminera nel dicembre 1996, momento decisivo per la strategia e le attività del NTLP, rese possibili anche dai risultati precedentemente descritti. Pertanto, sarà necessario potenziare l'assistenza tecnica in alcuni settori di attività specifici (sostegno alla gestione dell'Unità Centrale del NTLP, gestione e formazione sui dati epidemiologici, controllo e valutazione del Programma) che costituiscono il risultato e lo sviluppo naturale delle attività svolte dalla Cooperazione italiana.

Tramite questa proposta, si chiede al Governo italiano di contribuire a prestare tale assistenza tecnica in ciascuno dei prossimi tre anni (1997-1999), onde consentire all'Ufficio Paese dell'OMS in Uganda di sostenere adeguatamente il NTLP nel dare attuazione al metodo DOTS e nel rafforzare ulteriormente il controllo della tubercolosi nel paese.

[1] Programma Nazionale per la Tubercolosi e la Lebbra. Piano di Azione 1996. Ministero della Sanità, Uganda.
[2] Brasseur O., Eriki P., Rapporto di Viaggio, Missione in Uganda. OMS 1995.

2. STRATEGIA NTPL

2.1 Descrizione della strategia

Si spera che, immettendo i servizi nella comunità, questa sarà incoraggiata a partecipare alla cura dei malati e ad aumentare sia il rilevamento dei casi che i tassi di guarigione.
Le attività basate su tale metodo si svolgeranno nei 6 distretti STI nel 1996 e si applicheranno progressivamente agli altri distretti negli anni successivi.
Gli obiettivi saranno conseguiti come segue.

- **migliorando la gestione dei casi** tramite l'applicazione della terapia sotto osservazione diretta, la breve durata (DOTS) e la disponibilità e l'accessibilità costanti di medicinali anti-TBC;
- **migliorando la rilevazione precoce e l'individuazione dei casi** tramite l'identificazione passiva dei casi e l'anamnesi dei contatti, soprattutto nei gruppi a rischio elevato (ad esempio i bambini ed i sieropositivi);
- **rafforzando sorveglianza e controllo** con l'applicazione di una efficiente rete di laboratori con procedure di qualità garantita, raccolta ed analisi di dati sistematica, formazione di un ufficiale medico come Ufficiale addetto alla Sorveglianza;
- **incentivando la gestione dei casi di tubercolosi ed il controllo della tubercolosi** tramite patrocinio (opuscoli informativi trimestrali sulla TBC per i Supervisori Zonali ed i Gruppi Sanitari Distrettuali), Informazione, Istruzione e Comunicazione (IIC) rivolte a tutti i settori ed alle comunità delle società, e tramite il coinvolgimento di altri partner (settore privato, ONG, CBO...);
- **provvedendo alla sostenibilità dei NTLP a lungo termine** con un impegno politico sostenuto, l'istituzione di un'idonea linea di bilancio nel bilancio del Ministero della Sanità, la formazione permanente del personale dei NTLP, ed in particolare di un Ufficiale addetto alla Sorveglianza.

2.2 Complementarità e collegamenti

Il 3 maggio 1994 il Governo della Repubblica di Uganda ha firmato un contratto con l'IDA (Agenzia Internazionale per lo Sviluppo) per un accordo creditizio pari a 53 milioni di dollari USA, per attuare un Progetto sulle Infezioni Trasmesse per via

Sessuale (STI) La seconda componente del Progetto, intitolata "Come mitigare l'impatto personale dell'AIDS" comprende, fra l'altro, un'accurata diagnosi ed una efficiente gestione dei casi di tubercolosi: per tali attività sono stati stanziati 4 milioni di dollari USA.

Pertanto, ai sensi di detto accordo, la fornitura di medicinali anti-TBC e di altri materiali, come pure la messa a punto delle strutture per la diagnosi, dovrebbero continuare sistematicamente.

L'attuazione del metodo DOTS nei distretti pilota e successivamente in tutto il paese farà sì che le risorse disponibili vengano utilizzate al meglio.

L'assistenza tecnica richiesta fornirà l'esperienza necessaria a rafforzare ed a costruire le capacità dei NTLP ai livelli centrale e periferico e dovrebbe inoltre puntare a stabilire una migliore integrazione con le attività di controllo dell'AIDS (Progetto STI e Progetto AIDS in Uganda sovvenzionato dall'Italia) e con il Servizio Sanitario Nazionale.

3. COMPONENTI DELL'ASSISTENZA TECNICA RICHIESTA

3.1 **Potenziamento della capacità di gestione del NTLP presso l'Unità Centrale,** in particolare con l'istituzione di una unità di gestione dei dati epidemiologici e con la creazione di un sistema di controllo per la gestione delle risorse necessarie per il DOTS e per le operazioni di ordinaria amministrazione del NTLP (medicinali ed altre forniture).

3.2 **Più agevole controllo e valutazione del NTLP** per i seguiti relativi agli indicatori epidemiologici ed operativi

3.3 **Istituzione di una più stretta collaborazione con il Programma di Controllo dell'AIDS** allo scopo precipuo di integrare ed incentivare una componente TBC nelle iniziative basate sulla comunità.

3.4 **Costruzione di capacità al livello distrettuale e di sotto-contea**: preparazione di linee guida per la formazione sul DOTS e messa a punto di strategie al livello di comunità (distretti pilota).

4. PROPOSTA DI SOVVENZIONE AL GOVERNO ITALIANO

Sono necessari fondi a copertura dei costi di Assistenza Tecnica per un periodo di tre anni. Il bilancio proposto (cfr. N. 5) comprende quanto segue:

a) stipendio ed emolumenti per un consulente medico, specialista in tubercolosi e malattie polmonari, con esperienza nell'attuazione dei programmi sul campo nei paesi in via di sviluppo e competente di sistemi informatici applicati alla sanità; si propone una retribuzione salariale P-5;
b) Personale e materiali da ufficio e spese ricorrenti (ufficio con sede presso l'Unità Centrale NTLP, Wandegeya, Kampala).
c) Un veicolo 4x4 per il controllo del sostegno zonale e distrettuale, con carburante e manutenzione.
d) Costi di supporto al Programma OMS.

5. BILANCIO GLOBALE (in dollari USA)

Stipendio di un Consulente Medico e relativi emolumenti per tre anni (ad esempio, spese di viaggio, trasporto del bagaglio al seguito, indennità per sede disagiata, ecc.)	450.000
Centro gestione Dati Epidemiologici	
1 segretario	9.000
1 funzionario addetto alla logistica	9.000
1 autista	9.000
1 ufficiale addetto alla sorveglianza	18.000
materiali	14.000
patrocinio	15.000
spese ricorrenti	22.500
1 veicolo 4x4	45.000
Carburante e manutenzione	28.000
Viaggi di servizio del consulente e dei collaboratori	30.000
Spese generali OMS	84.435
Totale	733.935

690.

L'Aja, 29 aprile 1998

Memorandum d'Intesa tra il Governo della Repubblica italiana e l'Organizzazione per la proibizione delle armi chimiche per un corso di formazione per i candidati a ispettore e vice ispettore dell'OPAC sulle ispezioni in loco a sorpresa, con cinque allegati e certificazione assicurativa

(Entrata in vigore: 29 aprile 1998)

MEMORANDUM OF UNDERSTANDING
FOR THE ON-SITE TRIAL INSPECTION TRAINING COURSE FOR OPCW
INSPECTOR AND INSPECTION ASSISTANT CANDIDATES

between

The Government of the Italian Republic,
hereinafter referred as Italy,

and

The Organisation for the Prohibition of Chemical Weapons,
hereinafter referred as the OPCW,

concerning the Module D on-site trial inspection training course for OPCW inspector and inspection assistant trainees in Training Group B, have agreed as follows:

Article I

The aim of this Memorandum of Understanding is to provide the necessary framework for the Module D on-sit trial inspection training for inspectorate trainees and to define the mutual obligations of the Parties to thi Memorandum. All communication and notification related to this Memorandum will be directed between th Parties through the following designated points of contact:

(a) For Italy:

Ministry of Foreign Affairs - D.G.A.P.
National Authority for Chemical Weapons
Piazza della Farnesina No. 1
Rome, Italy
Tel.: 0039 6 36912281
Fax.: 0039 6 36914460

(b) For the OPCW:

Head, Training and Staff Development Branch
Administration Division
Technical Secretariat/OPCW
Johan de Wittlaan, 32
2517 JR The Hague, Netherlands
Tel.: 0031 70 416 3560/61
Fax.: 0031 70 306 3535

Article II

Italy undertakes to:

(a) **Provide the following plants as appropriate training facility**

- **at Stabilimento Militare dei Materiali di Difesa NBC at Civitavecchia/Santa Lucia:**

  1. **Plant for the demilitarisation of mustard-phenyldichloroarsine mixture;**

  2. **Plant for the deactivation of obsolete special loading shells;**

  3. **Plant for the demilitarisation of the adamsite; and,**

  4. **Plant for neutralisation of chlorinesulphonic acid.**

- at Ammunition Depot, ME. Sabatini, Tarquinia (for visit and as part of the training on inventory at Stabilimento Militare);

(b) Accept for training a total of up to 42 trainees in 2 subgroups as follows:

- First week of the Module D training: one subgroup of up to 21 trainees;

- Second week of the Module D training: one subgroup of up to 21 trainees;

(c) Accept all trainees, designated by the Organisation for the Prohibition of Chemical Weapons fo participation in the above mentioned training. Italy shall take all reasonable steps to ensure th issuance of visas to the said trainees in due time;

(d) Accept visit (s) by designated staff members of the OPCW at the training facilities;

(e) Designate Roma-Leonardo da Vinci Airport as the point of arrival/departure, and facilitate the smoo entry and exit of the trainees and their individual equipment and of designated officials for the purpo of this training;

(f) Provide customs clearance for the tax-free and duty-free import and re-export of the training cour material as well as the training equipment ;

(g) Provide the training facilities in accordance with dates determined by the OPCW. The period training is scheduled from 18 to 29 May 1998;

(h) Report to the Head of the Health and Safety Branch of the OPCW any significant change that occurs in the physical and health condition of a trainee (e.g. pregnancy, respiratory condition, heart condition, etc.). This excludes routine minor medical problems that can be expected to resolve in a short period. All medical information is to be treated as confidential, and transmission of information between the training facility's medical staff and the OPCW's Health and Safety Branch should occur in a way that protects medical confidentiality;

(i) Designate appropriate medical facilities for, and if required, provide basic and emergency medical assistance to trainees and designated staff members of the OPCW;

(j) Provide in-country transportation of trainees and equipment between point of arrival/departure and training site, as well as between accommodation facility and training site on a reimbursement basis;

(k) Provide observations to assist the OPCW's performance evaluation of all trainees;

(l) Provide all trainees and designated staff members of the Secretariat with an orientation briefing at the beginning of the training, and, as appropriate, with written information on the relevant laws and regulations as well as the customs and traditions of Italy and the area of the training facilities;

(m) Provide all trainees and designated staff members of the OPCW with a briefing at the beginning of the training on the safety rules and regulations of the training facilities;

(n) Collaborate with the OPCW/Training and Staff Development Branch about the co-ordinated development and implementation of a training plan;

(o) Organise the administrative and logistical support for the trial inspection training;

(p) Provide National Authority escorts as part of the trial inspection training;

(q) Provide English interpreters, if necessary, to support the training;

(s) Take appropriate safety and security measures, if necessary, to protect the trainees and designated staff members of the OPCW; and

(t) Accept the use of the training equipment at the training facilities.

Article III

The OPCW undertakes to:

(a) Select the required number of trainees;

(b) Ensure that all trainees and designated staff members of the OPCW have signed a Secrecy Agreement with the OPCW and will sign a Secrecy Agreement with the training facilities as required; a blank copy of the letter of Appointment offered to OPCW inspector trainees and blank copies of the two secrecy agreements are attached hereto;

(c) Submit to Italy a list of trainees, including their relevant personal information, designated by the OPCW for participation in the training courses referred to in paragraph (a) of Article II and of the designated staff members of the OPCW at least 30 days before the starting date of this training;

(d) Provide information on the volume and weight of the training equipment or any other related specific requirements at least 30 days before the training;

(e) Require that all trainees strictly comply with the OPCW Policy on Confidentiality;

(f) Organise, insure and finance the international transportation of trainees and their equipment to the point of arrival and from the point of exit;

(g) Provide each trainee with a daily allowance to cover the cost of accommodations and meals;

(h) Reimburse:

- the in-country transportation costs between the point of arrival/departure and accommodation facility as well as between training facilities; and,
- the service of interpreters, as necessary;

(i) Provide equipment for training activities: a mutually agreed list of equipment is attached hereto;

(j) Organise trainees' timely arrival/departure at the designated point of arrival/departure;

(k) Organise and pay for the trainees' departure from the territory of Italy after completion of the training;

(l) Organise the expedited return of trainee(s) who leave the training before it has concluded;

(m) Provide personal medical insurance including evacuation for all trainees and other designated staff members to cover medical assistance provided by Italy;

(n) Provide the necessary certification that each candidate meets the medical standards set by the OP(provide, as necessary, trainees with a personal summary containing relevant medical and health informa which may assist host country medical personnel should medical treatment be required. As this informa is confidential, it shall be made available only in case of need;

(o) Provide a third party liability insurance coverage for all trainees and other designated staff member with regard to the risk related to training activities and their stay within the territory of Italy, to th extent that there has been negligence on their part; and provide Italy with a letter of introduction fron the insurance company for use by the training facilities;

(p) Provide designated staff members of the OPCW as facilitators/instructors to support the training;

(q) Organise and finance the visits of designated staff members of the OPCW to the training facilities;

(r) Provide available OPCW documentation necessary for the successful completion of the training;

(s) Develop and implement the on-site training plan in co-ordination with appropriate representatives of Italy;

(t) Organise the trial inspection training, including the composition of trial inspection teams; and,

(u) Serve as point of contact for trainees and their families in the event of an emergency.

Article IV

The OPCW shall not be held liable for any breach of confidentiality committed by trainees and designated staff members of the OPCW.

Article V

The Parties agree that, in respect of the Module D on-site trial inspection training, the specific on-site trial inspection activities are without prejudice to the inspection activities provided for in the Convention or subsequently agreed to by the Conference of the States Parties.

Article VI

This Memorandum of Understanding shall come into force at the date of its signature and shall remain in force for the duration of the Module D On-Site Trial Inspection training.

Article VII
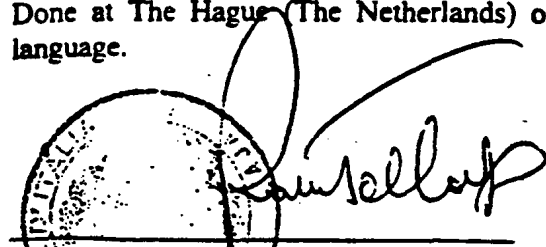
The following attachments constitute an integral part of this agreement:

1. Blank copy of the Letter of Appointment offered to OPCW inspector trainees;
2. Blank copy of the secrecy agreement signed between the OPCW and the trainees;
3. Blank copy of the secrecy agreement to be signed between the training facility and the trainees;
4. List of equipment provided by the OPCW;
5. List of trainees and facilitators designated for participation in Module D training;
6. Letter of introduction from the insurance company J. Van Breda & Co International concerning perso accident/illness and repatriation; and,
7. Letter of introduction from the insurance company Marsh & McLennan concerning general Liability Insuran

Article VIII
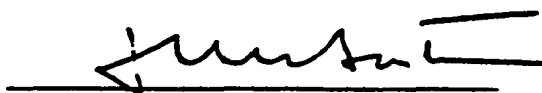
In witness thereof the undersigned Representatives, duly authorised respectively by the Government of Italy and the OPCW, have signed the present Memorandum of Understanding.

Done at The Hague (The Netherlands) on 29 day of April 1998 in two originals in the English language.

H.E. Mr Ranieri Tolarigo
Permanent Representative to the OPCW
Ambassador to the Kingdom of
Netherlands

For the Government of Italy

Jose M. Bustani
Director-General

For the Organisation for the Prohibition
of Chemical Weapons

Attachment 1

ORGANISATION FOR THE PROHIBITION OF CHEMICAL WEAPONS

Human Resources

Ref: ITP/ -97/HR

[Addressee]

LETTER OF APPOINTMENT

1. On behalf of the Director-General, I am pleased to offer you an appointment as an inspector trainee in the professional category, subject to the provisions of the Interim Staff Regulations and Provisional Interim Staff Rules of the Technical Secretariat of the Organisation for the Prohibition of Chemical Weapons (hereinafter OPCW) and subject to any changes that may be made to these Regulations and Rules. The post is within the Inspectorate Division of the Technical Secretariat of the OPCW. This appointment is offered to you on the basis, inter alia, of the certification of the accuracy of the information provided by you in your personal history form, and is subject to the satisfactory completion of a medical examination.

2. **Terms and Conditions of Appointment**

Post Title:	Inspector Trainee in the Professional category
Gross Monthly Salary:	Dfl. 7,500.94
Net Monthly Salary: (after staff assessment but before deductions):	Dfl. 5,443.10
Effective Date of Appointment:	7 January 1998
Expiration Date:	5 July 1998
Nationality:	«NATION»

3. **Training Locations**

By accepting this offer you undertake to undergo training at any location as determined and assigned by the OPCW.

4. **Remuneration**

In addition to the net monthly salary specified in paragraph 2 above, a daily subsistence allowance will be paid whic will vary depending on the training location. No other allowances shall be payable.

5. **Special Conditions**

(a) The cost of travel during the training period which is defined by the OPCW as for official purposes, and relat travel insurance will be paid by the OPCW.

(b) Medical insurance and medical repatriation insurance will be provided free of charge by the OPCW during tl period of training.

(c) If your dependant spouse and dependant children, as defined in Interim Staff Regulation 3.4 and the relevant Provisional Interim Staff Rules, do not have medical insurance or health coverage from other sources, the OPCW will, upon your request, take steps to provide for appropriate coverage to afforded to such dependan You will be required to contribute 50% of the cost of this insurance.

(d) In order to facilitate the appropriate management of medical emergencies and to certify compliance with su medical standards as may exist at training facilities, you herewith authorise the Head of the Health and Safe Branch of the Technical Secretariat of the OPCW to provide the appropriate medical authority with such relevant medical information as the Head of the Health and Safety Branch may deem necessary under the circumstances. All such medical information shall be treated as confidential.

(e) Although the OPCW will take all reasonable steps to minimise the risk of illness or injury during training, you accept that the nature of the training involves certain risks. The above-mentioned risks are partially insured against by the OPCW. You accept that the OPCW's liability is limited to the coverage provided by the insurance taken out by the OPCW. Should any change occur in your physical and health condition (respiratory condition, heart condition, etc.) during the training period, you are obliged to immediately declare any such change to the medical support staff of the training facility, who will consult with the Head of the Health and Safety Branch of the OPCW, to decide upon appropriate action, if any. Excluded from this declaration requirement are routine minor medical problems that are normally resolved in a short period. Female trainees are advised that the nature of the training may involve particular risks in the case of pregnancy.

(f) This offer does not carry an entitlement to annual and special leave as set out in Article V of the Interim Staff Regulations and Provisional Interim Staff Rules. However, in cases of serious illness or other exceptional family circumstances which require you to return to your normal place of residence, special leave may be granted during Modules A, B or C, depending on the length and the nature of the training course and after prior approval by the training centre manager, who shall inform the Technical Secretariat of the OPCW of this. Special leave will not normally be granted during the Module D training course. If you cannot participate in on-site training during the Module D training course, the training appointment will normally be terminated.

(g) This appointment does not provide for participation in the OPCW Provident Fund.

(h) Attention is specifically drawn to the provisions of Provisional Interim Staff Rule 12.0.02 relating to financial responsibility and Provisional Interim Staff Rule 12.0.05 relating to liability insurance.

(i) You shall comply with the OPCW Policy on Confidentiality, the OPCW Manual of Confidentiality Procedure, and the OPCW Media and Public Affairs Policy.

(j) You shall sign the secrecy agreement and the oath of service in accordance with the Confidentiality Annex of the Chemical Weapons Convention and the Interim Staff Regulations and Provisional Interim Staff Rules of the OPCW, respectively.

(k) You shall comply with the regulations of each training centre and with the laws and regulations of the country in which it is located. You shall also comply with the customs regulations of the country in which each training centre is located.

(l) The OPCW does not oblige you to resign from your present employment, provided that you have informed the Director-General of the OPCW of this prior to the beginning of this appointment with the OPCW, and provided that your present employment is not an impediment to the fulfilment of your obligations towards the OPCW.

(m) If you are appointed as a Medical Specialist trainee you could, during the tenure of this appointment, be required to provide medical assistance in the case of emergency.

6. Termination of Training

(a) Training may be terminated by the Director-General, with five days' written notice, prior to the end of the training course:

(i) if performance falls short of requirements as determined on the basis of periodic reports made in accordance with the Interim Staff Regulations and the Provisional Interim Staff Rules and the guidelines provided by the OPCW; and

(ii) in accordance with Interim Staff Regulation 10.2, in the case of unsatisfactory conduct.

(b) Training may also be terminated by the Director-General prior to the end of the training course by summary dismissal for serious misconduct in accordance with Interim Staff Regulation 10.3, in which case no period of notice is required.

(c) You may terminate training at your own initiative by giving five days' notice in writing to that effect to the Director-General.

(d) Should training be terminated during the training course as provided for above, the OPCW will arrange and pay for your travel to return to your normal place of residence. In all such cases you shall leave the country of training as arranged by the OPCW.

7. Enclosures

Please review carefully all the enclosures and relevant instructions forwarded to you together with this letter of appointment or from time-to-time. All forms, including the secrecy agreement and the oath/declaration of service, must be completed by you and returned promptly to the Human Resources Branch of the Technical Secretariat. This appointment will take effect only when this letter of appointment and all attached forms requiring your signature and initials have been received by the Technical Secretariat.

8. Possibility of Further Contracts

This offer is made with the intention of preparing you for employment in the Inspectorate of the Technical Secretariat of the OPCW. Should a fixed-term renewable contract with the Technical Secretariat of the OPCW be offered to you by the Director-General, upon your satisfactory completion of the training programme, you will be expected to accept such a further offer.

9. Acceptance of Offer

Should this offer and its terms be acceptable to you, please sign this page and initial pages 1, 2, 3 and 4, and return one copy of this letter of appointment to the Director-General. Please do not hesitate to contact the Staff Administration unit in the Human Resources Branch of the Technical Secretariat of the OPCW, should you require any clarification or further information regarding this letter of appointment.

Yours sincerely,

G. Reginald van Raalte
Director of Administration
for the Director-General

I, the undersigned .... hereby accept the appointment described in this letter of appointment, subject to the conditions specified therein.

Accepted:

SIGNATURE: «SIGNATURE» **Date**

Please return one duly signed letter of appointment to:

The Director-General
OPCW
Laan van Meerdervoort 51
2517 AE The Hague
The Netherlands

(For attention:
Staff Administration
Human Resources Branch)

Attachment 2

ORGANISATION FOR THE PROHIBITION OF CHEMICAL WEAPONS

SECRECY AGREEMENT

between

The undersigned .... ('the Signatory')

and

The Technical Secretariat of the Organisation for the Prohibition of Chemical Weapons ('OPCW Secretariat')

1. I, the Signatory, confirm that I have familiarised myself with the Staff Regulations, Staff Rules, the Confidentiality Annex of the Convention on the Prohibition of the Development, Production, Stockpiling and Use of Chemical Weapons and on their Destruction ('the Convention'), the OPCW Policy on Confidentiality, and the administrative directives which support it.

2. As a condition for employment with the OPCW Secretariat, I hereby undertake to comply with the letter and spirit of the OPCW Policy on Confidentiality and the administrative directives which support that Policy.

3. In view of my obligation to carry out faithfully and conscientiously the professional duties entrusted to me during my employment with the OPCW Secretariat, and my position as an international officer, I further undertake that for the duration of that employment, I shall:

- restrict any use I make of OPCW confidential information, both within the OPCW Secretariat and outside the OPCW Secretariat, to the proper execution of my duties;

- respect and apply the procedures established under the OPCW Policy on Confidentiality and under the administrative directives which support that Policy, for the protection, handling, dissemination and release of confidential information;

- refrain from disclosing information, to which I have had access in the course of my employment to persons not authorised to receive such information; and

- refrain from any unauthorised use of information to which I have had access in the course of my employment, including any unauthorised use which seeks to serve the interests of myself or any third party, or which may damage the interests of any party.

4. Without limiting the foregoing, I undertake that at all times following my separation from the service of the OPCW Secretariat, I shall refrain from any use, disclosure or dissemination of confidential information to which I have had access in the course of my employment with the OPCW Secretariat, except as explicitly authorised by the Director-General, and take no action that may lead to such information being disclosed or exploited to the detriment of the OPCW Secretariat, a State Party to the Convention, or a person or commercial entity of a State Party.

5. I confirm that I am aware:

- **that the OPCW Secretariat has the right to institute disciplinary measures or other sanctions against me under the Staff Regulations and Staff Rules, should I breach any provision of the OPCW Policy on Confidentiality, the administrative directives which support that Policy, or my undertakings under this Agreement; and**

- **that a breach of the above mentioned provisions or of the undertakings of this secrecy agreement during or after my service with the OPCW Secretariat may result in a waiver of immunity and consequent penal prosecution or civil action under the jurisdiction of a State Party of the Convention which could result in severe penalties or liability for damages.**

SIGNATORY

Signature **Full name** **Date**

Done in two copies at (The Hague, Kingdom of the Netherlands) in (a Convention language)

Undertaking and Acceptance by the OPCW Secretariat

I confirm that, as the responsible representative of the OPCW Secretariat, I have accepted this agreement with the Signatory; that I made available to the Signatory the OPCW Policy on Confidentiality and other documentation relating to confidentiality obligations of the staff of the OPCW Secretariat; that I have briefed the Signatory on the obligations relating to confidentiality incurred in undertaking employment with the OPCW Secretariat; that throughout his/her term of employment, the OPCW Secretariat will continue actively to promote the Signatory's understanding of all applicable obligations, policy and procedures relating to confidentiality, including any updates and amendments to the Policy on Confidentiality, or to the administrative directives which support that Policy; and that the OPCW Secretariat will provide briefing on such obligations upon request at any time following the Signatory's separation from the service of the OPCW Secretariat.

Signature Full name Date

WITNESS: The execution of this agreement was witnessed by the undersigned

Signature Full name Date

CONFIRMATION: *On my separation from the service of the OPCW Secretariat, I confirm my understanding that the obligations relating to confidentiality continue to apply without time limitation in the future.*

Signatory

Signature Full name Date

Attachment 3

Model Secrecy Agreement

between

Mr./Ms..., Inspectorate Trainee appointed by the OPCW and the Stabilimento Militare dei Materiali di Difesa NBC, Ministry of Defense, Civitavecchia/Santa Lucia, Italy (hereinafter referred to as the Stabilimento Militare).

The trainee, in undergoing OPCW Module D On-Site Trial Inspection training, will have access to the Stabilimento Militare dei Materiali di Difesa NBC facilities at the at Civitavecchia/Santa Lucia, Italy, and thus may have access to confidential information related to the Stabilimento Militare. Such confidential information shall be clearly identified as such by the Stabilimento Militare.

Therefore, the parties agree as follows:

The trainee undertakes to keep secret and confidential, to withhold from third parties and not to use for any other purpose than the successful completion of the above mentioned training, any and all information acquired by him/her in the course of the training in respect of the Stabilimento Militare received directly or indirectly in writing, orally, or in any other form from the Stabilimento Militare.

The foregoing undertaking shall not apply to information that has :

a) been public knowledge at the date of disclosure,
b) been demonstrated with competent proof to have been in possession of the trainee at the time of disclosure by the Stabilimento Militare,
c) become public knowledge after such disclosure through no fault of the Inspectorate Trainee or
d) become available to the trainee from any third party without restriction on disclosure or use, provided that such third party shall have not obtained such information directly or indirectly from the Stabilimento Militare.

In the case the information disclosed by the company to the trainee is or becomes public knowledge, the trainee will not identify the Stabilimento Militare from which this information originates vis-à-vis third parties.

The agreement enters into force on the date of the signature by the Inspectorate Trainee and shall remain in force and effect for a period of 5 (five) years.

This agreement is governed in all respects by the Italian law. Any dispute which may arise between the parties in relation to this Agreement shall be settled amicably between the parties. If no amicable settlement can be reached, both parties agree to submit to the jurisdiction of the court in .... (Italy).

Mr./Ms..	Stabilimento Militare:
Citizenship:	Name of representative:
Passport Number:	
Place:	Place:
Date:................................	Date:................................
Signature:	Signature:

Attachment 4

Inspection Equipment
Module D, On - Site trial Inspection
The Military Establishment for NBC Defence Materials
Civitavecchia/ Santa Lucia, ITALY

	Description (Ref. C-I/DEC.71)	Model/Type (if applicable)	Quantity and Sizes
1	**Portable Equipment**		
1	Global Positioning System (GPS)	n/a	2
2	Weighing Equipment	n/a	
3	Tape Measures (3 m, 30 m, 100 m)	3 m	2
		30 m	2
4	Callipers and Steel Ruler	Callipers (30 cm)	2
		Steel Ruler (30 cm)	2
5	Seals (Fibre Optic and Packages) with Seal Tool	Camera	2
		Seals (25 cm)pack of 10	4
		Seals (50 cm)pack of 10	4
6	Seals (Frangible, Fractural, Adhesive)	n/a	400 Adhesive, 200 Frangible
7	Instant Camera with Films	Camera	2
		Films(pack of 10)	6
8	Video Camcorder + Portable Video	Camcorder	1
		Tapes	20
9	Binoculars	n/a	2
10	Magnifying Glass	n/a	2
11	Compass	n/a	2
12	Tags/Tie On/Markers (Permanent)	Tags/Tie On: 30 cm	40
		Tags/Tie On: 90 cm	40
		Markers	
13	Military Detector Kit for CW Agents	n/a	1
14	Hand-held CW Detector/Monitors (HHD)	AP2C	4
		Batteries	15
		H2 cartridges	15
15	Hand-held CW Detector/Monitors (HHD)	CAM2	4
		Batteries (Lithium)	30
		Adapter + D cells	2+ 20 cells
16	Military Detector Training Kit	n/a	2
17	Commercial Detector Kit (with tubes)	n/a	1
18	Test Paper Packages for CW Agents	n/a	2
19	*Acoustic Resonance Spectroscopy (ARS) Non-destructive Evaluation Equipment*	n/a	
20	Ultrasonic Pulse Echo (UPE)	Sonic 137	1

21	Neutron Induced Prompt Photon Spectroscopy (NIPPS) Non-destructive Evaluation Equipment	n/a	1
2	**Protective & Safety Equipment***		
1	Boots (Disposable)	Size:	12 - different sizes
2	Air Permeable CW Protective Suits	Size:	6 - different sizes
3	Protective Masks (Military Type)	FM12,	6 - different sizes
		SM90,	6 - different sizes
4	Spare Canisters (Military)	FM12	30- different sizes
		SM90	30- different sizes
5	Spare Canisters (Industrial)	n/a	20
6	Protective Gloves with Liners	Size:	40- different sizes
7	Phosgene Dosimeters	n/a	50
8	Radiation Dosimeters (NIPPS)	Size:	50
9	Disposable Coveralls	Size:	40
10	Mask Fit Test Kit	n/a	1
11	Cooling Vest	Size:	3
3	**Medical Equipment**		
1	Chemical Weapons Casualty Treatment Kit	n/a	1
2	Advanced Treatment Kit	n/a	1
3	General First Aid Kit	n/a	1
4	Wet Bulb Globe Thermometer	Questemp 10	2
5	Patient monitor		1
4	**Administrative Equipment**		
1	Calculator	n/a	
2	Computer(notebook/printer)	Notebook PC	6
		Printer	6 (spare cartridges - 6)
3	Satellite Link Telephones	n/a	1
4	Portable Fax Machines	n/a	1
5	Exterior Extension Cords	n/a	3
6	Secure Voice Telephone	n/a	1
7	Short Range Radios	GP300, VHF	10
8	Maintenance Tool Kit	n/a	1

Attachment 5
Training Group B - Module D - Italy/Civitavechia

Week 1				Week 2			
Arrival: 16/05/98		Training: 18/05-22/05	Departure: 23 and 24/05/98	Arrival: 24/05.98		Training: 25/05-29/05	Departure: 30/05/98
No	**Position**	**Trainee Name**	**Nationality**	**No**	**Position**	**Trainee Name**	**Nationality**
1	CPL	Hiller, Gunter	Germany	1	CPL	Hough, Martin	South Africa
2	CPL	Shan, Inderit	India	2	CPL	Mutibvu, Israel	Zimbabwe
3	MED	Brass, Michael	New Zealand	3	MED	Ross, Justin	New Zealand
4	MED	Maltais, Claude	Canada	4	MED	Proulx, Jean-Pierre	Canada
5	MED	Napoliello, Edward	USA	5	MED	Neault, Stephen	Canada
6	CPT	Keating, Ashley	UK	6	CPT	Culjak, Ivan	Croatia
7	CPT	Laribi, Sadek	Algeria	7	CPT	Whelan, Brendan	Ireland
8	CPT	Simoiu, Adi-Maria	Romania	8	CPT	Pujara, Pankai	India
9	CW	Dunhill, Gavin	UK	9	CW	Dappit, Victor	Argentina
10	CW	Connell, Mark	USA	10	CW	Lampalzer, Herman	Austria
11	CW	Constantinescu, Ion	Romania	11	CW	Allen, Robert	USA
12	CW	Shin, Woo Chul	Korea	12	CW	Farkas, Ervin	Slovak Repúblic
13	CW	Vlasov, Mikail	Russia	13	CW	McKenzie, James	USA
14	CW	Sanchez, Rolando	Cuba	14	CW	Campbell, Michael	USA
15	CW	Cavalheiro, Luis	Brazil	15	CW	Pasciak, Tadeusz	Poland
16	CW	Kledrowetz, Jiri	Czech Republic	16	CW	Balczo, Bela	Hungary
17	CW	Mokrousov, Vladimir	Russia	17	CW	Kim, Kang Sik	Republic Korea
18	CW	Osborne, Jeffrey	USA	18	CW	Bonarek, Daniel	USA
19	CW	Straka, Jaroslav	Czech Republic	19	CW	Jiricek, Jaromir	Czech Republic
20	CW	Koch, Mielzyslaw	Poland	20	CW	Mears, Donald	USA
				21	CW	Matorin, Alexander	Russia
INSTRUCTORS							
1	Houser, Dwight, CW/MS Inspector		Canada	1	Canonne, Pierre - Head, Training & Staff Development Branch		France
2	Coman-Enescu, Gabriela - Chemical Demilitarisation Officer, Verification		Romania	2	Houser, Dwight		Canada
3	Gerts, Michael - Inspector Medical Specialist		Netherlands	3	Coman-Enescu, Gabriela		Romania
4	Mattmann, Olivier - Technician NIPPS		France	4	Gerts, Michael		Netherlands
				5	Mattmann, Olivier		France

J.Van Breda & C° International

Insurance and reinsurance brokers

Technical Secretariat
O.P.C.W.
The Hague

Our reference	Extension line		Date
	Tel. 32.3.217.57.41 Fax. 32.3.272.39.69	Benedikt Butaye / VAV	13/11/1997
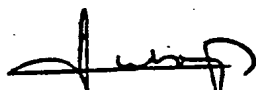
TO WHOM IT MAY CONCERN

Inspector Trainees - Personal accident/illness and repatriation

The purpose of this letter is to certify that the O.P.C.W. in The Hague has concluded, through our intermediary, a personal accident/illness as well as repatriation insurance covering the Inspector Trainees recruited by this organization. A list of the insured trainees is attached.

The Inspector Trainees are covered, during the whole period of training, 24 hours a day, for death (by accident only), permanent total and partial disablement, temporary total and partial disablement resulting from sickness or accident, as well as repatriation.

Yours faithfully,

Benedikt BUTAYE
Assistant head of department

FDGC
Gewone commanditaire vennootschap
Managing Partners Mark Leysen and Paul Van Antwerpen
Address . Plantin en Moretuslei 295 • B-2140 Antwerpen • Mailing address · Postbox 15 • B-2018 Antwerpen 19 Belgie
Tel - 32 3 217 51 11 • Registration n° 13799

MARSH &
MCLENNAN

CERTIFICATE OF INSURANCE

This is to certify that we, Marsh & McLennan Nederland B.V., sworn Insurance Brokers at Rotterdam, The Netherlands, have effected the following General Liability Insurance:

Policynumber	10044890
Insured	.The Organisation for the Prohibition of Chemical Weapons (OPCW) The insurance covers, but is not exclusive to, Trainee Inspectors undergoing formal training.
Limits of Liability	NLG 10,000,000.– per occurrence for bodily injury and/or property damage, with a maximum per year of NLG 20,000,000.–
Deductible	NLG 250.– per occurrence regarding property damage caused in the Netherlands NLG 1,000.– per occurrence regarding property damage in other countries
Geographical Limits	Worldwide
Period	1 January 1998 till 1 January 1999 with tacit renewal

This certificate shall terminate with the policy and is subject to the terms, conditions and limitations of the policy - issued in the Dutch language - and in the event of claims or disputes the policy wording is binding.

Rotterdam, 12 November 1997

Marsh & McLennan Nederland B.V.

General Liability Insurance
Policy number: 10044890
Insured: The Organisation for the Prohibiton of Chemical Weapons (OPCW)

Brief explanation of coverage regarding the training activities.

The policy covers property damage and/or bodily injury of third parties (also being employees and trainee inspectors) up to limits as stated in the certificate.

In respect of the training activities the policy will apply to:

1. day-to-day activities: accommodation in and outside training centres/facilities and normal life activities
2. training activities
   - classroom lectures
   - equipment demonstration/use
   - training and visits in: chemical industry facilities, conventional munition depots, chemical wapons production/destruction and storage facilities
   - sampling and analyses of non-toxic chemicals
   - the observing of sampling and analyses of toxic chemicals
   - safety and emergency field exercises

Bodily injury/impairment of health is only covered as far as this is a result of negligence of employees of OPCW. Excluded is damage for which the memberstates and/or locations to be visited could be hold liable. Coverage will never be provided regarding damage as a result of unsafe local (facility) circumstances.
However a sublimit of NLG 100,000.– regarding legal expenses is provided, if OPCW is hold harmless from claims of trainees by memberstates and industrial facilities to be visited.

Liability of the insured (OPCW) for injury of employees is covered if damage manifests itself and the claim is addressed to insurers during the insurance period. In case of doubt, the date of manifestion will be the date that the injured party consulted a doctor.

Rotterdam, 12 November 1997

98A5365

DOMENICO CORTESANI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

(1651426/1) Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO

◇ **CHIETI**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI - DE LUCA
Via A. Herio, 21

◇ **L'AQUILA**
LIBRERIA LA LUNA
Viale Persichetti, 9/A

◇ **PESCARA**
LIBRERIA COSTANTINI DIDATTICA
Corso V. Emanuele, 146
LIBRERIA DELL'UNIVERSITÀ
Via Galilei (ang. via Gramsci)

◇ **SULMONA**
LIBRERIA UFFICIO IN
Circonv. Occidentale, 10

◇ **TERAMO**
LIBRERIA DE LUCA
Via Riccitelli, 6

BASILICATA

◇ **MATERA**
LIBRERIA MONTEMURRO
Via delle Beccherie, 69

◇ **POTENZA**
LIBRERIA PAGGI ROSA
Via Pretoria

CALABRIA

◇ **CATANZARO**
LIBRERIA NISTICÒ
Via A. Daniele, 27

◇ **COSENZA**
LIBRERIA DOMUS
Via Monte Santo, 70/A

◇ **PALMI**
LIBRERIA IL TEMPERINO
Via Roma, 31

◇ **REGGIO CALABRIA**
LIBRERIA L'UFFICIO
Via B. Buozzi, 23/A/B/C

◇ **VIBO VALENTIA**
LIBRERIA AZZURRA
Corso V. Emanuele III

CAMPANIA

◇ **ANGRI**
CARTOLIBRERIA AMATO
Via dei Goti, 11

◇ **AVELLINO**
LIBRERIA GUIDA 3
Via Vasto, 15
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Matteotti, 30-32
CARTOLIBRERIA CESA
Via G. Nappi, 47

◇ **BENEVENTO**
LIBRERIA LA GIUDIZIARIA
Via F. Paga, 11
LIBRERIA MASONE
Viale Rettori, 71

◇ **CASERTA**
LIBRERIA GUIDA 3
Via Caduti sul Lavoro, 29-33

◇ **CASTELLAMMARE DI STABIA**
LINEA SCUOLA
Via Raiola, 69/D

◇ **CAVA DEI TIRRENI**
LIBRERIA RONDINELLA
Corso Umberto I, 253

◇ **ISCHIA PORTO**
LIBRERIA GUIDA 3
Via Sogliuzzo

◇ **NAPOLI**
LIBRERIA LEGISLATIVA MAJOLO
Via Caravita, 30
LIBRERIA GUIDA 1
Via Portalba, 20-23
LIBRERIA L'ATENEO
Viale Augusto, 168-170
LIBRERIA GUIDA 2
Via Merliani, 118
LIBRERIA TRAMA
Piazza Cavour, 75
LIBRERIA I.B.S.
Salita del Casale, 18

◇ **NOCERA INFERIORE**
LIBRERIA LEGISLATIVA CRISCUOLO
Via Fava, 51;

◇ **POLLA**
CARTOLIBRERIA GM
Via Crispi

◇ **SALERNO**
LIBRERIA GUIDA
Corso Garibaldi, 142

EMILIA-ROMAGNA

◇ **BOLOGNA**
LIBRERIA GIURIDICA CERUTI
Piazza Tribunali, 5/F
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Castiglione, 1/C
GIURIDICA EDINFORM
Via delle Scuole, 38

◇ **CARPI**
LIBRERIA BULGARELLI
Corso S. Cabassi, 15

◇ **CESENA**
LIBRERIA BETTINI
Via Vescovado, 5

◇ **FERRARA**
LIBRERIA PASELLO
Via Canonica, 16-18

◇ **FORLÌ**
LIBRERIA CAPPELLI
Via Lazzaretto, 51
LIBRERIA MODERNA
Corso A. Diaz, 12

◇ **MODENA**
LIBRERIA GOLIARDICA
Via Berengario, 60

◇ **PARMA**
LIBRERIA PIROLA PARMA
Via Farini, 34/D

◇ **PIACENZA**
NUOVA TIPOGRAFIA DEL MAINO
Via Quattro Novembre, 160

◇ **REGGIO EMILIA**
LIBRERIA MODERNA
Via Farini, 1/M

◇ **RIMINI**
LIBRERIA DEL PROFESSIONISTA
Via XXII Giugno, 3

FRIULI-VENEZIA GIULIA

◇ **GORIZIA**
CARTOLIBRERIA ANTONINI
Via Mazzini, 16

◇ **PORDENONE**
LIBRERIA MINERVA
Piazzale XX Settembre, 22/A

◇ **TRIESTE**
LIBRERIA TERGESTE
Piazza Borsa, 15 (gall. Tergesteo)
LIBRERIA EDIZIONI LINT
Via Romagna, 30

◇ **UDINE**
LIBRERIA BENEDETTI
Via Mercatovecchio, 13
LIBRERIA TARANTOLA
Via Vittorio Veneto, 20

LAZIO

◇ **FROSINONE**
LIBRERIA EDICOLA CARINCI
Piazza Madonna della Neve, s.n.c.

◇ **LATINA**
LIBRERIA GIURIDICA LA FORENSE
Viale dello Statuto, 28-30

◇ **RIETI**
LIBRERIA LA CENTRALE
Piazza V. Emanuele, 8

◇ **ROMA**
LIBRERIA ECONOMICO GIURIDICA
Via S. Maria Maggiore, 121
LIBRERIA DE MIRANDA
Viale G. Cesare, 51/E-F-G
LIBRERIA L'UNIVERSITARIA
Viale Ippocrate, 99
LIBRERIA IL TRITONE
Via Tritone, 61/A
LIBRERIA MEDICHINI
Via Marcantonio Colonna, 68-70
LA CONTABILE
Via Tuscolana, 1027

◇ **SORA**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Abruzzo, 4

◇ **TIVOLI**
LIBRERIA MANNELLI
Viale Mannelli, 10

◇ **VITERBO**
LIBRERIA "AR"
Palazzo Uffici Finanziari - Loc. Pietrare
LIBRERIA DE SANTIS
Via Venezia Giulia, 5

LIGURIA

◇ **CHIAVARI**
CARTOLERIA GIORGINI
Piazza N.S. dell'Orto, 37-38

◇ **GENOVA**
LIBRERIA GIURIDICA BALDARO
Via XII Ottobre, 172/R

◇ **IMPERIA**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI - DI VIALE
Viale Matteotti, 43/A-45

LOMBARDIA

◇ **BERGAMO**
LIBRERIA LORENZELLI
Via G. D'Alzano, 5

◇ **BRESCIA**
LIBRERIA QUERINIANA
Via Trieste, 13

◇ **BRESSO**
LIBRERIA CORRIDONI
Via Corridoni, 11

◇ **BUSTO ARSIZIO**
CARTOLIBRERIA CENTRALE BORAGNO
Via Milano, 4

◇ **COMO**
LIBRERIA GIURIDICA BERNASCONI
Via Mentana, 15

◇ **CREMONA**
LIBRERIA DEL CONVEGNO
Corso Campi, 72

◇ **GALLARATE**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Pulicelli, 1 (ang. p. risorgimento)
LIBRERIA TOP OFFICE
Via Torino, 8

◇ **LECCO**
LIBRERIA PIROLA - DI LAZZARINI
Corso Mart. Liberazione, 100/A

◇ **LIPOMO**
EDITRICE CESARE NANI
Via Statale Briantea, 79

◇ **LODI**
LA LIBRERIA S.a.s.
Via Defendente, 32

◇ **MANTOVA**
LIBRERIA ADAMO DI PELLEGRINI
Corso Umberto I, 32

◇ **MILANO**
LIBRERIA CONCESSIONARIA
IPZS-CALABRESE
Galleria V. Emanuele II, 13-15

◇ **MONZA**
LIBRERIA DELL'ARENGARIO
Via Mapelli, 4

◇ **PAVIA**
LIBRERIA GALASSIA
Corso Mazzini, 28

◇ **SONDRIO**
LIBRERIA MAC
Via Caimi, 14

◇ **VARESE**
LIBRERIA PIROLA - DI MITRANO
Via Albuzzi, 8

Segue: **LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE**

MARCHE

◇ **ANCONA**
LIBRERIA FOGOLA
Piazza Cavour, 4-5-6

◇ **ASCOLI PICENO**
LIBRERIA PROSPERI
Largo Crivelli, 8

◇ **MACERATA**
LIBRERIA UNIVERSITARIA
Via Don Minzoni, 6

◇ **PESARO**
LIBRERIA PROFESSIONALE MARCHIGIANA
Via Mameli, 34

◇ **S. BENEDETTO DEL TRONTO**
LA BIBLIOFILA
Via Ugo Bassi, 38

MOLISE

◇ **CAMPOBASSO**
LIBRERIA GIURIDICA DI.E.M.
Via Capriglione, 42-44
CENTRO LIBRARIO MOLISANO
Viale Manzoni, 81-83

PIEMONTE

◇ **ALBA**
CASA EDITRICE I.C.A.P.
Via Vittorio Emanuele, 19

◇ **ALESSANDRIA**
LIBRERIA INTERNAZIONALE BERTOLOTTI
Corso Roma, 122

◇ **BIELLA**
LIBRERIA GIOVANNACCI
Via Italia, 14

◇ **CUNEO**
CASA EDITRICE ICAP
Piazza dei Galimberti, 10

◇ **NOVARA**
EDIZIONI PIROLA E MODULISTICA
Via Costa, 32

◇ **TORINO**
CARTIERE MILIANI FABRIANO
Via Cavour, 17

◇ **VERBANIA**
LIBRERIA MARGAROLI
Corso Mameli, 55 - Intra

◇ **VERCELLI**
CARTOLIBRERIA COPPO
Via Galileo Ferraris, 70

PUGLIA

◇ **ALTAMURA**
LIBRERIA JOLLY CART
Corso V. Emanuele, 16

◇ **BARI**
CARTOLIBRERIA QUINTILIANO
Via Arcidiacono Giovanni, 9
LIBRERIA PALOMAR
Via P. Amedeo, 176/B
LIBRERIA LATERZA GIUSEPPE & FIGLI
Via Sparano, 134
LIBRERIA FRATELLI LATERZA
Via Crisanzio, 16

◇ **BRINDISI**
LIBRERIA PIAZZO
Corso Garibaldi, 38/A

◇ **CERIGNOLA**
LIBRERIA VASCIAVEO
Via Gubbio, 14

◇ **FOGGIA**
LIBRERIA PATIERNO
Via Dante, 21

◇ **LECCE**
LIBRERIA LECCE SPAZIO VIVO
Via Palmieri, 30

◇ **MANFREDONIA**
LIBRERIA IL PAPIRO
Corso Manfredi, 126

◇ **MOLFETTA**
LIBRERIA IL GHIGNO
Via Campanella, 24

◇ **TARANTO**
LIBRERIA FUMAROLA
Corso Italia, 229

SARDEGNA

◇ **CAGLIARI**
LIBRERIA F.LLI DESSÌ
Corso V. Emanuele, 30-32

◇ **ORISTANO**
LIBRERIA CANU
Corso Umberto I, 19

◇ **SASSARI**
LIBRERIA MESSAGGERIE SARDE
Piazza Castello, 11
LIBRERIA AKA
Via Roma, 42

SICILIA

◇ **ACIREALE**
LIBRERIA S.G.C. ESSEGICI S.a.s.
Via Caronda, 8-10
CARTOLIBRERIA BONANNO
Via Vittorio Emanuele, 194

◇ **AGRIGENTO**
TUTTO SHOPPING
Via Panoramica dei Templi, 17

◇ **CALTANISSETTA**
LIBRERIA SCIASCIA
Corso Umberto I, 111

◇ **CASTELVETRANO**
CARTOLIBRERIA MAROTTA & CALIA
Via Q. Sella, 106-108

◇ **CATANIA**
LIBRERIA LA PAGLIA
Via Etnea, 393
LIBRERIA ESSEGICI
Via F. Riso, 56
LIBRERIA RIOLO FRANCESCA
Via Vittorio Emanuele, 137

◇ **GIARRE**
LIBRERIA LA SENORITA
Corso Italia, 132-134

◇ **MESSINA**
LIBRERIA PIROLA MESSINA
Corso Cavour, 55

◇ **PALERMO**
LIBRERIA S.F. FLACCOVIO
Via Ruggero Settimo, 37
LIBRERIA FORENSE
Via Maqueda, 185
LIBRERIA S.F. FLACCOVIO
Piazza V. E. Orlando, 15-19
LIBRERIA MERCURIO LI.CA.M.
Piazza S. G. Bosco, 3
LIBRERIA DARIO FLACCOVIO
Viale Ausonia, 70
LIBRERIA CICALA INGUAGGIATO
Via Villaermosa, 28
LIBRERIA SCHOOL SERVICE
Via Galletti, 225

◇ **S. GIOVANNI LA PUNTA**
LIBRERIA DI LORENZO
Via Roma, 259

◇ **SIRACUSA**
LA LIBRERIA DI VALVO E SPADA
Piazza Euripide, 22

◇ **TRAPANI**
LIBRERIA LO BUE
Via Cascio Cortese, 8
LIBRERIA GIURIDICA DI SAFINA
Corso Italia, 81

TOSCANA

◇ **AREZZO**
LIBRERIA PELLEGRINI
Via Cavour, 42

◇ **FIRENZE**
LIBRERIA PIROLA «già Etruria»
Via Cavour, 46/R
LIBRERIA MARZOCCO
Via de' Martelli, 22/R
LIBRERIA ALFANI
Via Alfani, 84-86/R

◇ **GROSSETO**
NUOVA LIBRERIA
Via Mille, 6/A

◇ **LIVORNO**
LIBRERIA AMEDEO NUOVA
Corso Amedeo, 23-27
LIBRERIA IL PENTAFOGLIO
Via Fiorenza, 4/B

◇ **LUCCA**
LIBRERIA BARONI ADRI
Via S. Paolino, 45-47
LIBRERIA SESTANTE
Via Montanara, 37

◇ **MASSA**
LIBRERIA IL MAGGIOLINO
Via Europa, 19

◇ **PISA**
LIBRERIA VALLERINI
Via dei Mille, 13

◇ **PISTOIA**
LIBRERIA UNIVERSITARIA TURELLI
Via Macallè, 37

◇ **PRATO**
LIBRERIA GORI
Via Ricasoli, 25

◇ **SIENA**
LIBRERIA TICCI
Via delle Terme, 5-7

◇ **VIAREGGIO**
LIBRERIA IL MAGGIOLINO
Via Puccini, 38

TRENTINO-ALTO ADIGE

◇ **TRENTO**
LIBRERIA DISERTORI
Via Diaz, 11

UMBRIA

◇ **FOLIGNO**
LIBRERIA LUNA
Via Gramsci, 41

◇ **PERUGIA**
LIBRERIA SIMONELLI
Corso Vannucci, 82
LIBRERIA LA FONTANA
Via Sicilia, 53

◇ **TERNI**
LIBRERIA ALTEROCCA
Corso Tacito, 29

VENETO

◇ **BELLUNO**
LIBRERIA CAMPDEL
Piazza Martiri, 27/D

◇ **CONEGLIANO**
LIBRERIA CANOVA
Via Cavour, 6/B

◇ **PADOVA**
LIBRERIA DIEGO VALERI
Via Roma, 114
IL LIBRACCIO
Via Portello, 42

◇ **ROVIGO**
CARTOLIBRERIA PAVANELLO
Piazza V. Emanuele, 2

◇ **TREVISO**
CARTOLIBRERIA CANOVA
Via Calmaggiore, 31

◇ **VENEZIA**
CENTRO DIFFUSIONE PRODOTTI
EDITORIALI I.P.Z.S.
S. Marco 1893/B - Campo S. Fantin

◇ **VERONA**
LIBRERIA L.E.G.I.S.
Via Adigetto, 43
LIBRERIA GROSSO GHELFI BARBATO
Via G. Carducci, 44
LIBRERIA GIURIDICA EDITRICE
Via Costa, 5

◇ **VICENZA**
LIBRERIA GALLA 1880
Corso Palladio, 11

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
— presso le Agenzie dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA: piazza G. Verdi, 10 e via Cavour, 102;
— presso le Librerie concessionarie indicate nelle pagine precedenti.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Marketing e Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono con pagamento anticipato, presso le agenzie in Roma e presso le librerie concessionarie.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1998

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio e termine al 31 dicembre 1998
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1998 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1998

PARTE PRIMA - SERIE GENERALE E SERIE SPECIALI

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:
- annuale .... L. **484.000**
- semestrale .... L. **275.000**

Tipo A1 - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:
- annuale .... L. **396.000**
- semestrale .... L. **220.000**

Tipo A2 - Abbonamento ai supplementi ordinari contenenti i provvedimenti non legislativi:
- annuale .... L. **110.000**
- semestrale .... L. **66.000**

Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:
- annuale .... L. **102.000**
- semestrale .... L. **66.500**

Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:
- annuale .... L. **260.000**
- semestrale .... L. **143.000**

Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:
- annuale .... L. **101.000**
- semestrale .... L. **65.000**

Tipo E - *Abbonamento ai fascicoli della serie speciale* destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:
- annuale .... L. **254.000**
- semestrale .... L. **138.000**

Tipo F - *Completo.* Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi e non legislativi ed ai fascicoli delle quattro serie speciali (ex tipo F):
- annuale .... L. **1.045.000**
- semestrale .... L. **565.000**

Tipo F1 - Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali (escluso il tipo A2):
- annuale .... L. **935.000**
- semestrale .... L. **495.000**

Integrando con la somma di **L. 150.000** *il versamento relativo al tipo di abbonamento della* Gazzetta Ufficiale *- parte prima - prescelto, si riceverà anche l'Indice repertorio annuale cronologico per materie 1998.*

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale*	L.	**1.500**
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali I, II e III*, ogni 16 pagine o frazione	L.	**1.500**
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi ed esami»*	L.	**2.800**
Prezzo di vendita di un fascicolo *indici mensili*, ogni 16 pagine o frazione	L.	**1.500**
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	**1.500**
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli, ogni 16 pagine o frazione	L.	**1.500**

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L.	**154.000**
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	**1.500**

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L.	**100.000**
Prezzo di vendita di un fascicolo	L.	**8.000**

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1998
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo (52 spedizioni raccomandate settimanali)	L.	**1.300.000**
Vendita singola: ogni microfiches contiene fino a 96 pagine di Gazzetta Ufficiale	L.	**1.500**
Contributo spese per imballaggio e spedizione raccomandata (da 1 a 10 microfiches)	L.	**4.000**

N.B. — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%.

PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L.	**451.000**
Abbonamento semestrale	L.	**270.000**
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	**1.550**

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, *nonché quelli di vendita dei fascicoli delle* annate arretrate, *compresi i supplementi ordinari e straordinari, sono* raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione dei dati riportati sulla relativa fascetta di abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA
abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221 - vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276 - inserzioni ☎ (06) 85082146/85082189

* 4 1 1 2 5 0 1 6 3 0 9 8 *

L. 19.500